



beintoo

**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo**

ai sensi del D.LaGS 231/2001



**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo**
ai sensi del D.LGS 231/2001

(INDICE)

Sommario	p.	3
1. IL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231	p.	5
1.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni	p.	5
1.2 La tipologia dei reati e degli illeciti amministrativi	p.	6
1.3 I modelli di organizzazione, gestione e controllo	p.	8
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001 DI BEINTOO S.P.A.	p.	9
2.1 Caratteri generali del Modello 231	p.	9
2.2 Il Codice Etico del Gruppo Mediaset	p.	10
2.3 Il processo di adeguamento del Modello 231: finalità e metodologia	p.	11
2.4 Le "aree di attività a rischio reato"	p.	12
2.5 Le procedure / Linee Guida organizzative riferibili al Modello 231	p.	13
2.6 Il sistema sanzionatorio	p.	13
2.7 L'Organismo di vigilanza e controllo	p.	15
2.8 Segnalazione di violazioni e condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01	p.	18
2.9 Informazione e formazione	p.	19
3. ALLEGATO A	p.	21
3.1 Responsabilità amministrative dell'ente	p.	21
3.2 Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente	p.	34
3.3 Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative	p.	36
3.4 Disposizioni di attuazione e di coordinamento	p.	43
4. ALLEGATO B	p.	44
4.1 Reati contro la pubblica amministrazione	p.	45
4.2 Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	p.	53
4.3 Delitti di criminalità organizzata	p.	56
4.4 Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	p.	60
4.5 Delitti contro l'industria e il commercio	p.	63
4.6 Reati societari	p.	65
4.7 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	p.	71
4.8 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	p.	74
4.9 Delitti contro la personalità individuale	p.	75
4.10 Abusi di mercato	p.	79
4.11 Reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro	p.	81
4.12 Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio	p.	82
4.13 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	p.	83
4.14 Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	p.	85
4.15 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	p.	86
4.16 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	p.	88
4.17 Reati ambientali	p.	89
4.18 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	p.	102
4.19 Razzismo e xenofobia	p.	103
4.20 Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse	p.	104
4.21 Reati tributari	p.	105
4.22 Reati di contrabbando	p.	108
4.23 Delitti contro il patrimonio culturale	p.	109

4.24 Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	p.	111
4.25 Reati transnazionali	p.	111

5. ALLEGATO C	p.	116
5.1 Reati contro la pubblica amministrazione	p.	116
5.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati	p.	123
5.3 Delitti di criminalità organizzata	p.	126
5.4 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	p.	130
5.5 Delitti contro l'industria e il commercio	p.	131
5.6 REATI SOCIETARI	p.	133
5.7 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	p.	140
5.8 Delitti contro la personalità individuale	p.	142
5.9 Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	p.	144
5.10 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio	p.	148
5.11 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	p.	153
5.12 Delitti in materia di violazione di diritto d'autore	p.	156
5.13 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	p.	161
5.14 Reati ambientali	p.	164
5.15 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	p.	167
5.16 Reati tributari	p.	168
5.17 Reati transnazionali	p.	174

Rev.	Data	Approvazione	Note
I	19/09/2022	Consiglio di Amministrazione	Prima emissione

ALLEGATI:

Allegato A: D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Allegato B: I reati presupposto

Allegato C: Parte Speciale



IL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

I.1 la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 - il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "**Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica**" (di seguito "**Decreto**" o "**D. Lgs. 231/2001**"), entrato in vigore il 4 luglio successivo. L'emanazione del Decreto si inserisce in un contesto legislativo nazionale di attuazione di obblighi internazionali: esso, infatti, ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali cui l'Italia aveva precedentemente aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 (sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea), la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 (sulla lotta alla corruzione che coinvolga funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri) e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 (sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).

Con il D. Lgs. 231/2001 è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento un regime di responsabilità amministrativa – riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale – a carico degli enti per alcuni reati o illeciti amministrativi commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- (i) persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (c.d. soggetti "**apicali**");
- (ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Qualora l'autore del reato o dell'illecito amministrativo rientri tra i soggetti apicali è stabilita una presunzione di responsabilità, in considerazione del fatto che tale persona fisica esprime, rappresenta e realizza la politica gestionale dell'ente. Non vi è, invece, alcuna presunzione di responsabilità a carico dell'ente nel caso in cui l'autore del reato o dell'illecito amministrativo sia una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto (i), poiché in tal caso il fatto illecito del soggetto sottoposto comporta la responsabilità dell'ente solo se risulta che la sua commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

La responsabilità dell'ente è aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, che, pertanto, resta regolata dal diritto penale comune. In ogni caso la responsabilità dell'ente e quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al Giudice penale. Inoltre, la responsabilità dell'ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia identificata o non risulti punibile.

* * *

La responsabilità introdotta dal D. Lgs. 231/2001 sorge soltanto nelle ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata nell'**interesse** o a **vantaggio** dell'ente: dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, all'ente, bensì anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto illecito trovi ragione nell'**interesse** dell'ente. Non è, invece, configurabile una responsabilità dell'ente nel caso in cui l'autore del reato o dell'illecito amministrativo abbia agito nell'esclusivo interesse proprio di terzi.

Il Decreto mira a coinvolgere nella repressione di alcuni reati o illeciti amministrativi anche le società (e, in definitiva, gli interessi economici dei soci) che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o dell'illecito amministrativo o nel cui interesse il reato o l'illecito amministrativo sia stato commesso. Fino all'entrata in vigore del D. Lgs. 231/2001, infatti, il principio della "**personalità**" della responsabilità penale lasciava gli enti indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall'eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente. Con il Decreto, invece, sono previste sanzioni per quell'ente che non si sia organizzato per evitare fenomeni criminosi al proprio interno, quando dei soggetti funzionalmente riferibili allo stesso abbiano commesso taluno dei reati o dagli illeciti amministrativi previsti dal Decreto stesso.

Il D. Lgs. 231/2001 ha inteso costruire un modello di responsabilità dell'ente conforme a principi garantistici, ma con funzione preventiva: di fatto, attraverso la previsione di una responsabilità da fatto illecito direttamente in capo alla società, si vuole, infatti, sollecitare quest'ultima ad organizzare le proprie strutture ed attività in modo da assicurare adeguate condizioni di salvaguardia degli interessi penalmente protetti.

Il Decreto si applica in relazione sia a reati commessi in Italia sia a quelli commessi all'estero, purché (i) l'ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale (cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione) ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo, ovvero (ii) nei confronti dello stesso non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Sulla base dell'interpretazione giurisprudenziale consolidatasi nel tempo, tra gli enti destinatari del Decreto, oltre a quelli specificatamente indicati ("**gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica**") e con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici

nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale) rientrano anche le società di diritto privato che esercitino un pubblico servizio (ad es. attraverso un rapporto concessorio) e società controllate da pubbliche amministrazioni.

* * *

L'accertamento della responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/2001 espone l'ente a diverse tipologie di sanzioni.

Le **sanzioni** comminabili all'ente sono sia di tipo **pecuniario** sia di tipo **interdittivo**: tra queste ultime le più gravi sono la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni **pecuniarie** si applicano ogni qual volta l'ente commetta uno dei reati o degli illeciti amministrativi previsti dal Decreto. Le sanzioni **interdittive**, invece, possono essere applicate soltanto in relazione agli illeciti per i quali sono espressamente e specificatamente previste dal Decreto, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni: (i) l'ente abbia tratto dall'illecito un profitto di rilevante entità e l'illecito sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, quando la commissione dell'illecito sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; (ii) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le misure **interdittive** – qualora sussistano gravi indizi di responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi che rendano concreto il pericolo di un'eventuale commissione di illeciti della stessa indole – possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, già nella fase delle indagini.

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la **confisca del prezzo o del profitto di reato** (salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato). Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente il prezzo o il profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto di reato. In via cautelare può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto di reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.

Qualora vengano applicate sanzioni interdittive, inoltre, può essere disposta la **pubblicazione della sentenza di condanna**, misura capace di recare un grave impatto sull'immagine dell'ente.

Infine, al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice – in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'ente – ha la facoltà di nominare un commissario con il compito di vigilare sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

Il testo aggiornato del D. Lgs. 231/2001 è quindi unito quale **Allegato A**.

1.2 La tipologia dei reati e degli illeciti amministrativi

Quanto alla tipologia dei **reati** e degli **illeciti amministrativi** destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, il D. Lgs. 231/2001, nel suo testo originario, si riferiva esclusivamente ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali, tra l'altro, l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, la malversazione a danno dello Stato, la truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico, la frode informatica ai danni dello Stato, la concussione e la corruzione, ecc.).

Il testo originario è stato integrato da successivi provvedimenti legislativi che hanno progressivamente ampliato il novero degli illeciti la cui commissione può determinare la responsabilità amministrativa degli enti.

Infatti, oltre agli articoli 24 (originariamente rubricato "**Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico**") ed attualmente, invece, "**Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture**")¹ e 25 (originariamente rubricato "**Concussione e corruzione**") in seguito modificato in "**Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione**" ed attualmente, invece, "**Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio**"), già presenti nella prima formulazione del Decreto e successivamente oggetto di modifica a seguito dell'entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (recante "**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione**"), del D. Lgs 15 marzo 2017, n. 38 (recante "**Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato**") e della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 ("**Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici**"), nonché del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (recante "**Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale**")² sono stati successivamente aggiunti:

- l'art. 24-bis (introdotto dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48, in sede di ratifica ed esecuzione della Convenzione del

¹ Il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, (recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale") ha modificato l'art. 24 del Decreto, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati: (i) "Frode nelle pubbliche forniture" (art. 356 c.p.); (ii) Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale" (art. 2 L. 898/1986); pertanto, l'art. 24 è oggi rubricato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture".

Consiglio di Europa sulla criminalità informatica, redatta a Budapest il 23 novembre 2001 e successivamente modificato dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238) con riferimento ai “**delitti informatici**” e al “**trattamento illecito di dati**”;

- l'**art. 24-ter** (introdotto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “**Disposizioni in materia di sicurezza pubblica**”) con riferimento ai “**delitti di criminalità organizzata**”;
- l'**art. 25-bis** (introdotto dall'art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409 e successivamente modificato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99), che mira a punire il reato di “**falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**”;
- l'**art. 25-bis.1** (introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia**”) con riferimento ai “**delitti contro l'industria e il commercio**”;
- l'**art. 25-ter** (introdotto dall'art. 3 del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, successivamente modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “**Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari**”), così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione**”, dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, recante “**Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio**”, dal D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, recante “**Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato**”³) e dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (“**Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici**”) con riferimento ai “**reati societari**” (quali, ad esempio, false comunicazioni sociali, aggiotaggio, impedito controllo, operazioni in pregiudizio dei creditori);
- l'**art. 25-quater** (inserito nel **corpus** originario del Decreto dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7, recante Ratifica della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo), che si riferisce ai “**delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**”;
- l'**art. 25-quater.1** (introdotto dall'art. 8 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7) che si riferisce alle “**pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**”;
- l'**art. 25-quinquies** (introdotto dall'art. 5 della Legge 11 agosto 2003 n. 228, successivamente integrato ad opera dell'art. 10 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38, dell'art. 3 del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, della Legge 29 ottobre 2016, n. 199 e successivamente modificato dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238), che mira a reprimere alcuni “**delitti contro la personalità individuale**” (quali, ad esempio, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, prostituzione e pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, tratta di persone, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro);
- l'**art. 25-sexies** (introdotto con la Legge 18 aprile 2005, n. 62, c.d. Legge Comunitaria del 2004, in sede di recepimento della Direttiva Comunitaria 2003/6/CE e successivamente modificato dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238), con particolare riferimento ai reati c.d. di “**market abuse**”;
- l'**art. 25-septies** (introdotto dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, così come modificato dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nonché dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3), con riferimento alle ipotesi di “**omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**”;
- l'**art. 25-octies** (introdotto dal D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione delle Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE), e successivamente modificato dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186 e dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 195 con riferimento ai reati di “**riciclaggio, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**”;
- l'**art. 25-octies.1** (introdotto dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184) con riferimento ai “**delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**”;
- l'**art. 25-novies** (introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia**”) che estende la responsabilità amministrativa dell'ente ai reati contemplati dalla Legge 633/41 in materia di “**protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**”;
- l'**art. 25-decies** (introdotto dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 116, a ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 e successivamente modificato dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121) con riferimento al “**reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**”;
- l'**art. 25-undecies** (introdotto dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, in recepimento delle Direttive 2008/52/CE e 2009/123/CE in materia di tutela dell'ambiente, come modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68 recante “**Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente**” e dal D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21) con riferimento ai “**reati ambientali**”;
- l'**art. 25-duodecies** (introdotto dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, in attuazione della Direttiva 2009/52/CE che ha in-

² Il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 ha altresì modificato l'art. 25 del Decreto introducendo tre nuove fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione: (i) il “**Peculato**” (art. 314, comma 1 c.p.); (ii) il “**Peculato mediante profitto dell'errore altrui**” (art. 316 c.p.); (iii) il “**Abuso d'ufficio**” (art. 323 c.p.); pertanto, l'art. 25 è oggi rubricato “**Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio**”.

³ La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha reso perseguibili d'ufficio le fattispecie d'illecito di cui all'art. 2365 (così come riformulata dal D. Lgs. 15 luglio 2017, n. 38, recante “**Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato**”) e all'art. 2365 bis del Codice Civile

trodotto norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, così come modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161), con riguardo al reato di **“impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”** e ad altri reati in tema di immigrazione clandestina;

- l'art. 25-terdecies (introdotto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167, recante **“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2017”**, così come modificata dal D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21), con riguardo ai reati di **“razzismo e xenofobia”**;
- l'art. 25-quaterdecies (introdotto dalla Legge 16 maggio 2019, n. 39 **“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014”**), relativo ai reati di **“frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse”**;
- l'art. 25-quinquiesdecies (introdotto dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 **“Conversione in legge del Decreto-legge 26 ottobre n. 124 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”**”, successivamente integrato ad opera dell'art. 5 del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 recante **“Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”**)⁵, con riferimento ai **“reati tributari”**;
- l'art. 25-sexiesdecies (introdotto dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 recante **“Attuazione della Direttiva Europea 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”**), riguardo ai **“reati di contrabbando”**;
- l'art. 25-septiesdecies (introdotto dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22) riguardo ai **“delitti contro il patrimonio culturale”**;
- l'art. 25-duodevicies (introdotto dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22) riguardo ai reati di **“riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”**.

L'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 è stato ulteriormente esteso anche con la legge di **“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”** (Legge n. 146 del 16 marzo 2006), con particolare riguardo ai reati di c.d. **“criminalità organizzata transnazionale”** (quali, ad esempio, associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, traffico di migranti, ecc.).

Vi è poi una particolare ipotesi di responsabilità amministrativa dipendente (non già da reato, ma) da illecito amministrativo e prevista al di fuori del D. Lgs. 231/2001. Si tratta del caso disciplinato dagli artt. 187-**quinquies** ss. D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (**“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”**), che prevedono sanzioni pecuniarie amministrative (oltre alla confisca – anche per equivalente – del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo) a carico dell'ente nel cui interesse o a vantaggio del quale siano stati commessi gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato previsti dai precedenti artt. 187-**bis** e 187-**ter** del medesimo Testo Unico. Va, infine, segnalata anche una specifica responsabilità amministrativa per gli enti che operano nella filiera della produzione e commercializzazione degli oli di oliva vergini, per alcuni illeciti amministrativi dipendenti da reato (artt. 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-**quater** del Codice Penale), così come previsto dall'art. 12 della Legge 14 gennaio 2013, n. 9 (**“Norme sull'indicazione dell'origine e sulla classificazione degli oli di oliva vergini”**).

Nell'**Allegato B** sono descritte le varie fattispecie di reato/illecito amministrativo qualificabili come **“reato presupposto”** ex D. Lgs. 231/2001.

1.3 I modelli di organizzazione, gestione e controllo

Secondo l'impostazione generale del Decreto, l'ente risponde se non ha adottato le misure necessarie ad impedire la commissione di reati o illeciti amministrativi del tipo di quello realizzato.

Tuttavia, l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, nell'introdurre il regime di responsabilità amministrativa dell'ente, prevede una forma specifica di **“esonero”** da detta responsabilità qualora l'ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dell'illecito, **“modelli di organizzazione e di gestione”** idonei a prevenire reati o illeciti amministrativi della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un **organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo**;
- c) le persone che hanno commesso l'illecito hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b) che precede.

L'**“esonero”** dalla responsabilità dell'ente passa, quindi, attraverso il **giudizio di idoneità** del sistema interno di organizzazione e

⁴ Con l'art. 25-quinquiesdecies, rubricato (**“Reati tributari”**) è stata estesa la responsabilità amministrativa degli enti alle seguenti fattispecie delittuose: (i) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000); (ii) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000); (iii) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000); (iv) all'occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000); (v) sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000).

⁵ L'art. 5 del D. Lgs. 75/2020 ha introdotto all'art. 25-quinquiesdecies, il comma 1-bis, che estende il perimetro dei reati presupposti includendovi le seguenti fattispecie delittuose: (i) dichiarazione d'infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000); (ii) omessa dichiarazione (art. 5 Lgs. 74/2000); (iii) indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs. n. 74/2000). Tali fattispecie delittuose determinano la responsabilità dell'ente nel caso in cui i delitti siano commessi: (i) nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, e (ii) al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”.

controlli, che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito (soggetto apicale o sottoposto).

Pertanto, nella formulazione dei **modelli di organizzazione e di gestione** l'ente deve porsi come obiettivo l'esito positivo di tale giudizio di idoneità.

In particolare, se il reato è commesso da **soggetti apicali**, l'ente è responsabile qualora non dimostri: **(i)** di avere adottato ma anche efficacemente attuato, prima della commissione del fatto di reato, un modello di organizzazione e gestione **idoneo** ad impedire reati/illeciti amministrativi della specie di quello commesso; **(ii)** di avere istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziative, vigilanza e controllo, il quale abbia effettivamente vigilato sull'osservanza di tale modello; **(iii)** che il reato sia stato commesso per fraudolente elusioni del modello da parte del soggetto apicale infedele.

Quando, invece, il fatto sia commesso da **soggetti sottoposti**, dovrà essere provato che la commissione dell'illecito sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza da parte dei soggetti apicali; questi obblighi, tuttavia, non possono ritenersi violati se prima della commissione dell'illecito l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione **idoneo** a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il D. Lgs. 231/2001 prevede, quindi, che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- 1) identificare i c.d. "**rischi potenziali**", ovvero individuare nel contesto aziendale le aree o i settori di attività nel cui ambito potrebbero essere astrattamente commessi gli illeciti previsti dal Decreto ("**aree di attività a rischio reato**");
- 2) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione agli illeciti da prevenire, con l'intento di contrastare efficacemente – cioè ridurre ad un livello accettabile – i rischi identificati;
- 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali illeciti;
- 4) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e gestione;
- 5) introdurre un sistema disciplinare interno all'ente idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione e gestione.

Inoltre, secondo quanto disposto dalla **Legge 30 novembre 2017, n. 179** ("**Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato**") i modelli di organizzazione e gestione devono prevedere dei canali attraverso cui i soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lettere a) e b) del Decreto possano effettuare (anche con modalità informatiche), a tutela dell'integrità dell'ente "**segnalazioni circostanziate di condotte illecite**", rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, "**e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte**", garantendo in ogni caso la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione di tali segnalazioni⁶.

* * *

Le caratteristiche essenziali indicate dal Decreto per la costruzione del modello di organizzazione e gestione si riferiscono ad un tipico sistema aziendale di gestione dei rischi ("**risk management**").

Inoltre, affinché siano efficacemente attuati, i modelli di organizzazione e gestione, relativamente alle fattispecie di reato/illecito amministrativo considerate dal Decreto, richiedono verifiche periodiche e successive modifiche - laddove necessario - in relazione alle violazioni effettivamente verificatesi e agli eventuali mutamenti dell'organizzazione aziendale o dell'attività d'impresa.

Il D. Lgs. 231/2001 prevede, infine, che i modelli di organizzazione e gestione possano essere adottati, garantendo le esigenze sopra elencate, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria (nel caso di specie da Confindustria).

(II)

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001 DI BEINTOO S.P.A.

2.1 Caratteri generali del Modello 231

Beintoo S.p.A. (di seguito "Beintoo" o la "**Società**") – nell'ambito del sistema di controllo interno preventivo già esistente e nel perseguimento della conduzione degli affari e gestione delle attività aziendali sulla base dei valori di efficienza, correttezza e lealtà, in ogni processo del lavoro quotidiano – ha posto in essere le attività necessarie per adeguare il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (inteso quale insieme di regole aziendali di carattere generale, comportamentali ed operative, che si estrinsecano - tra l'altro - nell'assetto organizzativo della Società, nel sistema di attribuzione delle deleghe e dei poteri nelle prassi operative, nel sistema disciplinare e così via), a quanto previsto dal Decreto (di seguito "**Modello 231**"). Tale iniziativa è stata

⁶ La Legge 179/2017 dispone, inoltre, il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti dei c.d. "segnalanti" per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata, richiedendo anche che nel sistema disciplinare adottato dall'ente siano previste sanzioni sia nei confronti di chi viola le misure volte a garantire la riservatezza sull'identità dei segnalanti sia nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.

assunta nella convinzione che l'adozione (e i successivi aggiornamenti) del Modello 231, al di là delle prescrizioni del Decreto - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti dei Destinatari - come oltre definiti - affinché adottino, nell'espletamento delle proprie attività lavorative e/o dei propri incarichi o funzioni, dei comportamenti corretti, legittimi e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati dal Decreto stesso.

Il Modello 231 di Beintoo, nella sua prima stesura, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 19 settembre 2022.

Il Modello 231 è destinato a tutti coloro che operano a qualunque titolo per Beintoo, quale che sia il rapporto – anche temporaneo - che li lega alla stessa; in particolare esso è vincolante per coloro che: (i) rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo della Società; (ii) sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto (i) che precede (di seguito, complessivamente, "Destinatari").

Con l'adozione del Modello 231 Beintoo si è, quindi, posta l'obiettivo di dotarsi di sistema strutturato ed organico, comprendente un complesso di principi generali di comportamento nonché di procedure ed attività di controllo, che risponda alle finalità ed alle prescrizioni richieste dal D. Lgs. 231/2001 sia in termini di prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi dallo stesso richiamati (**controlli preventivi**) sia in termini di controllo dell'attuazione del Modello 231 e di eventuale irrogazione di sanzioni (**controlli ex post**).

Tra le principali finalità del Modello 231 – come meglio specificato nel paragrafo 2.3 che segue - vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Destinatari di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico, del Modello 231 e/o delle procedure ad esso riferibili – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per i diretti autori degli illeciti bensì anche per la Società.

Il processo di predisposizione del Modello 231 è stato effettuato tenendo conto dei dettami del Decreto e delle Linee Guida elaborate sul tema da Confindustria (sia dopo l'entrata in vigore del Decreto sia successivamente, a seguito dell'introduzione di nuove fattispecie delittuose)⁷.

Le attività di valutazione del sistema dei controlli preventivi hanno considerato le fattispecie di illecito contemplate dal Decreto al momento dell'effettuazione dell'analisi: pertanto, il processo di valutazione è stato focalizzato sugli illeciti ritenuti di interesse prioritario per la Società, in considerazione della sua organizzazione e della natura delle attività svolte dalla stessa.

Il Modello 231 sarà adeguato, ove necessario, in relazione alle ulteriori eventuali disposizioni normative che dovessero essere emanate in futuro dal legislatore nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001. L'attività di aggiornamento del Modello 231, intesa sia come integrazione sia come modifica, sarà volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità dello stesso, considerando la funzione preventiva che il Modello 231 deve mantenere nel tempo rispetto alla commissione dei reati presupposto di cui al Decreto.

2.2 Il Codice Etico del Gruppo Mediaset.

Beintoo, in ragione della propria appartenenza al Gruppo Mediaset, ha adottato il Codice Etico del Gruppo Mediaset, contenente i principi fondamentali e i valori cui si ispira il Gruppo Mediaset (e, quindi, la Società) nel perseguimento degli obiettivi sociali e rappresenta una componente fondante del Modello 231 e del complessivo sistema di controllo interno del Gruppo⁸. Il Codice Etico è stato predisposto con l'obiettivo di definire con chiarezza l'insieme dei principi e dei valori che il Gruppo Mediaset riconosce, accetta e condivide, e la cui osservanza è fondamentale per il regolare svolgimento delle proprie attività, l'affidabilità della gestione e l'immagine del Gruppo Mediaset, nel convincimento che l'etica nella conduzione degli affari sia da perseguire quale condizione di successo per l'impresa.

Nel Codice Etico sono, infatti, espressi principi etici e valori fondamentali (quali, ad esempio, lealtà, correttezza, trasparenza, responsabilità, buona fede) che, permeando ogni processo del lavoro quotidiano, costituiscono elementi essenziali e funzionali per il corretto svolgimento dei rapporti con le società del Gruppo Mediaset ad ogni livello.

In questa prospettiva, i principi contenuti nel Codice Etico costituiscono il primo presidio su cui si fonda il Modello 231 nonché un utile riferimento interpretativo nella concreta applicazione dello stesso in relazione alle dinamiche aziendali, anche al fine di rendere operante la scriminante di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

I principi e le disposizioni del Codice Etico, costituendo una base valoriale comune di tutte le società del Gruppo Mediaset, sono vincolanti per i Destinatari: esso, quindi, si applica non solo alle persone legate alla Società da rapporti di lavoro subordinato ma

⁷ La prima versione delle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo" di Confindustria, elaborata nel 2002 ed approvata dal Ministero di Giustizia nel 2004, è stata aggiornata nel marzo 2008, in considerazione delle prime esperienze applicative del Decreto e a seguito dei numerosi interventi legislativi che, nel frattempo, avevano modificato la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, estendendo l'ambito applicativo anche ad altre fattispecie di reato e nel marzo 2014 in ragione dell'ampliamento delle categorie di reato presupposto della responsabilità degli enti. L'ultimo aggiornamento (che ha tenuto conto di nuovi reati presupposto quali i tributari e di contrabbando) risale al mese di giugno 2021. Nel gennaio 2018 Confindustria ha anche emanato una nota illustrativa riguardante "La nuova disciplina del whistleblowing".

⁸ La prima versione del Codice Etico del Gruppo Mediaset, adottato da Mediaset S.p.A. e dalle sue Controllate italiane, risale al 2002; esso è stato successivamente modificato nel 2008 e nel 2012. L'attuale versione è stata adottata in data 5 febbraio 2019.

anche a tutti coloro che operano per/con Beintoo e per/con le società del Gruppo, quale che sia il rapporto – anche temporaneo – che li lega alle stesse (compresi gli amministratori e i sindaci).

Il Codice Etico stabilisce, quale principio inderogabile dell'operato del Gruppo Mediaset, il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e dei valori etici comunemente riconosciuti nella conduzione degli affari e sancisce i principi cui (i) si devono attenere - nello svolgimento quotidiano delle proprie attività lavorative e/o dei propri incarichi o funzioni - tutti i Destinatari; (ii) si devono orientare le operazioni, i comportamenti e i rapporti, sia interni al Gruppo sia esterni allo stesso. A seguito della sua adozione e delle successive modifiche, il Codice Etico è stato adeguatamente diffuso ai Destinatari.

L'importanza che il Codice Etico riveste per la Società ed il Gruppo Mediaset e la sua efficacia cogente sono comprovate dalla previsione di apposite sanzioni in caso di violazione del Codice stesso, come indicato al successivo paragrafo 2.6 (**Il sistema sanzionatorio**).

* * *

2.3 Il processo di adeguamento del Modello 231: finalità e metodologia

Come già evidenziato, la scelta di Beintoo di dotarsi di un modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001 (nonché di provvedere al suo costante adeguamento) si inserisce nella più ampia politica d'impresa della Società – e volta a sensibilizzare i Destinatari ad una gestione trasparente e corretta delle attività sociali, nel rispetto delle norme vigenti e dei fondamentali principi di etica negli affari.

Nello specifico, scopo principale del Modello 231 è la definizione di un sistema strutturato ed organico di procedure/regole di comportamento e di attività di controllo, da svolgersi principalmente in via preventiva, al fine di prevenire – per quanto possibile - la commissione delle diverse tipologie di reato/ illecito amministrativo contemplate dal Decreto.

In particolare, il Modello 231 si propone le seguenti finalità:

- diffondere ed affermare una cultura d'impresa improntata al rispetto delle leggi e dei regolamenti, prevenendo e ragionevolmente limitando i possibili rischi connessi all'attività aziendale, con particolare riguardo all'individuazione e alla riduzione di eventuali condotte illecite;
- diffondere una cultura del "**controllo**" che deve presiedere al raggiungimento degli obiettivi che, nel tempo, la Società si pone;
- prevedere un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni ed alla loro trasparenza, ai controlli preventivi e successivi nonché all'informazione interna ed esterna;
- determinare in tutti i Destinatari e, in particolare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Beintoo nelle aree di attività aziendali considerate potenzialmente a rischio ("**aree di attività a rischio reato**") la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni definite nel Codice Etico, nel Modello 231 e/o nelle procedure aziendali ad esso riferibili, in illeciti passibili di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito, di qualsiasi tipo ed indipendentemente dalle finalità che le possono determinare, sono condannate dalla Società in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui la stessa (e, in generale, le società del Gruppo Mediaset) si ispira nello svolgimento delle proprie attività e nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Società un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività d'impresa, in modo da poter intervenire tempestivamente, anche (i) in via preventiva, attraverso il monitoraggio sulle "**aree di attività a rischio reato**", contrastando ex ante la commissione di tali illeciti ovvero (ii) applicando le misure disciplinari previste dal Modello 231.

Nel processo di definizione del Modello 231, come già precedentemente accennato, Beintoo si è ispirata a consolidati principi in materia sia di "**corporate governance**" sia di controllo interno.

Secondo tali principi un sistema di gestione e di controllo dei rischi in linea con le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 - che va comunque integrato e reso coerente con la gestione complessiva dei processi aziendali, prevede le seguenti caratteristiche:

- (i) individua e formalizza la mappatura delle "**aree di attività a rischio reato**", ovvero delle aree aziendali interessate a potenziali casistiche di reato/illecito amministrativo;
- (ii) procede all'analisi dei rischi potenziali per le "**aree di attività a rischio reato**", con riguardo alle potenziali modalità attuative degli illeciti;
- (iii) procede all'analisi dei rischi potenziali e alla valutazione del sistema aziendale di controlli preventivi rispetto alla commissione di illeciti e, se necessario, alla sua definizione o adeguamento.

Il processo di definizione del Modello 231 si è, pertanto, articolato in due fasi:



- a) l'identificazione e la mappatura formalizzata dei rischi, ovvero l'analisi del contesto aziendale per individuare **(i)** le fattispecie di reato/illecito amministrativo rilevanti per la Società, **(ii)** le aree che – in ragione delle attività effettivamente svolte dalla Società – risultino potenzialmente interessate da eventuali casistiche di reato e, infine, **(iii)** le possibili modalità con cui si possono verificare gli eventi pregiudizievoli previsti dal D. Lgs. 231/2001 e le relative finalità;
- b) la definizione del Modello 231, mediante valutazione del sistema d'organizzazione, gestione e controllo dei rischi già esistente all'interno di Beintoo e del suo successivo adeguamento, integrando o modificando i controlli preventivi esistenti nonché formalizzandoli in specifiche procedure, qualora necessario, al fine di contrastare efficacemente i rischi identificati e, comunque, ridurli ad un livello accettabile.

Attraverso tale processo è stato così definito un sistema d'organizzazione, gestione e controllo finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato e di illecito amministrativo individuate dal Decreto, nel rispetto di alcuni principi di controllo meglio esplicitati nel paragrafo 2.5 che segue.

2.4 Le “aree di attività a rischio reato”

In base alle risultanze delle attività di identificazione dei rischi effettuata da Beintoo, sono state individuate le seguenti “**aree di attività a rischio reato**”, intese – come sopra evidenziato - quali aree aziendali interessate da potenziali casistiche di illecito:

- Gestione degli adempimenti obbligatori nei confronti della P.A. per autorizzazioni, licenze e/o concessioni pubbliche
- Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di verifiche e accertamenti
- Gestione di finanziamenti, sovvenzioni o contributi
- Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con i soci
- Gestione della contabilità (clienti, fornitori e contabilità generale), predisposizione del bilancio e predisposizione delle relazioni finanziarie annuali e infrannuali
- Gestione degli adempimenti fiscali
- Gestione dei rapporti intercompany
- Gestione delle operazioni straordinarie e delle operazioni sul patrimonio
- Gestione dei rapporti con istituti di credito
- Gestione dei rapporti con società di factoring
- Gestione di incassi e pagamenti
- Acquisizione di beni e servizi
- Acquisizione di incarichi professionali
- Gestione delle attività commerciali
- Gestione dei crediti
- Gestione dei rapporti con agenti, agenzie e procacciatori d'affari
- Sviluppo e pubblicazione di contenuti creativi
- Gestione dei diritti di negoziazione
- Gestione delle attività di marketing
- Selezione e assunzione del personale
- Gestione del personale - Gestione del sistema premiante/di incentivazione
- Amministrazione del personale
- Gestione degli adempimenti assistenziali e previdenziali
- Gestione delle spese di trasferta e dei relativi rimborsi
- Gestione delle spese per liberalità e sponsorizzazioni, rappresentanza e omaggistica a terzi
- Gestione degli adempimenti legislativi finalizzati alla tutela della salute e la sicurezza sul lavoro
- Gestione degli adempimenti legislativi finalizzati alla tutela dell'ambiente
- Gestione dei procedimenti giudiziali, extragiudiziali o arbitrali
- Gestione dei sistemi informativi aziendali

Il risultato del processo di mappatura dei rischi e di analisi delle “**aree di attività a rischio reato**” è raccolto in appositi documenti

conservati presso la Società.

Nell'**Allegato C – Parte Speciale** sono descritte – per ciascuna categoria di reato di cui al Decreto ritenuta rilevante per Beintoo - le **"aree di attività a rischio reato"** (a rischio diretto o strumentale), i reati alle stesse associabili nonché i principi di comportamento che devono essere seguiti dai soggetti coinvolti nelle attività a rischio.

2.5 Le procedure / Linee Guida organizzative riferibili al Modello 231

Una volta completata l'attività di identificazione dei rischi e di individuazione delle **"aree di attività a rischio reato"**, si è quindi proceduto ad effettuare la ricognizione e la valutazione dell'efficacia del sistema di organizzazione, gestione e controllo esistente ed utilizzato dalla Società e a codificare – ove necessario - in documenti scritti gli standard e le attività di controllo da applicare nei vari processi, al fine di prevenire le condotte illecite individuate dal Decreto.

In linea generale, il sistema di controllo interno della Società, delineato nell'ambito delle procedure aziendali e nelle altre norme societarie interne, deve essere idoneo a:

- garantire, nell'ambito dei processi aziendali, un adeguato livello di separazione di funzioni, così da ridurre la praticabilità di comportamenti **"a rischio reato"** e favorirne la tempestiva identificazione;
- assicurare l'attribuzione di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
- garantire, nell'ambito delle attività operative ed amministrativo-contabili, l'utilizzo di sistemi e procedure che assicurino la registrazione completa e accurata dei fenomeni aziendali e dei fatti della gestione;
- assicurare che la gestione delle risorse finanziarie avvenga nel pieno rispetto delle normative vigenti e che ogni movimentazione finanziaria sia preventivamente autorizzata nonché accuratamente e completamente registrata e rendicontata;
- garantire la tracciabilità delle attività di controllo e di monitoraggio effettuate sui processi operativi e sulle attività amministrativo-contabili.

2.6 Il sistema sanzionatorio

Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2 lett. e) e dall'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare che contrasti e sia idoneo a sanzionare l'eventuale violazione del Modello 231 e delle procedure aziendali ad esso riferibili, da parte dei soggetti in posizione apicale e/o dei soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, costituisce un elemento indispensabile del Modello 231 stesso e condizione essenziale per garantire la sua efficacia.

Infatti, in termini generali la previsione di sanzioni, debitamente commisurate alla violazione commessa e dotate di **"meccanismi di deterrenza"**, applicabili in caso di violazione del Modello 231 e delle procedure aziendali / Linee Guida organizzative ad esso riferibili, ha lo scopo di contribuire a garantire l'efficacia e l'effettività del Modello 231 stesso sia dell'attività di vigilanza e controllo svolta dall'organismo di vigilanza e controllo.

Aderendo alle prescrizioni del Decreto la Società ha, quindi, definito che la violazione dei principi del Codice Etico, del Modello 231 e/o nelle procedure / Linee Guida organizzative ad esso riferibili comporta, a carico dei Destinatari, l'applicazione di sanzioni. Tali violazioni, infatti, ledono il rapporto di fiducia – improntato in termini di trasparenza, correttezza, integrità e lealtà - instaurato con la Società stessa e possono determinare, quale conseguenza, l'avvio di un procedimento disciplinare a carico dei soggetti interessati e l'irrogazione di sanzioni. Ciò a prescindere dall'instaurazione di un eventuale procedimento penale o amministrativo - nei casi in cui il comportamento integri o meno una ipotesi di illecito - e dall'esito del conseguente giudizio, in quanto il Codice Etico, il Modello 231 e/o procedure aziendali / Linee Guida organizzative ad esso riferibili costituiscono precise norme di comportamento vincolanti per i Destinatari.

In ogni caso, stante l'autonomia delle violazioni del Codice Etico, del Modello 231 e/o delle procedure aziendali / Linee Guida organizzative ad esso riferibili rispetto alle violazioni delle norme che comportano la commissione di un reato o illecito amministrativo rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, la valutazione delle condotte poste in essere dai Destinatari effettuata dalla Società, può non coincidere con la valutazione del giudice in sede penale.

* * *

Le sanzioni e il relativo *iter* di contestazione delle violazioni si differenziano in relazione alla diversa categoria di Destinatario.

Lavoratori Dipendenti

Come sopra evidenziato, i comportamenti tenuti dai **lavoratori dipendenti** in violazione dei principi e delle regole comportamentali previsti nel Codice Etico, nel Modello 231 e/o nelle procedure aziendali / Linee Guida organizzative ad esso riferibili sono considerati inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi del personale dipendente, esse rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dalle norme specialistiche contenute, in particolare, nei CCNL e nei

Contratti Integrativi Aziendali di tempo in tempo applicabili, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970) ed eventuali normative speciali e/o di settore applicabili.

Il sistema disciplinare aziendale di Beintoo è, quindi, costituito dalle norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia nonché dalle disposizioni pattizie previste da CCNL e Contratti Integrativi Aziendali. Le infrazioni sono accertate ed i conseguenti procedimenti disciplinari sono avviati dalle direzioni competenti secondo l'assetto organizzativo aziendale, in conformità con la vigente normativa e con le disposizioni contenute nei CCNL e nei Contratti Integrativi Aziendali di tempo in tempo applicabili.

In ogni caso, le sanzioni contemplate dalle previsioni contrattuali vigenti (ad es. per il CCNL Metalmeccanici (Piccola Industria) - Confimi: **biasimo verbale, biasimo scritto, multa fino all'importo di 3 ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni, licenziamento disciplinare**) sono applicate tenendo conto, in particolare, della rilevanza degli obblighi violati nonché degli elementi di seguito elencati:

- della gravità della condotta e, in particolare, dell'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia evidenziata;
- del comportamento complessivo del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti sanzioni disciplinari ed alla reiterazione delle condotte;
- della posizione gerarchica e/o funzionale, del ruolo ricoperto e delle mansioni del dipendente coinvolto;
- della presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità del soggetto coinvolto e alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- dall'eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel commettere il fatto;
- di altre particolari circostanze rilevanti che accompagnano la violazione.

Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso in cui, anche in eventuale concorso con altri, si presentino le seguenti condotte:

- mancato rispetto, in generale, dei principi/regole di comportamento contenuti nel Codice Etico, nel Modello 231 e/o nelle procedure aziendali / Linee Guida organizzative allo stesso riferibili, anche con condotte omissive;
- omissioni di osservanza di norme e di condotte cogenti previste da leggi nazionali ed internazionali, che dispongano regole di organizzazione e prevenzione, che siano dirette in modo univoco al compimento di uno o più degli illeciti contemplati dal Decreto;
- omissioni di comportamenti prescritti e formulati nel Codice Etico nel Modello 231 e/o nelle procedure aziendali / Linee Guida organizzative allo stesso riferibili, che espongono la Società alle situazioni di rischio reati di cui al Decreto;
- inosservanza delle procedure / Linee Guida organizzative e/o dei processi di attuazione delle decisioni dei soggetti apicali e/o dei superiori gerarchici nelle attività organizzative ed operative;
- inosservanza delle disposizioni aziendali concernenti gli obblighi di evidenza e tracciabilità dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e di controllo degli atti, in modo da impedirne la trasparenza e la verificabilità;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure aziendali / Linee Guida organizzative;
- comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli e/o impedimento ingiustificato dell'accesso alle informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti preposti ai controlli, incluso l'organismo di vigilanza e controllo;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta e effettiva applicazione dei principi/regole di comportamento contenuti nel Codice Etico, nel Modello 231 e/o nelle procedure aziendali / Linee Guida organizzative allo stesso riferibili;
- inosservanza degli obblighi informativi verso l'organismo di vigilanza e controllo;
- violazione delle misure poste a tutela della riservatezza dell'identità di coloro che segnalino violazioni del Codice Etico, del Modello 231 (e delle procedure aziendali / Linee Guida organizzative allo stesso riferibili) ovvero di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto;
- segnalazioni infondate, effettuate con dolo o colpa grave, di violazioni del Codice Etico, del Modello 231 (e delle procedure aziendali / Linee Guida organizzative allo stesso riferibili) ovvero di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Ove le sanzioni disciplinari derivanti da violazioni del Codice Etico, del Modello 231 e/o delle procedure aziendali / Linee Guida organizzative ad esso riferibili siano applicate a dipendenti muniti di procura con potere di rappresentare la Società, l'irrogazione della sanzione può comportare la revoca della procura stessa.

Dirigenti

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria: pertanto, il rispetto da parte dei dirigenti della Società dei principi e delle disposizioni previste dal Codice Etico, dal Modello 231 e/o dalle procedure aziendali / Linee Guida organizzative ad esso riferibili e l'obbligo a che gli stessi facciano rispettare tali principi e prescrizioni è elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale.

Anche in questo caso, trattandosi di un rapporto di lavoro subordinato, le eventuali infrazioni sono accertate ed i conseguenti procedimenti disciplinari sono avviati dalle direzioni competenti sulla base dell'assetto organizzativo aziendale, secondo quanto previsto per i dirigenti nel CCNL Dirigenti Aziende del Terziario ed in conformità con la vigente normativa.

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, di quanto previsto dal Codice Etico, dal Modello 231 e/o dalle procedure aziendali / Linee Guida organizzative ad esso riferibili o di adozione, nell'espletamento di attività nelle “**aree di attività a rischio**” di comportamenti non conformi – anche in termini omissivi – alle prescrizioni del Codice Etico, del Modello 231 e/o delle procedure aziendali / Linee Guida organizzative ad esso riferibili ovvero nell'ipotesi in cui il dirigente consenta che soggetti a lui sottoposti gerarchicamente adottino comportamenti non conformi alle suddette prescrizioni, la Società provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le sanzioni più idonee rispetto alla gravità della condotta commessa, in conformità alla natura del rapporto dirigenziale come risultante anche dalla normativa vigente e dal CCNL Dirigenti di Aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi (a partire dalla censura scritta sino ad arrivare, nei casi più gravi, al licenziamento con o senza preavviso, in particolare laddove il comportamento posto in essere concretizzi una grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro e, in particolare, di quello fiduciario, così da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria di tale rapporto).

Ove le sanzioni disciplinari derivanti dalla violazione del Codice Etico, del Modello 231 e/o delle procedure aziendali / Linee Guida organizzative ad esso riferibili siano applicate a dirigenti muniti di procura con potere di rappresentare la Società, l'irrogazione della sanzione può comportare la revoca della procura stessa.

Collaboratori, fornitori e/o soggetti aventi relazioni d'affari con la Società

La Società ritiene che ogni comportamento posto in essere da soggetti esterni alla Società che possa comportare il rischio di commissione di uno degli illeciti cui si riferisce il Decreto, sia da censurare. Pertanto, per quanto riguarda i **collaboratori, i fornitori e/o i soggetti aventi relazioni d'affari** con le società del Gruppo Mediaset, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alle stesse, l'inosservanza delle norme del Codice Etico, del Modello 231 e/o delle procedure aziendali / Linee Guida organizzative ad esso riferibili costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, e può quindi comportare – nei casi più gravi - la risoluzione del contratto e/o la revoca dell'incarico nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società.

Amministratori e sindaci

La Società valuta con estrema attenzione le violazioni del Codice Etico, del Modello 231 e/o delle procedure aziendali / Linee Guida organizzative ad esso riferibili poste in essere da soggetti apicali, in quanto essi rappresentano il vertice della Società e ne manifestano l'immagine verso i dipendenti, gli azionisti, i creditori e il mercato. La creazione ed il consolidamento di un'etica aziendale basata sui valori di correttezza, lealtà e trasparenza presuppone, infatti, che tali valori siano fatti propri e rispettati **in primis** da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano nell'ambito della Società.

Pertanto, in caso di violazione, da parte degli **amministratori e/o dei sindaci**, dei principi e delle disposizioni del Codice Etico, del Modello 231 e/o delle procedure aziendali / Linee Guida organizzative ad esso riferibili, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con tali disposizioni, gli organi sociali competenti provvederanno ad assumere le misure di tutela di volta in volta più opportune, nell'ambito di quelle previste dalla normativa di tempo in tempo vigente, ivi compresa la revoca della delega e/o del mandato conferiti al soggetto interessato.

Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela, è fatta comunque salva la facoltà della Società di avvalersi delle misure previste a suo favore dal Codice Civile (azioni di responsabilità e/o risarcitorie).

Nel caso in cui le violazioni siano poste in essere da un soggetto apicale che rivesta, altresì, la qualifica di lavoratore subordinato, troveranno applicazione – in aggiunta e non in sostituzione – anche le azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società.

Organismo di Vigilanza e Controllo

Con riferimento ai componenti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo, nel caso in cui il rapporto con la Società sia di lavoro subordinato, si applicherà quanto previsto nei paragrafi dedicati ai “**lavoratori dipendenti**” e/o ai “**dirigenti**”; nel caso in cui, invece, il rapporto sia di collaborazione/consulenza, varrà quanto indicato nel paragrafo dedicato ai “**collaboratori**”.

2.7 L'Organismo di vigilanza e controllo

L'art. 6, l° comma, lett. b) e d) del Decreto, nel ricondurre l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto, ha previsto l'obbligatoria istituzione di un organismo dell'ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231) sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia del costante aggiornamento dello stesso.

Il conferimento di questi compiti a tale organismo ed il corretto, puntuale ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero della responsabilità per l'ente. Nel rispetto del principio di effettività: al di là dell'individuazione formale, l'organismo deve essere posto nelle condizioni di assolvere realmente i complessi e delicati compiti che il Decreto gli attribuisce

Ai fini di un'effettiva ed efficace attuazione del Modello 231, tale organismo di vigilanza e controllo deve avere le caratteristiche che seguono.

- (i) **Autonomia ed indipendenza** – sono requisiti fondamentali affinché tale organismo non sia coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività ispettiva e di controllo; la posizione di tale organismo all'interno dell'ente, infatti, deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente (e, in particolare, dell'organo dirigente e dei soggetti apicali). Qualora poi l'organismo abbia una composizione collegiale mista (ovvero con la presenza anche di soggetti interni all'ente) il grado di indipendenza dell'organismo non può che essere valutato nella sua globalità.
- (ii) **Professionalità** – consiste nel bagaglio di conoscenze e tecniche che devono essere possedute dall'organismo per poter svolgere adeguatamente ed efficacemente l'attività assegnata; l'organismo, infatti, deve possedere competenze specifiche anche con riguardo alle attività ispettive e di analisi del sistema di controllo, necessarie per l'espletamento delle delicate funzioni ad esso attribuite nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria ed aziendale; tali caratteristiche, unite ai requisiti di autonomia ed indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.
- (iii) **Continuità d'azione** – l'organismo deve rappresentare una struttura dedicata, che - con i necessari poteri ispettivi e di controllo – provvede costantemente alla vigilanza del rispetto del Modello 231, a curarne l'attuazione ed assicurarne il periodico aggiornamento.

In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001 ed in relazione alle dimensioni e alle attività svolte dalla Società, pertanto, l'organismo di vigilanza e controllo di Beintoo (qui, di seguito, definito "**Organismo di Vigilanza e Controllo**") è un organismo monocratico, nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo le logiche e i criteri *infra* descritti, ed è composto da un componente esterno alla Società.

Tale scelta è stata ritenuta idonea in quanto risponde all'esigenza di affidare tale ruolo e responsabilità a soggetti che garantiscano appieno l'effettiva autonomia ed indipendenza di cui l'Organismo di Vigilanza e Controllo deve necessariamente disporre. In ogni caso, l'individuazione dei componenti viene di volta in volta valutata tenuto conto delle specifiche caratteristiche della Società, dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale nonché delle indicazioni espresse da parte della dottrina e delle associazioni di categoria.

La Società non ha ritenuto opportuno affidare le funzioni di organismo di vigilanza e controllo ex D. Lgs. 231/2001 al Collegio Sindacale.

Requisiti

I componenti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo di Beintoo devono possedere requisiti di onorabilità – analoghi a quelli degli amministratori della Società - e di professionalità adeguati al ruolo da ricoprire e devono essere esenti da cause di incompatibilità e motivi di conflitto di interesse con altre funzioni e/o incarichi aziendali tali che possano minarne l'autonomia, l'indipendenza e la libertà di azione e di giudizio. La sussistenza e la permanenza di tali requisiti soggettivi devono essere, di volta in volta, accertate dal Consiglio di Amministrazione della Società sia preventivamente rispetto alla nomina sia periodicamente - almeno una volta all'anno - durante tutto il periodo in cui i componenti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo resteranno in carica. Costituisce, inoltre, causa di ineleggibilità o di revoca per giusta causa dei componenti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo la sentenza di condanna (o di patteggiamento) non irrevocabile, con particolare riferimento agli illeciti previsti dal Decreto.

Nomina, durata e revoca

L'Organismo di Vigilanza e Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione di Beintoo e, di norma, dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato o fino a diversa scadenza, se così definito nella delibera consiliare di nomina.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo alla scadenza del mandato può essere rinominato.

Al fine di garantirne la piena autonomia ed indipendenza, l'Organismo di Vigilanza e Controllo riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il venir meno anche di uno solo dei requisiti di onorabilità, professionalità, assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse di cui al precedente paragrafo, in costanza di mandato, determina la decadenza dell'incarico.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo è di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società. In caso di revoca o decadenza, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del componente revocato o decaduto, previo accertamento dei requisiti soggettivi sopra indicati. L'Organismo di Vigilanza e Controllo decade per la revoca o decadenza di tutti i suoi componenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione della Società provvede, senza indugio, alla sua ricostituzione.

Compiti ed attribuzioni

Nello svolgimento della sua attività, l'Organismo di Vigilanza e Controllo – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - è supportato principalmente dall'Office Manager & HR Specialist e può avvalersi – laddove necessario - del supporto di altre funzioni aziendali, ovvero di consulenti esterni con specifiche professionalità.

All'Organismo di Vigilanza e Controllo sono conferite le seguenti attribuzioni:

- (i) vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Codice Etico, del Modello 231 e/o delle procedure aziendali / Linee Guida organizzative ad esso riferibili da parte dei Destinatari, rilevando e segnalando le eventuali inadempienze e/o scostamenti comportamentali e i settori che risultano più a rischio, in considerazione delle violazioni verificatesi;
- (ii) vigilare sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello 231 di prevenire ed impedire la commissione degli illeciti di cui al D. Lgs. 231/2001, in relazione alle singole strutture aziendali e alla concreta attività svolta;
- (iii) garantire il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità, efficacia e funzionalità del Modello 231;
- (iv) vigilare sull'opportunità di procedere ad un aggiornamento del Modello 231, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento e/o integrazione dello stesso in relazione a mutate condizioni normative, modifiche dell'assetto organizzativo aziendale e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa ovvero in caso di significative violazioni delle prescrizioni del Codice Etico, del Modello 231 e/o delle procedure aziendali / Linee Guida organizzative ad esso riferibili;
- (v) acquisire presso tutti i Destinatari del Modello 231 la documentazione aziendale e le informazioni ritenute utili per assolvere ai propri compiti e alle proprie responsabilità;
- (vi) verificare che siano svolte opportune iniziative di informazione e formazione dei Destinatari sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Codice Etico, nel Modello 231 e/o nelle procedure aziendali / Linee Guida organizzative ad esso riferibili, anche sulla base delle richieste di chiarimento e delle segnalazioni di volta in volta pervenute;
- (vii) verificare l'adeguatezza delle iniziative di informazione e formazione svolte sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Codice Etico, nel Modello 231 e/o nelle procedure aziendali / Linee Guida organizzative ad esso riferibili, nonché del livello di conoscenza acquisito dai Destinatari, con particolare riferimento a coloro che operano nell'ambito delle **"aree di attività a rischio reato"**;
- (viii) svolgere una periodica attività di **reporting** nei confronti degli organi sociali;
- (ix) raccogliere, elaborare e conservare le segnalazioni e le informazioni rilevanti trasmesse dalle varie funzioni aziendali con riferimento al Modello 231 e alle procedure aziendali / Linee Guida organizzative ad esso riferibili e conservare le risultanze dell'attività effettuata e la relativa reportistica.

Allo scopo di assolvere alle proprie responsabilità, l'Organismo di Vigilanza e Controllo può, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad atti di verifica riguardo all'applicazione del Modello 231 e/o delle procedure aziendali / Linee Guida organizzative ad esso riferibili, esercitabili anche disgiuntamente da ciascuno dei suoi componenti.

In particolare, sono previste:

- (i) **verifiche su specifiche operazioni aziendali:** a tal fine l'Organismo di Vigilanza e Controllo procederà periodicamente ad una verifica degli atti e/o dei contratti e, in generale, dei documenti aziendali riguardanti le **"aree di attività a rischio reato"**, secondo tempi e modalità dallo stesso individuate;
- (ii) **verifiche sulle procedure/regole di comportamento adottate:** a tal fine l'Organismo di Vigilanza e Controllo procederà periodicamente ad una verifica sull'efficacia e sull'effettiva attuazione delle procedure/regole di comportamento/ Linee Guida organizzative riferibili al Modello 231.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche normative e/o organizzative di volta in volta intervenute nonché all'accertamento dell'esistenza di nuove **"aree di attività a rischio reato"** ovvero in caso di significative violazioni delle prescrizioni del Codice Etico, del Modello 231 e/o delle procedure aziendali / Linee Guida organizzative ad esso riferibili, evidenzia alle funzioni aziendali competenti l'opportunità che la Società proceda ai relativi adeguamenti ed aggiornamenti del Modello 231 e/o delle relative procedure / Linee Guida organizzative ovvero intraprenda iniziative e/o azioni correttive.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo verifica, attraverso attività di **follow-up**, che le eventuali azioni correttive raccomandate vengano intraprese dalle funzioni aziendali competenti.

In presenza di problematiche interpretative e/o di quesiti sul Codice Etico, sul Modello 231 e/o sulle procedure aziendali / Linee Guida organizzative ad esso riferibili, i Destinatari possono rivolgersi all'Organismo di Vigilanza e Controllo per i chiarimenti opportuni.

Ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e controllo assegnate, all'Organismo di Vigilanza e Controllo è attribuita annualmente un'adeguata disponibilità finanziaria, di volta in volta aggiornata a seconda delle specifiche esigenze determinatesi,

allo scopo di consentirgli lo svolgimento delle attribuzioni sopra descritte con piena autonomia economica e gestionale.

Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e Controllo

L'Organismo di Vigilanza e Controllo si riunisce periodicamente e ogni qual volta ne ravvisi la necessità.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale sottoscritto dall'Organismo di Vigilanza.

Nel caso di Organismo di Vigilanza in composizione collegiale, le riunioni dell'Organismo di Vigilanza e Controllo sono validamente costituite con la presenza dei suoi componenti. L'Organismo di Vigilanza e Controllo assume validamente le proprie decisioni a maggioranza.

È facoltà dell'Organismo di Vigilanza e Controllo nominare un segretario, scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo ha facoltà di disciplinare in un apposito regolamento, dallo stesso redatto ed approvato, ogni aspetto operativo riguardante il suo funzionamento.

Flussi informativi verso gli organi sociali

Con riferimento all'attività di **reporting** nei confronti degli organi sociali, l'Organismo di Vigilanza e Controllo provvede a relazione con cadenza almeno semestrale, predisponendo apposite relazioni scritte, il Consiglio di Amministrazione, in merito all'attuazione del Modello 231 e il Collegio Sindacale.

Allo scadere del proprio incarico, l'Organismo di Vigilanza e Controllo - laddove lo reputi opportuno - redige per gli organi sociali una relazione di fine mandato.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo può essere consultato in qualsiasi momento dagli organi sopra citati per riferire in merito al funzionamento del Modello 231 o a situazioni specifiche o, in caso di particolari necessità, può informare direttamente - e su propria iniziativa - gli organi sociali.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e Controllo

I Destinatari del Modello 231 sono tenuti a fornire le informazioni richieste dall'Organismo di Vigilanza e Controllo secondo i contenuti, le modalità e la periodicità di volta in volta definiti dallo stesso. A tal fine l'Organismo di Vigilanza e Controllo predispose un apposito documento, denominato "**Documento Flussi Informativi**" e lo invia alle funzioni aziendali interessate.

Gli obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e Controllo rappresentano un utile strumento a favore di quest'ultimo per svolgere le attività di vigilanza sull'efficacia del Modello 231 e di accertamento **ex post** delle cause che possono aver consentito il verificarsi di un illecito.

I Destinatari, inoltre, trasmettono senza indugio all'Organismo di Vigilanza e Controllo le informazioni concernenti i provvedimenti provenienti dalla magistratura, dalla Polizia Giudiziaria o da altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine o giudiziaria per una delle fattispecie di illecito rilevanti ai sensi del Decreto riguardanti la Società e/o i Destinatari.

Ogni informazione e segnalazione raccolta dall'Organismo di Vigilanza e Controllo viene custodita sotto la sua responsabilità, secondo regole, criteri e condizioni di accesso ai dati idonee a garantire l'integrità e la riservatezza.

L'eventuale violazione degli obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e Controllo posti a carico dei Destinatari può determinare l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al paragrafo 2.6 che precede.

Per le finalità informative di cui sopra (nonché per chiarimenti e/o informazioni ovvero per la segnalazione di violazioni o di condotte illecite, come indicato nel paragrafo 2.8 che segue), l'Organismo di Vigilanza e Controllo dispone anche di un indirizzo specifico di posta elettronica (odv231@beintoo.com), accessibile esclusivamente dai membri dello stesso e – se nominato – dal segretario.

2.8 Segnalazione di violazioni e condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01

In data 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge n. 179 del 30 novembre 2017, che prevede "**disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato**".

Detta Legge ha introdotto i commi **2 bis**, **2 ter** e **2 quater** all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

In particolare, il comma **2 bis** dispone che i modelli di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001 debbano prevedere:

(i) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati dall'art. 5, comma 1, lettere a) e b) del Decreto, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente medesimo, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito dell'esercizio delle funzioni svolte; il / i canale / i deve/devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

(ii) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, attraverso modalità informatiche, la riservatezza dell'entità del segnalante;

(iii) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, sia diretti che indiretti, nei confronti del segnalante per qualsiasi motivo collegato direttamente o indirettamente alla segnalazione;

(iv) sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante e di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Il comma 2 **ter** dell'art. 6 introduce la possibilità di denunciare l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni. La denuncia può essere effettuata (ad opera del segnalante o dell'organizzazione sindacale indicata dal medesimo) all'Ispektorato Nazionale del Lavoro.

Il comma 2 **quater** del medesimo articolo, infine, sancisce la nullità del licenziamento distortivo o discriminatorio del segnalante, nonché la nullità del mutamento di mansioni ex art. 2103 Cod. Civ. e di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del soggetto segnalante. Inoltre è stato previsto l'onere in capo al datore di lavoro di dimostrare, qualora sussistano controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro sorte successivamente alla segnalazione, che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione medesima.

La Società, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 comma 2 **bis** del D. Lgs. 231/2001, ha pertanto adottato la "Procedura Whistleblowing – Gestione del sistema di segnalazione delle violazioni ex d.lgs. 231/2001".

2.9 Informazione e formazione

La Società definisce un piano di comunicazione e formazione volto ad assicurare un'ampia divulgazione ai Destinatari dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Modello 231 e/o nelle procedure/regole di comportamento aziendali/Linee Guida organizzative ad esso riferibili, con modalità idonee a garantirne la conoscenza effettiva da parte degli stessi, avendo cura di operare una necessaria diversificazione di approfondimento a seconda dei ruoli, delle responsabilità e dei compiti attribuiti nonché dell'ambito di attività in cui i singoli Destinatari operano. Tale piano è gestito dalle competenti funzioni aziendali che si coordinano con l'Organismo di Vigilanza e Controllo.

* * *

Comunicazioni

La Società ha previsto specifiche modalità di diffusione del Modello 231 e/o delle procedure / regole di comportamento / Linee Guida organizzative ad esso riferibili, ai Destinatari interni alla Società che consentano la tracciabilità della consultazione. La Parte Generale del Modello 231 è, inoltre, pubblicato sul sito internet della Società.

L'adozione e gli aggiornamenti del Modello 231 sono comunicati e diffusi anche ai soggetti esterni all'azienda (quali collaboratori, fornitori, etc., comunque rientranti nella definizione di Destinatari). L'impegno formale da parte dei suddetti soggetti al rispetto dei principi del Codice Etico e del Modello 231 e delle procedure aziendali / Linee Guida organizzative ad esso riferibili sono documentati attraverso la predisposizione di specifiche clausole contrattuali debitamente sottoposte ed accettate dalle controparti.

* * *

Diffusione, comunicazione e formazione

L'adeguata formazione e la costante/periodica informazione del personale in ordine ai principi e alle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo rappresentano fattori di grande importanza per la corretta ed efficace attuazione del sistema di prevenzione aziendale.

I Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello Organizzativo e delle modalità attraverso le quali la Società ha inteso perseguirli, approntando un adeguato sistema di procedure e controlli.

Comunicazione Iniziale

L'adozione del Modello Organizzativo è comunicata a tutti i Destinatari al momento dell'adozione stessa. Alle risorse di nuovo inserimento viene consegnato un set informativo contenente il presente documento "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001" con i relativi allegati. L'avvenuta consegna della documentazione di cui sopra dovrà risultare da meccanismi – anche informatici – atti a comprovarne l'effettiva ricezione; in ottemperanza alla normativa vigente in materia di diritto del lavoro il Modello potrà essere affisso in un luogo accessibile a tutti.

La comunicazione relativa ad eventuali modifiche del Modello Organizzativo

Ogni modifica del Modello Organizzativo deve essere comunicata ai Destinatari, con illustrazione delle modifiche stesse, mediante meccanismi – anche informatici – atti a comprovarne l'effettiva e consapevole ricezione della comunicazione.

Formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto Legislativo è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'aver o meno funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare, il livello di formazione e di informazione del personale della Società avrà un maggior grado di approfondimento con riguardo a coloro che operano nelle aree di attività a rischio.

Rientrano nella formazione, oltre a corsi specifici, anche il ricorso a strumenti di divulgazione, quali, a titolo esemplificativo, occasionali e-mail di aggiornamento o note informative interne.

In ogni caso, successivamente alla formale adozione del Modello Organizzativo da parte della Società, sarà tenuto un corso introduttivo generale finalizzato ad illustrare il quadro normativo di riferimento, i principi di riferimento del Modello Organizzativo, gli obblighi informativi e le regole comportamentali da seguire nelle aree a rischio.

Il programma di formazione potrà essere realizzato con modalità che permettano, tra l'altro, di aggiornare tutti Destinatari in merito alle novità, alle integrazioni della normativa e del Modello Organizzativo.

Per i neoassunti operanti nelle aree di attività a rischio, saranno previsti specifici momenti di formazione, previo accordo con il relativo responsabile gerarchico.

La partecipazione obbligatoria ai momenti formativi sarà formalizzata attraverso la richiesta, anche eventualmente in modalità elettronica, della firma di presenza.

La mancata partecipazione senza giustificato motivo potrà essere valutata dalla Società quale violazione del Modello Organizzativo.

L'attività di formazione è gestita e monitorata dalla competente funzione aziendale ed è adeguatamente documentata.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo verifica periodicamente, anche attraverso flussi dati ed informazioni forniti periodicamente dalla funzione aziendale di cui sopra, lo stato di attuazione del piano di formazione e, se del caso, può richiedere controlli specifici sull'attuazione dei piani di formazione, e sul livello di conoscenza e comprensione acquisito dai Destinatari.

(III)

ALLEGATO A

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa

delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Capo I

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Art. 1. Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Art. 2. Principio di legalità

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Art. 3. Successione di leggi

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Art. 4. Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Art. 5. Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
 - a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
 - a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
 - b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
 - c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
 - e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono⁹:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2 lettera e) sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.

⁹ Comma introdotto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 (recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato")

2-ter: L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispezzato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo¹⁰.

2-quater: Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa¹¹.

3) I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)¹².

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Art. 7. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 8. Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;

b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II **Sanzioni in generale**

Art. 9. Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

a) la sanzione pecuniaria;

b) le sanzioni interdittive;

c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

¹⁰ Comma introdotto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179

¹¹ Comma introdotto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179

¹² Comma inserito dall'art. 14, comma 12, L. 12 novembre 2011, n. 183.

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10. Sanzione amministrativa Pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 (lire cinquecentomila) ad un massimo di euro 1.549 (lire tre milioni).
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 11. Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di euro 103 (lire duecentomila).

Art. 12. Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a euro 103.291 (lire duecento milioni) se:
 - a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329 (lire venti milioni).

Art. 13. Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
 - b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni¹³
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Art. 14. Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

¹³ Comma così modificato dall'art. 1 comma 9 della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Art. 15. Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
 - b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.
5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Art. 16. Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Art. 17. Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Art. 18. Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove

l'ente ha la sede principale¹⁴.

3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Art. 19. Confisca

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art. 20. Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Art. 21. Pluralità di illeciti

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Art. 22. Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione

4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Art. 23. Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III

Responsabilità amministrativa da reato¹⁵

Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture¹⁶

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.¹⁷

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2

¹⁴ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 218, L. 23 dicembre 2009, n. 191.

¹⁵ Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, a decorrere dal 16 aprile 2002. Precedentemente la rubrica era la seguente: "Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale".

¹⁶ La rubrica è stata integrata dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 1, D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale". Precedentemente la rubrica era la seguente: "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico".

¹⁷ Il presente comma è stato integrato dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 2, D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

della legge 23 dicembre 1986, n. 898¹⁸.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati¹⁹

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter; 617-quater; 617-quinquies, 635-bis,

635-ter; 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote²⁰.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105²¹ si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata²²

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione e abuso d'ufficio²³

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, e 346 bis²⁴ del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale²⁵.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter; comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter; comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote²⁶.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è

18 Il presente comma è stato inserito dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 3, D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

19 Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, L. 18 marzo 2008, n. 48, in vigore dal 5 aprile 2008.

20 Il presente comma era stato modificato dall'art. 9, comma 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 15 ottobre 2013, n. 119).

21 Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 11-bis, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133.

22 Articolo inserito dall'art. 2, comma 29, L. 15 luglio 2009, n. 94.

23 Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 77, lett. a), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190 e successivamente integrata dall'art. 5, comma 1, lett. b, n. 1., D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

24 Comma così modificato dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

25 Comma così modificato dall'art. 5, lett. b, n. 2, D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

26 Comma così modificato dall'art. 1, comma 77, lett. a), n. 2), L. 6 novembre 2012, n. 190.

stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b²⁷.

5bis. Se prima della sentenza di primo grado, l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili, ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2²⁸.

Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento²⁹

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 25-bis. I. Delitti contro l'industria e il commercio³⁰

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 25-ter. Reati societari³¹

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo

²⁷ Comma così modificato dalla Legge 9 gennaio 2019 n. 3, comma 9.

²⁸ Comma inserito dalla Legge 9 gennaio 2019, n.3, comma 9.

²⁹ Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409.

³⁰ **Articolo inserito dall'art. 15, comma 7, lett. b), L. 23 luglio 2009, n. 99.**

³¹ Articolo inserito dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, a decorrere dal 16 aprile 2002, con le modalità previste dall'art. 5, dello stesso D.Lgs. 61/2002. Successivamente modificato, da ultimo dal D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di aggrottaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2365 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Art. 25-quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico³²

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Art. 25-quater.1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili³³

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi

³² Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, L. 14 gennaio 2003, n. 7.

³³ Articolo inserito dall'art. 8, comma 1, L. 9 gennaio 2006, n. 7.

dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale³⁴

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603 bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter; primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater: I, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter; terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater: I, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-sexies Abusi di mercato³⁵

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro³⁶

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio³⁷

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter: I del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 25-octies. I Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti³⁸

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si

34 Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, L. 11 agosto 2003, n. 228.

35 Articolo inserito dall'art. 9, comma 3, L. 18 aprile 2005, n. 62.

36 Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, L. 3 agosto 2007, n. 123 e, successivamente, così sostituito dall'art. 300, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

37 Articolo inserito dall'art. 63, comma 3, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

38 Articolo inserito dall'art. 3, D.Lgs. 08.11.2021, n. 184 con decorrenza dal 14.12.2021.

applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter; la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter; nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore³⁹

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria⁴⁰

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 25-undecies. Reati ambientali⁴¹

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater; la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

l-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta

³⁹ Articolo inserito dall'art. 15, comma 7, lett. c), L. 23 luglio 2009, n. 99.

⁴⁰ Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

⁴¹ Articolo inserito dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n.

549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno

2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3,

del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare⁴²

1-In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-terza 5 del Testo Unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 12, comma 5 del Testo Unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 per una durata non inferiore a un anno.

Art. 25-terdecies. Razzismo e xenofobia⁴³

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste nell'art. 9, comma 2, per una durata minima non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività di cui all'art. 16, comma 3.

Art. 25-quaterdecies. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati⁴⁴

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Art. 25-quinquiesdecies. Reati tributari⁴⁵

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

⁴² Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

⁴³ Articolo inserito dall'art. 5, comma 2 della Legge 20 novembre 2017, n. 167.

⁴⁴ Articolo introdotto dall'art. 5 della Legge 3 maggio 2019, n. 39.

⁴⁵ Articolo introdotto dall'art. 39 della Legge 19 dicembre 2019, n. 157 "Conversione in legge del Decreto legge 26 ottobre n. 124 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili".

- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattro- cento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-**quater**, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote⁴⁶.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-**bis**, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo⁴⁷.
3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-**bis** e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)⁴⁸.

Art. 25-sexiesdecies. Contrabbando⁴⁹

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 25 septiesdecies. Delitti contro il patrimonio culturale⁵⁰

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 -duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-ocies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Articolo 25 octiesdecies. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici⁵¹

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 26. Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Capo II

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I

Responsabilità patrimoniale dell'ente

Art. 27. Responsabilità patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo

⁴⁶ Comma inserito dall'art. dall'art. 5, comma 1, lett. c, D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

⁴⁷ Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c), n. 2, D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

⁴⁸ Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c), n. 3, D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

⁴⁹ Articolo introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. d), D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

⁵⁰ Articolo introdotto dall'art. 3, L. 09.03.2022, n. 22 con decorrenza dal 23.03.2022.

⁵¹ Articolo introdotto dall'art. 3, L. 09.03.2022, n. 22 con decorrenza dal 23.03.2022.

comune.

2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II Vicende modificative dell'ente

Art. 28. Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Art. 29. Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Art. 30. Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Art. 31. Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Art. 32. Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.

3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Art. 33. Cessione di azienda

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

Capo III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 34. Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 35. Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II

Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36. Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Art. 37. Casi di improcedibilità

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Art. 38. Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
 - a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
 - b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
 - c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Art. 39. Rappresentanza dell'ente

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
 - a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
 - b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
 - c) la sottoscrizione del difensore;
 - d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

Art. 40. Difensore di ufficio

I. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

Art. 41. Contumacia dell'ente

I. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

Art. 42. Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

I. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 43. Notificazioni all'ente

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.
4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III **Prove**

Art. 44. Incompatibilità con l'ufficio di testimone

I. Non può essere assunta come testimone:

- a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
 - b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV **Misure cautelari**

Art. 45. Applicazione delle misure cautelari

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo

9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.

3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Art. 46. Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Art. 47. Giudice competente e procedimento di applicazione

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.

3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Art. 48. Adempimenti esecutivi

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Art. 49. Sospensione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.

4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Art. 50. Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Art. 51. Durata massima delle misure cautelari⁵²

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno.

2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi.

3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data di notifica dell'ordinanza.

4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Art. 52. Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.

⁵² L'art. 51 è stato modificato dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3, comma 9.

2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Art. 53. Sequestro preventivo

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter; 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 8953.

Art. 54. Sequestro conservativo

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V

Indagini preliminari e udienza preliminare

Art. 55. Annotazione dell'illecito amministrativo

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.

2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

Art. 56. Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Art. 57. Informazione di garanzia

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 58. Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Art. 59. Contestazione dell'illecito amministrativo

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di

53 Comma aggiunto dall'art. 12, comma 5-bis, DL 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125

legge e delle fonti di prova.

Art. 60. Decadenza dalla contestazione

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

Art. 61. Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della

sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

SEZIONE VI **Procedimenti speciali**

Art. 62. Giudizio abbreviato

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.

3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Art. 63. Applicazione della sanzione su richiesta

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Art. 64. Procedimento per decreto

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

SEZIONE VII

Giudizio

Art. 65. Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Art. 66. Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art. 67. Sentenza di non doversi procedere

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

Art. 68. Provvedimenti sulle misure cautelari

1. Quando pronuncia una delle sentenze di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Art. 69. Sentenza di condanna

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

Art. 70. Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.

2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII

Impugnazioni

Art. 71. Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Art. 72. Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovane, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Art. 73. Revisione delle sentenze

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX

Esecuzione

Art. 74. Giudice dell'esecuzione

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:
 - a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
 - b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
 - c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
 - d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 75. Esecuzione delle sanzioni pecuniarie⁵⁴

1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie.
2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 76. Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Art. 77. Esecuzione delle sanzioni interdittive

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Art. 78. Conversione delle sanzioni interdittive

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Art. 79. Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità

⁵⁴ Articolo abrogato dall'art. 299, comma 1, DPR 30 maggio 2002, n. 115.

del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.

3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Art. 80. Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative⁵⁵

Art. 81. Certificati dell'anagrafe⁵⁶

Art. 82. Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati⁵⁷

Capo IV DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO

Art. 83. Concorso di sanzioni

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Art. 84. Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Art. 85. Disposizioni regolamentari

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

- a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
- b) i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale⁵⁸;
- c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

⁵⁵ Articolo abrogato dall'art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

⁵⁶ Articolo abrogato dall'art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

⁵⁷ Articolo abrogato dall'art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

⁵⁸ Articolo abrogato dall'art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.



4. ALLEGATO B

I REATI PRESUPPOSTO

4.1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01

Art. 314 c.p. – Peculato⁵⁹

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi⁶⁰.

2. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Il delitto si configura qualora un Pubblico Ufficiale si appropri di denaro ovvero di altra cosa mobile altrui di cui sia venuto in possesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Sanzioni pecuniarie: da 25.800 a € 309.800

Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui⁶¹

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000⁶².

Il delitto si configura qualora un Pubblico Ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, mediante profitto dell'errore altrui, riceva o ritenga indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

Sanzioni pecuniarie⁶³: da 25.800 a € 309.800

Art. 316-bis c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Commette il reato di malversazione di erogazioni pubbliche il soggetto che riceve contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, dallo Stato o da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee, ma poi intenzionalmente utilizza tali erogazioni pubbliche per finalità diverse da quelle in ragione delle quali sono state ottenute. Ciò che viene tutelato da questa norma, quindi, è la corretta gestione delle risorse pubbliche. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque; si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante gravità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da € 51.600 a € 929.400

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche

1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.⁶⁴ La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000⁶⁵

⁵⁹ Articolo inserito nel novero delle ipotesi di reato contemplate dall'art. 25 D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 dall'art. 5 comma 1 lett. b), n. 2, D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁶⁰ Per il primo comma si applica la sanzione fino a 200 quote quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

⁶¹ Articolo inserito nel novero delle ipotesi di reato contemplate dall'art. 25 D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 dall'art. 5 comma 1 lett. b), n. 2, D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁶² Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁶³ Si applica la sanzione fino a 200 quote quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea

⁶⁴ Periodo aggiunto dall'art. 1 comma 1 lettera (l della Legge 9 gennaio 2019 n. 3 (in vigore dal 31 gennaio 2019).

⁶⁵ Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (in vigore dal 30 luglio 2020).

2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Il delitto si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante gravità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da € 51.600 a € 929.400

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 317 c.p. – Concussione

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.*⁶⁶

Il delitto si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200

Sanzioni interdittive:

- da 4 anni a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a)⁶⁷;
- da 2 anni a 4 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)⁶⁸;
- da 3 mesi a 24 mesi se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi⁶⁹.

Artt. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

*Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.*⁷⁰

Il delitto si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o una persona incaricata di pubblico servizio, per compiere un atto del suo ufficio, riceva, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta o ne accetti la promessa.

Sanzioni pecuniarie: da 25.800 a € 309.800

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

*Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.*⁷¹

Il delitto si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o una persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.), per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto contrario ai doveri del suo ufficio, riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa. Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.) sono da prevedersi nel caso in cui il fatto abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione pubblica.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 929.400

Sanzioni interdittive:

- da 4 anni a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a)⁷²;

⁶⁶ Articolo così sostituito dall'art. 3 l. 27 maggio 2015, n. 69. Il testo dell'articolo, come da ultimo sostituito dall'art. 1 comma 75 lett. d) l. 6 novembre 2012, n. 190, era il seguente: «Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

⁶⁷ Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 Dlgs. 8 giugno 2001 n. 231 come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 2 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

⁶⁸ Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 Dlgs. 8 giugno 2001 n. 231 come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 2 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

⁶⁹ Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 bis Dlgs. 8 giugno 2001 n. 231 introdotto dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 3 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

⁷⁰ Le parole «da uno a sei anni» sono state sostituite dalle parole «da tre a otto anni» dall'art. 1 comma 1 lett. n) Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

⁷¹ Le parole «da sei a dieci anni» sono state sostituite alle parole «da quattro a otto anni» dall'art. 1 comma 1 lett. f) Legge 27 maggio 2015, n. 69.

⁷² Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 Dlgs. 8 giugno 2001 n. 231 come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 2 Legge 19 gennaio 2019 n. 3.

- da 2 anni a 4 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)⁷³;
- da 3 mesi a 24 mesi se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi⁷⁴.

Art. 319-bis c.p. - Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200

Sanzioni interdittive:

- da 4 anni a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a)⁷⁵;
- da 2 anni a 4 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)⁷⁶;
- da 3 mesi a 24 mesi se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi⁷⁷.

Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari

1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.⁷⁸

2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni⁷⁹; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.⁸⁰

Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente.

Il delitto si configura nel caso in cui i fatti descritti negli artt. 318 e 319 (corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio) siano stati commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Per il primo comma

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 929.400

Sanzioni interdittive:

- da 4 anni a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a)⁸¹;
- da 2 anni a 4 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)⁸²;
- da 3 mesi a 24 mesi se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi⁸³.

Per il secondo comma

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200

Sanzioni interdittive:

- da anni a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a)⁸⁴;

⁷³ Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 2 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

⁷⁴ Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 bis d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 introdotto dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 3 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

⁷⁵ Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 2 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

⁷⁶ Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 2 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

⁷⁷ Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 bis d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 introdotto dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 3 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

⁷⁸ Le parole «da sei a dodici anni» sono state sostituite alle parole «da quattro a dieci anni» dall'art. 1 comma 1 lett. g) n. 1 Legge 27 maggio 2015, n. 69.

⁷⁹ Le parole «da sei a quattordici anni» sono state sostituite alle parole «da cinque a dodici anni» dall'art. 1 comma 1 lett. g) n. 2 Legge 27 maggio 2015 n. 69.

⁸⁰ Le parole «da otto a venti anni» sono state sostituite alle parole «da sei a venti anni» dall'art. 1 comma 1 lett. g) n. 2 Legge 27 maggio 2015 n. 69.

⁸¹ Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 2 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

⁸² Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 2 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

⁸³ Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 bis d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 introdotto dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 3 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

⁸⁴ Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 2 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

- da 2 anni a 4 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)⁸⁵;
- da 3 mesi a 24 mesi se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi⁸⁶.

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità⁸⁷

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.⁸⁸

2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni, ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000⁸⁹

L'art. 319-quater c.p., rubricato "Indebita induzione a dare o promettere utilità", è strutturato in due commi. Il primo comma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che "abusando della sua qualità o dei suoi poteri induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità". Il secondo comma, in modo del tutto innovativo, va a colpire con la reclusione sino a tre anni la condotta di chi, nei casi previsti dal primo comma "dà o promette denaro o altra utilità", e con la reclusione fino a quattro anni se tale fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, con danno o profitto superiori a 100.000 Euro.

L'introduzione di tale fattispecie all'interno del sistema penale ha determinato un nuovo assetto della disciplina in materia. Il delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p. ha infatti subito un restringimento della propria area operativa, essendo ora limitato al solo fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che costringa il privato alla illecita dazione o promessa di denaro o altra utilità. Restano pertanto escluse le ipotesi di mera induzione, confluite ad oggi all'interno della nuova e meno grave ipotesi criminosa di cui all'art. 319-quater c.p.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200

Sanzioni interdittive:

- da 4 anni a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a)⁹⁰;
- da 2 anni a 4 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)⁹¹;
- da 3 mesi a 24 mesi se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi⁹².

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

1. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

2. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Il delitto si configura nel caso in cui una persona incaricata di pubblico servizio, per compiere un atto del suo ufficio o contrario ai doveri del suo ufficio, ovvero per ritardare un atto del suo ufficio, riceva, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta o ne accetti la promessa.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 309.800 (in relazione ai reati di cui agli artt. 318, 321 e 322, comma 1 e 3, c.p.)

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 929.400 (in relazione ai reati di cui agli artt. 319, 319 ter, comma 1, 321 e 322, comma 2 e comma 4, c.p.)

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200 (in relazione ai reati di cui agli artt. 317, 319, aggravato ai sensi dell'art. 319 bis, 319 ter, comma 2, 319 quater e 321 c.p.)

85 Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 2 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

86 Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 bis d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 introdotto dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 3 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

87 Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 75, lett. i), L. 6 novembre 2012, n. 190.

88 Le parole «da sei anni a dieci anni e sei mesi» sono state sostituite alle parole «da tre a otto anni» dall'art. 1 comma 1 lett. h) Legge 27 maggio 2015 n. 69.

89 L'art. 1, comma 1, lett. c), D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, dopo le parole «tre anni» ha aggiunto le seguenti «ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000».

90 Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 2 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

91 Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 2 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

92 Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 bis d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 introdotto dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 3 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

In riferimento all'art. 318 c.p.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 309.800

In riferimento all'art. 319 e 319 ter comma 1 c.p.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 929.400

Sanzioni interdittive:

- da 4 anni a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a)⁹³;
- da 2 anni a 4 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)⁹⁴;
- da 3 mesi a 24 mesi se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi⁹⁵.

In riferimento all'art. 317, 319 bis e 319 ter, comma 2

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200

Sanzioni interdittive:

- da 4 anni a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a)⁹⁶;
- da 2 anni a 4 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)⁹⁷;
- da 3 mesi a 24 mesi se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi⁹⁸.

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

4. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.

Il delitto si configura nel caso in cui si offra o prometta denaro o altra utilità non dovuta ad un Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere un atto d'ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, e questi, di fronte ad un'offerta o ad una promessa di denaro od altra utilità non dovuta, rifiuti l'offerta o la promessa illecitamente avanzatagli.

Primo e terzo comma

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 309.800

Secondo e quarto comma

⁹³ Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 2 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

⁹⁴ Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 2 l. Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

⁹⁵ Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 bis D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 introdotto dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 3 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

⁹⁶ Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 2 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

⁹⁷ Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 2 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

⁹⁸ Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 bis D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 introdotto dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 3 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 929.400

Sanzioni interdittive:

- da 4 anni a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a)⁹⁹;
- da 2 anni a 4 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)¹⁰⁰;
- da 3 mesi a 24 mesi se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi¹⁰¹.

Art. 322 bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.¹⁰²

1. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;¹⁰³

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;¹⁰⁴

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione¹⁰⁵.

2. Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.¹⁰⁶

3. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Il delitto si configura nel caso in cui i reati di corruzione e concussione coinvolgano anche: i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee; i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione

⁹⁹ Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 2 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

¹⁰⁰ Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 2 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

¹⁰¹ Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 bis D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 introdotto dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 3 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

¹⁰² Rubrica così modificata, da ultimo, dall'art. 1 comma 1 lett. o) n. 1 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

¹⁰³ Periodo inserito dall'art. 1 comma 1 lett. o) n. 2 della Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

¹⁰⁴ Periodo inserito dall'art. 1 comma 1 lett. o) n. 2 della l. Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

¹⁰⁵ Periodo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), Dlgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020.

¹⁰⁶ Le parole: «qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria» sono state soppresse dall'art. 1 comma 1 lett. o) n. 3 della Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; i giudici, i procuratori aggiunti, i funzionari e gli agenti della Corte penale internazionale, le persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, i membri ed gli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 309.800 (in relazione ai reati di cui agli artt. 318, 321 e 322, comma 1 e 3, c.p.)

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 929.400 (in relazione ai reati di cui agli artt. 319, 319 ter, comma 1, 321 e 322, comma 2 e comma 4, c.p.)

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200 (in relazione ai reati di cui agli artt. 317, 319, aggravato ai sensi dell'art. 319 bis, 319 ter, comma 2 e 321 c.p.)

Art. 323 c.p. – Abuso d'ufficio¹⁰⁷

1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità¹⁰⁸.

Il delitto si configura qualora il Pubblico Ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, procuri intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero un danno ingiusto, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità.

Sanzioni pecuniarie: da 25.800 a € 309.800

Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite¹⁰⁹

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

2. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

3. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

4. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

5. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Sanzioni pecuniarie: da 25.800 a € 309.800

Art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture¹¹⁰

1. Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

2. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Il delitto si configura nel caso si commetta frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato o altro ente pubblico, con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, ovvero qualora non si adempia agli obblighi dall'art. 355 c.p.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante gravità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la Sanzione pecuniaria da € 51.600 a € 929.400

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

¹⁰⁷ Articolo inserito nel novero delle ipotesi di reato contemplate dall'art. 25 D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 dall'art. 5 comma 1 lett. b), n. 2, D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

¹⁰⁸ Si applica la sanzione fino a 200 quote quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

¹⁰⁹ Articolo inserito nel novero delle ipotesi di reato contemplate dall'art. 25 D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 dall'art. 1 comma 9 lett. b) Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

¹¹⁰ Articolo inserito nel novero delle ipotesi di reato contemplate dall'art. 24 D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 dall'art. 5 comma 1 lett. a), n. 2, D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Art. 640, comma 2 n. 1 c.p. – Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione europea

1. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea¹¹¹ o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Lo schema di questo reato è quello tradizionale della truffa (ovvero induzione in errore del soggetto attraverso una difforme rappresentazione della realtà, con ottenimento di un indebito beneficio e danno altrui) e si caratterizza per il soggetto raggirato: lo Stato, un altro ente pubblico o l'Unione europea.

Il delitto quindi si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, recando altrui danno, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato, ad un altro ente pubblico o all'Unione europea (tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa).

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante gravità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da € 51.600 a € 929.400.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea.¹¹²

Il delitto si configura nel caso in cui la truffa menzionata all'art. 640 c.p. sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea. La fattispecie si considera compiuta nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilità

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante gravità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da € 51.600 a € 929.400.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 640-ter c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.¹¹³

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma¹¹⁴ o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.¹¹⁵

Il delitto si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, un soggetto procura a sé o ad altri un ingiusto profitto arrecando altrui danno (in concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti

¹¹¹ L'art. 1, comma 1, lett. e), D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, ha inserito le parole «o dell'Unione europea» dopo le parole: «ente pubblico».

¹¹² Le parole «da due a sette anni» sono state sostituite alle parole «da uno a sei anni» dall'art. 30 comma 1 Legge 10 ottobre 2017, n. 161. Successivamente, ai sensi dell'art. 7, D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, il riferimento alle parole «Comunità europea» deve intendersi ora come riferimento alle parole «Unione europea».

¹¹³ Comma inserito dall'art. 9 comma 1 lett. a) DL 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modifiche in Legge 15 ottobre 2013, n. 119.

¹¹⁴ Comma così modificato dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 9, DL 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante».

¹¹⁵ Le parole «o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7» sono state inserite dall'art. 9 comma 1 D. Lgs. 10 aprile 2018, n. 36.

superiore a quello ottenuto legittimamente).

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante gravità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da € 51.600 a € 929.400.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante *"Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo"*¹¹⁶

*1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti*¹¹⁷.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonchè le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Il delitto si configura qualora, ove il fatto non integri il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 c.p.), attraverso l'esposizione di dati o di notizie false, si consegua indebitamente, per sé o altri, contributi ovvero altre erogazioni, a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante gravità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da € 51.600 a € 929.400

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

4.2 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

Art. 24 bis del D.Lgs. 231/01

Art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

¹¹⁶ Articolo inserito nel novero delle ipotesi di reato contemplate dall'art. 24 D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 dall'art. 5 comma 1 lett. a), n. 3, D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

¹¹⁷ Comma sostituito dall'art. 73 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142, modificato dall'art. 10 della L. 29 settembre 2000, n. 300, dall'art. 18 della L. 7 luglio 2009, n. 88, dall'art. 29 della L. 4 giugno 2010, n. 96 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75. La nuova formulazione del comma 1 prevede che, in caso di commissione del reato, si applichi la reclusione da sei mesi a quattro anni qualora "il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000".

Art. 615 quater c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164. (2)

2. La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 464.700

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 615 quinquies c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 464.700

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 617 quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

1. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

3. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

4. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 617 quinquies c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.¹¹⁸

¹¹⁸ Comma così sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. m) d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo del comma era il seguente: «Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 635 ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

2. *Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

3. *Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.¹¹⁹*

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 635 quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

2. *Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.¹²⁰*

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 635 quinquies – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

1. *Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

2. *Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

3. *Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.¹²¹*

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 640 quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 619.600

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 491 bis c.p. – Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.¹²²

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 619.600

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio».

119 Comma così sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. n) d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo del comma era il seguente: «Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

120 Comma così sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. o) d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo del comma era il seguente: «Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

121 Comma così sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. p) d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo del comma era il seguente: «Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

122 Articolo così sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. e) d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo dell'articolo, come inserito dall'art. 3 l. 23 dicembre 1993, n. 547, e poi modificato dall'art. 3 comma 1 l. 18 marzo 2008, n. 48, era il seguente: «Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private».

Art. 1, comma 11, Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 - Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Il reato, introdotto dall'art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 (conv. in L. 18 novembre 2019, n. 133 ed entrato in vigore dal 17 luglio 2020), intende offrire tutela penale ad alcune delle disposizioni sul perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, per come definito e disciplinato dalla predetta legge istitutiva.

In primo luogo, la fattispecie sanziona la comunicazione mendace o tardiva dai dati e delle informazioni necessarie per la predisposizione dell'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici da cui dipende una funzione essenziale dello Stato ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento (o improprio utilizzato) possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

Analoga sanzione colpisce chiunque comunica dati non rispondenti al vero (o mette di comunicare informazioni rilevanti) nell'ambito delle attività ispettive svolte dalle autorità (Presidenza del Consiglio e Ministero per lo Sviluppo Economico) cui è demandata la verifica della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici rientranti nel perimetro di sicurezza cibernetica. In entrambi i casi, la condotta assume penale rilevanza se assistita dal dolo specifico di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di predisposizione, aggiornamento e verifica del citato elenco. In ultimo, si segnala che l'individuazione dei soggetti rientranti nel perimetro di sicurezza cibernetica è rimessa ai decreti ministeriali attuativi.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 619.600

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

4.3 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Art. 24-ter del D. Lgs. 231/01

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

4. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.¹²³

7. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'art. 416 c.p. presenta i seguenti caratteri:

- (i) l'esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo anche dopo la commissione dei reati concretamente programmati;
- (ii) l'esistenza di un programma criminoso volto alla commissione di una pluralità indeterminata di reati;
- (iii) l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi prefissati.

Trattandosi di un reato di pericolo, ai fini dell'integrazione del delitto non è necessaria la consumazione dei reati-fine che l'associazione si prefigge, ma è sufficiente l'accordo formatosi per l'attuazione di un programma criminoso realizzabile in un tempo relativamente prossimo. La fattispecie può realizzarsi sia all'interno dell'ente (anche nell'ipotesi che lo stesso si configuri quale

¹²³ Le parole «601-bis» e le parole «nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91» sono state inserite dall'art. 2 comma 1 l. 11 dicembre 2016, n. 236.

schermo all'associazione) sia all'esterno dello stesso.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200. Per l'ipotesi prevista al sesto comma: da € 103.200 a € 1.549.000

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs 231/2001)

Art. 416 bis c.p. – Associazione di tipo mafioso

1. *Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.*¹²⁴

2. *Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.*¹²⁵

3. *L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

4. *Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.*¹²⁶

5. *L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

6. *Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

7. *Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

8. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs 231/2001)

Art. 416 ter c.p. – Scambio elettorale politico-mafioso¹²⁷

1. *Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio delberogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.*¹²⁸

2. *La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.*

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs 231/2001)

Art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

1. *Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*

2. *Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.*

3. *Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*

4. *Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in*

¹²⁴ Le parole «da dieci a quindici anni» sono state sostituite alle parole «da sette a dodici anni» dall'art. 5 comma 1 lett. a) l. 27 maggio 2015, n. 69.

¹²⁵ Le parole «da dodici a diciotto anni» sono state sostituite alle parole «da nove a quattordici anni» dall'art. 5 comma 1 lett. b) l. 27 maggio 2015, n. 69.

¹²⁶ Le parole «da dodici a venti anni» sono state sostituite alle parole «da nove a quindici anni» e le parole «da quindici a ventisei anni» sono state sostituite alle parole «da dodici a ventiquattro anni» dall'art. 5 comma 1 lett. c) l. 27 maggio 2015, n. 69.

¹²⁷ Il testo del presente articolo, in vigore prima della sostituzione disposta dalla legge n. 62/2014, era il seguente: «La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro».

¹²⁸ Le parole «da sei a dodici anni» sono state sostituite alle parole «da quattro a dodici anni» dall'art. 1 comma 5 l. 23 giugno 2017, n. 103.

conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

6. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

7. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs 231/2001)

Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e delballegato al regolamento n. 1111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati nei commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.¹²⁹

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs 231/2001)

Art. 407, comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p. – Termini di durata massima delle indagini preliminari

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs 231/2001)

L'introduzione dell'art. 24-ter D. Lgs. 231/01 parrebbe comportare, di fatto, l'ampliamento della responsabilità dell'ente a qualsiasi tipologia di reato, qualora attuato in forma associativa.

¹²⁹ Il presente comma è stato introdotto dall'art. 4 comma 1 lett. b) d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202.

Il tema è particolarmente delicato per almeno due ordini di considerazioni: da un lato, vi è infatti la difficoltà di mappare le attività potenzialmente esposte al rischio "**reato associativo**", senza preliminarmente avere individuato i possibili reati-fine (molti dei quali, peraltro, non sono compresi nell'elenco dei reati-presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001).

Dall'altro lato, vi è poi il rischio, per così dire, "fisiologico" rappresentato dalla stessa organizzazione aziendale. Infatti, quanto più un'impresa è strutturata ed organizzata, con una rigida articolazione dei compiti e delle responsabilità, tanto più essa può essere teoricamente esposta al rischio che l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione di un illecito venga **automaticamente** qualificato in termini di associazione a delinquere (in quanto, ai sensi dell'art. 416 c.p., infatti, per aversi "associazione" è sufficiente la presenza di tre persone organizzate).

4.4 FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO E INSTRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Art. 25-bis del D. Lgs. 231/01

Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

1. È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

2. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.¹³⁰

3. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.¹³¹

Il delitto si configura nel caso di:

- a) contraffazione di monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori,
- b) alterazione in qualsiasi modo di monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore,
- c) introduzione nel territorio dello Stato o detenzione o spendita o messa in circolazione di monete contraffatte o alterate,
- d) acquisto o ricevimento da chi le ha falsificate ovvero da un intermediario di monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione.

La stessa pena oggi si applica anche a colui che, pur legalmente autorizzato alla produzione di monete nei fabbrichi indebitamente quantitativi in eccesso con abuso di strumenti o materiali nella sua disponibilità.

Il comma 3, recentemente introdotto, prevede una diminuzione di pena quando la moneta illecitamente fabbricata non abbia ancora corso legale, ma sia già stabilito il termine iniziale dal quale lo acquisterà.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi

Art. 454 c.p. – Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Il delitto si configura nel caso di alterazione di monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete così alterate, di introduzione nel territorio dello Stato o detenzione o spendita o messa in circolazione, anche attraverso acquisto o ricevimento da terzi.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi

Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Il delitto si configura nel caso di introduzione nel territorio dello Stato, acquisto o detenzione ovvero spendita o messa in circolazione di monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione, nei casi non previsti ai precedenti due articoli.

Sanzioni pecuniarie: da € 38.700a € 826.133, 33 (in relazione all'art. 453 c.p.)

Sanzioni pecuniarie: da € 12.900 a € 516.333, 33 (in relazione all'art. 454 c.p.)

¹³⁰ Comma introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. a) d.lgs. 21 giugno 2016, n. 125.

¹³¹ Comma introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. a) d.lgs. 21 giugno 2016, n. 125.

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi

Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede*Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.*

Il delitto si configura nel caso di spendita o messa in circolazione di monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 309.800

Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati*1. Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.**2. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.*

Il delitto si configura nel caso di contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato o di acquisto, detenzione, e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 826.133,33 (in relazione all'art. 453 c.p.)

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 550.755,55 (in relazione all'art. 455 c.p. con riferimento all'art. 453 c.p.)

Sanzioni pecuniarie: da € 8.600 a € 344.222,22 (in relazione all'art. 455 c.p. con riferimento all'art. 454 c.p.)

Sanzioni pecuniarie: da € 17.200 a € 206.533,33 (in relazione all'art. 457 e art. 464 co. 2 c.p.)

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi

Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo*Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.*

Il delitto si configura nel caso di contraffazione della carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo ovvero di acquisto, detenzione o alienazione di tale carta contraffatta.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi

Art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla fabbricazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata*1. Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.¹³²**2. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.*

Il delitto si configura nel caso di fabbricazione, acquisto, detenzione o alienazione di filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi

Art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati*1. Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.**2. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.*

Il delitto si configura in caso di uso di valori di bollo contraffatti o alterati pur non essendo in concorso nella contraffazione o alterazione.

Sanzioni pecuniarie: primo comma da € 25.800 a € 464.700.

¹³² Le parole «e dati» sono state inserite e la parola «esclusivamente» che seguiva la parola «destinati» è stata soppressa dall'art. 1 comma 1 lett. b) d.lgs. 21 giugno 2016, n. 125.

Sanzioni pecuniarie: secondo comma da € 25.800 a € 309.800

Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

1. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.500 a euro 25.000.

2. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il bene giuridico tutelato dalle due fattispecie di reato è comunemente individuato nella fede pubblica e, più precisamente, nell'interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato. La fede pubblica tutelata dall'art. 473 c.p. può essere pregiudicata solo da condotte che realizzino segni difficilmente distinguibili dall'originale a causa della presenza di "*caratteri similari di assai notevole rilievo*", cosicché il parametro per accertare la presenza di un'imitazione punibile è quello dell'esame attento e diretto da parte del consumatore medio.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi

Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

1. Fuori dai casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

2. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il reato di cui all'art. 474 c.p. ha il suo presupposto logico nella fattispecie prevista dall'art. 473 c.p. e, nell'ottica di tutela della fede pubblica, ne rappresenta il naturale sviluppo. La falsificazione dei segni distintivi è, infatti, caratterizzata da due fasi: il momento dell'apposizione sul prodotto del marchio contraffatto (fattispecie più grave prevista dall'art. 473 c.p.) e il momento della messa in vendita della merce falsamente contrassegnata (fattispecie meno grave di cui all'art. 474 c.p.).

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi

4.5 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Art. 25-bis I del D. Lgs. 231/01

Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria e del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a 2 anni e con la multa da € 103 a € 1.032.

L'art. 513 c.p. viene considerata quale norma base tra quelle che reprimono le aggressioni alla libertà di iniziativa economica: la clausola di sussidiarietà in essa contenuta determina che la stessa si applichi solo quando non ricorrano gli estremi di un reato più grave. La fattispecie prevede due condotte alternative: l'uso della violenza o il ricorso a mezzi fraudolenti. La condotta deve essere finalizzata all'impedimento o al turbamento di un'industria o di un commercio: il reato è, quindi, a consumazione anticipata, non essendo necessario per il suo perfezionamento si sia nei fatti realizzato.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Art. 513 bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza

1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da 2 a 6 anni.

2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Il delitto in esame è spesso contestato in caso di fraudolenta aggiudicazione di una gara, laddove si ravvisa l'elemento oggettivo nella formazione di un accordo collusivo mirante alla predisposizione di offerte attraverso cui si realizza un atto di imposizione esterna nella scelta della ditta aggiudicatrice mediante un intervento intimidatorio di un'organizzazione criminosa. La circostanza aggravante punisce quelle condotte poste in essere nei confronti di attività finanziate in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 1.239.200

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali

1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, le pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli artt. 473 e 474.

Il delitto in esame mira alla tutela dell'ordine economico e, in particolare, della produzione nazionale. La condotta tipica consiste nella vendita o nella messa in circolazione di prodotti industriali con nomi, marchi, o segni distintivi contraffatti o alterati.

Il nocumento all'industria nazionale può consistere in qualsivoglia forma di pregiudizio, sia nella forma del lucro cessante sia in quella di danno emergente. Il bene giuridico tutelato dovrebbe essere l'ordine economico che si estrinseca nel libero svolgimento delle attività economiche; secondo altri, invece, si dovrebbe far riferimento alla libertà personale di auto determinarsi nel compiere scelte economiche.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 1.239.200

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio

1. Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.

2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

La disposizione rappresenta il prototipo di una serie di delitti che si sostanziano nella lesione della fiducia dei consumatori, recando anche pregiudizio alla sicurezza e alla trasparenza del mercato. La condotta tipica richiesta consiste nella consegna di un bene che per origine, provenienza, qualità e quantità sia diverso da quello pattuito.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione

fino a 6 mesi o con la multa fino a € 1.032.

La disposizione, pur colpendo condotte che possono anche essere lesive della salute umana, si pone esclusivamente in un'ottica economica, posto che la non genuinità dell'alimento è cosa ben diversa dalla sua pericolosità. L'interesse tutelato è stato quindi individuato nella buona fede degli scambi commerciali ovvero nell'onesto svolgimento dell'attività d'impresa. Oggetto materiale del reato sono le sostanze non genuine. Riguardo alla condotta, se si tratta di un delitto a consumazione anticipata, dato che il suo perfezionamento non è necessario un concreto atto di vendita ma solo l'attività prodromica di messa in commercio.

Sanzioni pecuniarie: da 25.800 a € 774.500

Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

La norma è posta a chiusura del sistema di tutela penale dei marchi, dato che, a differenza che negli artt. 473 e 474 c.p., qui si puniscono condotte tipiche di "falso ideologico", cioè di marchi che, pur senza imitare altri marchi registrati, sono comunque idonei a indurre in errore i consumatori. La condotta tipica consiste nel porre in vendita o mettere in circolazione opere dell'ingegno in modo da creare una potenziale insidia per il consumatore.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Art. 517 ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

1. Salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La condotta punisce il soggetto che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altrui beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Il delitto prevede la pena della reclusione fino a due anni e della multa fino a 20.000 Euro. La stessa pena è prevista per l'introduzione – a fini di profitto – nel territorio dello Stato, per la detenzione per la vendita, per la messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o per la messa in circolazione dei beni suddetti.

I delitti in esame sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Art. 517 quater c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

1. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

3. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 474-bis, 474-ter secondo comma e 517 bis, secondo comma.

4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Questo nuovo delitto punisce la contraffazione e l'alterazione delle indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari con la reclusione fino a 2 anni e fino a 20.000 Euro.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

I delitti in esame sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.50

4.6 REATI SOCIETARI

Art. 25-ter del D. Lgs. 231/01

L'originaria formulazione di questa norma conteneva nell'*incipit* una precisazione circa i criteri di imputazione della responsabilità dell'ente non del tutto coincidente con quanto disposto nella c.d. parte generale del d.lgs. 231/2001. Ciò aveva posto il dubbio circa l'operatività – con riferimento ai reati societari – dell'esimente dei modelli organizzativi di cui agli artt. 5 e 6 del decreto. Intervendendo sulla questione, la Corte di Cassazione aveva chiarito che *“i criteri di imputazione oggettiva previsti in generale dall'art. 5, comma 1, d.lg. n. 231 del 2001 trovano applicazione anche con riferimento ai reati societari elencati nel successivo art. 25-ter del decreto”* (Cass. pen., Sez.V, 28 novembre 2013, n. 10265).

Il principio è stato recepito dal legislatore che, con la Legge 69/2015 ha eliminato dall'art. 25-ter il ricordato preambolo, riportando anche formalmente la struttura di questa norma in linea con l'impianto generale del d.lgs. 231/2001.

Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali

1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

L'illecito si concretizza nell'esposizione, da parte di amministratori, di direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero nell'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. I fatti materiali falsi od omessi devono essere quindi rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza. Accanto al bilancio, costituiscono l'oggetto materiale del reato soltanto quelle comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci e al pubblico. Restano fuori da questo ambito le comunicazioni inter-organiche (tra diversi organi della società) e quelle con unico destinatario pubblico e privato.

La norma è stata così sostituita dall'art. 9, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio).

Da raffronto sinottico con il testo previgente risulta come il legislatore del 2015 abbia espunto – in riferimento all'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero – l'inciso *“ancorché oggetto di valutazione”*. Tale eliminazione ha suscitato un acceso dibattito giurisprudenziale e dottrinale in merito alla conservazione o meno della rilevanza penale del c.d. falso valutativo a seguito della modifica legislativa. In particolare, si sono subito contrapposte le posizioni di chi sosteneva che l'espunzione dal testo della norma del predetto inciso fosse indicativa di una chiara volontà legislativa di determinare un effetto parzialmente abrogativo proprio con riferimento ai falsi valutativi e chi, al contrario, riteneva la modifica sostanzialmente ininfluente sul punto, rappresentando l'inciso non altro che una mera descrizione *ad abundantiam* della condotta di reato. La questione, stante l'inconciliabile contrasto sviluppatosi in particolare in seno alla V sezione della Corte di Cassazione, è stata rimessa alle Sezioni Unite, le quali - con la sentenza n. 22474 del 2016 - si sono pronunciate a favore del mantenimento della rilevanza penale del falso valutativo anche dopo le modifiche apportate dalla l.n. 69 del 2015, precisando che *“sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosta consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni”*.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a €619.600

Art. 2621-bis c.c. – Fatti di lieve entità

1. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

2. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

La norma è stata inserita dall'art. 10, 1° co., L. 27.05.2015, n. 69 e prevede una mitigazione sanzionatoria per i fatti di lieve entità.

Per completezza, si segnala che il successivo art. 2621-ter c.c. (non punibilità per particolare tenuità) prevede invece una vera e

propria esenzione di pena per i fatti di particolare tenuità (come definiti dall'art. 31-bis c.p.), precisando che ai fini di tale valutazione il giudice deve considerare in modo prevalente l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori.

Sanzione pecuniaria: da € 25.800 a € 309.800

Art. 2622 c.c.– False comunicazioni sociali delle società quotate

1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

2. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 929.400

La norma, che si differenzia dall'art. 2621 c.c. essenzialmente per la tipologia societaria cui applicarsi, è stata così sostituita dall'art. 11, 1° co., Legge 27.05.2015, n. 69.

L'illecito si concretizza nell'esposizione, da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, e liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero ovvero nell'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore

Per la questione relativa all'eliminazione nella nuova formulazione del testo della norma dell'inciso "ancorché oggetto di valutazioni" e, dunque, della rilevanza penale del c.d. falso valutativo si rimanda al commento *sub* art. 2621 c.c.

Rispetto alla previgente formulazione è poi venuto meno il riferimento al danno per la società, posto che il reato è stato strutturato come un illecito di mera condotta, sempre perseguibile d'ufficio.

[Art. 2623 c.c. – Falso in prospetto – abrogato nel 2005 e sostituito da:]

Art. 173 bis D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") – Falso in prospetto

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occultati dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

L'illecito si concretizza quando, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, si espongono false informazioni o si occultano dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari.

La norma – originariamente contenuta nel codice civile – è stata collocata all'interno del Testo Unico sull'intermediazione finanziaria a seguito della riforma di cui alla l. 28 dicembre 2005, n. 262. Si segnala che nessuna modifica ha invece interessato l'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001, il quale continua a dunque a richiamare una norma (l'art. 2623 c.c.) che formalmente non esiste più.

In attesa di chiarimenti normativi e giurisprudenziali, pertanto, la possibilità di continuare a comprendere il falso in prospetto (ora previsto dall'art. 173-bis T.U.F.) nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'ente dipende dalla circostanza che il richiamo contenuto nell'art. 25-ter sia inteso quale rinvio c.d. "mobile", ovvero che investa non già la fattispecie numericamente richiamata, ma anche le sue successive modifiche normative.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 402.740 (con riferimento all'ormai abrogato art. 2623 co.1 c.c. richiamato sostanzialmente dall'art. 24 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a 1.022.340 € (con riferimento all'ormai abrogato art. 2623 co.2 c.c. richiamato sostanzialmente dall'art. 24 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Art. 2624 – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione – abrogato nel 2010, cfr. ora sostituito da:]

Art. 27 D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale

1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena e della reclusione da uno a cinque anni.

4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.

5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico o dell'ente sottoposto a regime intermedio assoggettati a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto¹³³.

Il delitto di falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, già previsto dall'art. 2624 c.c. è stata dapprima "trasferita" nell'art. 174 bis d.lgs. n. 58 del 1998 e, da ultimo, nell'art. 27 d.lgs. n. 39 del 2010. A tali modifiche, però, non è corrisposto un adeguamento dell'art. 25-ter d.lgs. 231/200, che continua a richiamare l'ormai abrogato art. 2624 c.c. In ragione di tale difetto di coordinamento, chiamate a decidere in merito alla possibilità di continuare comunque a ricomprendere il delitto in parola nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'ente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che "va esclusa la responsabilità da reato dell'ente, in riferimento a fatti di reato concernenti la falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, dopo l'abrogazione delle norme previste dagli art. 2624 c.c. e 174 bis d.lgs. n. 58 del 1998, ad opera del d.lgs. n. 39 del 2010, che ha riformulato le ipotesi di reato delle false relazioni nelle società di revisione" (sentenza n. 34476 del 23 giugno 2011).

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 402.740 (con riferimento all'ormai abrogato art. 2624 co.1 c.c. richiamato sostanzialmente dall'art. 27 co. 1 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

Sanzioni pecuniarie: € 103.200 a € 1.022.340 (con riferimento all'ormai abrogato art. 2624 co. 2 c.c. richiamato sostanzialmente dall'art. 27 co. 2 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

Art. 2625 c.c., secondo comma – Impedito controllo

1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329.¹³⁴

2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa.

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il delitto si esplica nell'impedimento o nell'ostacolo allo svolgimento, da parte degli amministratori, di attività di controllo, legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 557.640

Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

Il delitto si verifica nell'ipotesi, da parte degli amministratori, di restituzione, anche simultaneamente, dei conferimenti dei soci ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.

¹³³ L'articolo è stato così modificato dall'art. 21 comma 1 d.lgs. 17 luglio 2016, n. 135, che ha introdotto il riferimento all'«ente sottoposto a regime intermedio».

¹³⁴ Comma modificato dall'art. 37, comma 35, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Il testo precedente recitava: «Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro».

È una fattispecie generale volta a salvaguardare l'integrità e l'effettività del capitale sociale.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 557.640

Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino a un anno.

2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La contravvenzione, poste a tutela dell'integrità del capitale e delle riserve, si configura nell'ipotesi in cui gli amministratori ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva o nel caso in cui siano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite. È prevista l'estinzione del reato sia nel caso in cui gli utili siano restituiti sia nel caso in cui le riserve siano ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 402.740

Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono, azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il delitto si configura con l'acquisto o sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, da parte degli amministratori, al di fuori dei casi consentiti dalla legge e in modo tale da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 557.640

Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori

1. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il delitto, procedibile a querela della persona offesa, si realizza nel caso in cui gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.022.340

Art. 2629-bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto d'interessi.

1. L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo Unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D. Lgs. n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi¹³⁵

Tale reato si configura nell'ipotesi in cui l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 116 del TUF violi gli obblighi previsti dall'art. 2391 c.c. (es. non comunichi correttamente i propri interessi in una determinata operazione della società e – se amministratore delegato – non si astenga dal compiere l'operazione).

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000

Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione

¹³⁵ Articolo aggiunto dall'art. 31, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e poi così modificato dall'art. 6, D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303. Il testo precedentemente in vigore era il seguente «L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.»

*di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino a un anno*¹³⁶.

Il delitto, procedibile d'ufficio, si verifica nell'ipotesi in cui gli amministratori e i soci conferenti procedano, anche in parte, alla formazione o all'aumento del capitale sociale tramite attribuzione di azioni e quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, alla sottoscrizione reciproca di azioni/quote, alla sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura e di crediti ovvero del patrimonio aziendale in caso di trasformazione della società.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 557.640

Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

1. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La norma intende tutelare i creditori in sede di liquidazione. Il delitto si configura nel caso in cui i liquidatori della società procedano alla ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o l'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.022.340

Art. 2635 terzo comma c.c. - Corruzione tra privati

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

*[5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi].*¹³⁷

*6. Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.*¹³⁸

La fattispecie di "corruzione tra privati" è stata introdotta dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, che ha novellato il precedente testo dell'art. 2635 c.c. ("*infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità*") ed è stata modificata dal D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, recante "*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*". La nuova formulazione estende il novero dei soggetti attivi includendo tra essi, di fatto, tutti i lavoratori di una determinata realtà organizzativa (e dunque non solo coloro che esercitano funzioni di direzione e controllo, ma anche i semplici dipendenti).

La novella ha rappresentato anche l'occasione per includere la corruzione privata tra i reati che possono dare luogo alla responsabilità dell'impresa (cfr. nuova lettera s-bis dell'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001), ovviamente nel caso in cui il dirigente/dipendente abbia svolto attività corruttiva tra privati in danno di un'altra impresa.

In altri termini: ricorrendo gli ulteriori presupposti di legge, potrà essere sanzionata la società nel cui interesse (o a cui vantaggio) taluno ha corrisposto/sollecitato/promesso/offerto denaro/utilità ai soggetti qualificati di cui ai commi 1 e 2. Il D. Lgs. 58/2017 ha anche inasprito le sanzioni pecuniarie applicabili a tale fattispecie nonché introdotto l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 231/01.

Nessuna conseguenza, sul piano del D. Lgs. 231, colpisce invece la società al cui interno opera il soggetto corrotto, posto che essa – per definizione normativa – subisce dalla condotta corruttiva un nocumento, che esclude (già sul piano logico) la possibilità di

¹³⁶ Articolo così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 111-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, aggiunto dall'art. 9, D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal citato articolo 111-quinquies era il seguente: «2632. Formazione fittizia del capitale. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.»

¹³⁷ Il comma V dell'art. 2635 c.c. è stato abrogato dall'art. 1 comma 5 lett. a) della Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

¹³⁸ Articolo da ultimo modificato dall'art. 3 comma 1 D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, recante "*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*".

muovere alcun rimprovero all'impresa in danno della quale egli ha agito.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 929.400

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 2635 bis primo comma c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonchè a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonchè a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

[3. Si procede a querela della persona offesa] ¹³⁹.

L'articolo è stato introdotto dal D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" ed è stato inserito tra i reati presupposto del D. Lgs. 231/01.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 619.600

Sanzioni interdittive: da 3 sino a 24 mesi

Art. 2635-ter c.c. - Pene accessorie

La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.¹⁴⁰

Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La condotta illecita, posta in essere da chiunque, si perfeziona con la formazione irregolare di una maggioranza che altrimenti non si sarebbe avuta, attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.022.340

Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Il delitto si verifica nell'ipotesi in cui siano diffuse notizie false (da parte di qualunque soggetto) ovvero siano poste in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. Il reato si configura come una fattispecie a pericolo concreto, in quanto è necessario che le notizie mendaci o le operazioni simulate o gli altri artifici siano concretamente idonee a provocare un'effettiva lesione ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000

Art. 2638, primo e secondo comma c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al

¹³⁹ Il comma III dell'art. 2635 bis c.c. è stato abrogato dall'art. 1 comma 5 lett. b) della Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

¹⁴⁰ Articolo introdotto dall'art. 5 comma 1 D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 sopra citato.

caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Tale delitto si configura nel caso in cui amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima. Si tratta di fattispecie delittuose per modalità di condotta e momento offensivo: la prima è centrata sul falso commesso al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza; la seconda è centrata sulla realizzazione intenzionale dell'evento di ostacolo attraverso qualsiasi condotta attiva e omissiva.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.239.200

4.7 REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Art. 25-quater del D. Lgs. 231/01

L'art. 25 quater del D. Lgs. 231/01 non elenca specificamente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a richiamare, al comma 1, i delitti previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali e, al comma 3, i delitti diversi da quelli disciplinati al primo comma ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dalla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999.

Tali reati prevedono la sanzione pecuniaria da € 51.600 a € 1.084.300 se il delitto presupposto è punito con la reclusione inferiore a 10 anni; se, invece, il delitto presupposto è punito con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria prevista è compresa tra € 103.200 e € 1.549.000.

È, inoltre prevista, in caso di condanna, l'applicazione di sanzioni interdittive per una durata non inferiore a 12 mesi (fino a un massimo di 24 mesi). Tuttavia, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei suddetti reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Art. 270 c.p. – Associazioni sovversive

1. Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

2. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

3. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Art. 270 bis c.p. – Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale¹⁴¹ o di eversione dell'ordine democratico

1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

2. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

3. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

4. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Art. 270 ter c.p. – Assistenza agli associati

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

¹⁴¹ Le parole "anche internazionale" sono state introdotte dall'art. 1 comma 1 del d.l. 18 ottobre 2001, n. 374 conv. con modif. dalla l. 15 dicembre 2001, n. 438.

2. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Art. 270-quater – Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

2. Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni¹⁴²

Art. 270 – quater. I – Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Art. 270-quinquies – Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.¹⁴³
2. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.¹⁴⁴

270 quinquies. I. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater. I, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

2. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Art. 270-quinquies.2. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

1. Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Art. 270-sexies – Condotte con finalità di terrorismo

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Art. 280 c.p. – Attentato per finalità terroristiche o di eversione

1. Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

2. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

3. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

4. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

5. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di

¹⁴² Comma aggiunto dall'art. 1 comma 1 del d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv. con modif. dalla l. 17 aprile 2015, n. 43.

¹⁴³ Le parole da «nonché della persona» a «all'articolo 270-sexies» sono state aggiunte dall'art. 1 comma 3 lett. a) d.l. 18 febbraio 2015, n. 7 citato; la parola «univocamente» è stata inserita in sede di conversione in legge del suddetto decreto.

¹⁴⁴ Comma aggiunto dall'art. 1 comma 3 lett b) d.l. 18 febbraio 2015, n. 7 citato. Le parole «chi addestra o istruisce» sono state inserite in sede di conversione in legge del suddetto decreto.

pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 280-bis – Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

3. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

4. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

5. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 280 ter c.p. – Atti di terrorismo nucleare¹⁴⁵

1. È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;

2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

2. È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;

2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

3. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Art. 289 bis c.p. – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

1. Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

4. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

5. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Art. 289 ter c.p. – Sequestro di persona a scopo di coazione¹⁴⁶

1. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

2. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.

3. Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.

Art. 302 c.p. – Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo

1. Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Articolo inserito dall'art. 4 comma 1 lett. c) l. 28 luglio 2016, n. 153.

¹⁴⁶ Articolo introdotto dall'art. 2 comma 1 lett. a) d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21.

¹⁴⁷ Periodo aggiunto dall'art. 2 comma 1 lett. a) d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, con. con modif., in l. 17 aprile 2015, n. 43.

2. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Art. 304 c.p.- Cospirazione politica mediante accordo

1. Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

2. Per i promotori la pena è aumentata.

3. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

Art. 305 c.p.- Cospirazione politica mediante associazione

1. Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

3. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

4. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.

Art. 306 c.p.- Banda armata: formazione e partecipazione

1. Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

2. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata la pena è della reclusione da tre a nove anni.

3. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Art. 307 c.p.- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

2. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuamente.

3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

4. Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.¹⁴⁸

4.8 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

Art. 25 quater.1 del D.lgs. 231/01

Art. 583 bis c.p.- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

2. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

3. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

4. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del

¹⁴⁸ Le parole «La parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono state inserite dall'art.1 comma 1 lett. a) d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6.

Ministro della giustizia.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.084.300

Sanzioni interdittive: da 12 mesi a 24 mesi (nel caso si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento).

Se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs 231/2001.

4.9 DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

Art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/01

Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

1. *Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni*¹⁴⁹.

2. *La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona*¹⁵⁰.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs 231/2001)

Art. 600-bis c.p. – Prostituzione minorile

1. *È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:*

- 1) *recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) *favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200.

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs 231/2001).

2. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.*

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 1.084.300

Sanzioni interdittive: se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs 231/2001.

Art. 600-ter c.p. – Pornografia minorile

1. *È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:*

- 1) *utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2) *recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altri profitti.*

¹⁴⁹ Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.»

¹⁵⁰ Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.»

2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs 231/2001)

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Il comma 7° dell'art. 600-ter, introdotto dalla L. 1° ottobre 2012, n. 172, ha introdotto un'espressa definizione di "materiale pornografico", chiarendo che "Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali".

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 1.084.300

Se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs 231/2001.

Art. 600-quater c.p. – Detenzione o accesso a materiale pornografico

1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

2. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

3. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000,00.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 1.084.300

Se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs 231/2001.

Art. 600-quater. l c.p. – Pornografia virtuale

1. Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

2. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

L'art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/01, è stato successivamente integrato ad opera dell'art. 10, Legge n. 38 del 6 febbraio 2006, contenente "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", che modifica l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-ter e 600-quater c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (c.d. "pedopornografia virtuale", ai sensi del rinvio al nuovo art. 600-quater. l, c.p.).

Art. 600-quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs 231/2001)

Art. 601 c.p. – Tratta di persone

1. È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di

esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600, ovvero realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età¹⁵¹.

3. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

4. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.¹⁵²

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs 231/2001)

Art. 601 bis c.p. – Traffico di organi prelevati da persona vivente (questo reato non è indicato in via autonoma tra i reati presupposto dall'art. 25-quinquies; è prevista invece una responsabilità amministrativa dell'ente solo nell'ipotesi in cui, ex art. 416 comma VI c.p. (richiamato dall'art. 24 ter D. Lgs. 231/2001), l'associazione per delinquere è diretta a commettere il delitto di cui all'art. 601 bis; perciò si suggerisce di eliminare l'art. 601 bis c.p. da questa sezione del documento, non avendo rilevanza autonoma quale reato presupposto).

Art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs 231/2001)

Art. 603-bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

2. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

3. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

¹⁵¹ Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal citato decreto legislativo n. 24 del 2014 era il seguente: «Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.». Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta legge n. 108 del 2010 era il seguente: «Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.».

¹⁵² I commi 3 e 4 sono stati introdotti dall'art. 2 comma 1 lett. f) del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21.

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

4. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro

Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 29.10.2016, n. 199 (*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*) ed inserito – dalla medesima legge – all'interno dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ex art. 25-*quinquies* D.lgs. 231/2001 (come appunto modificato dall'art. 6 della L. 29.10.2016, n. 199).

La fattispecie punisce – a titolo di delitto – le condotte di chi, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, recluti manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, ovvero la assuma, la impieghi o la utilizzi sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento. È prevista un'aggravante nel caso in cui le descritte condotte siano caratterizzate da violenza e minaccia. Costituiscono, inoltre, aggravanti specifiche il reclutamento di lavoratori in numero superiore a tre, il reclutamento di minori in età non lavorativa e l'esposizione dei lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs. 231/2001)

Art. 609-undecies c.p. – Adescamento di minorenni

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater. 1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

1. se il reato è commesso da più persone riunite;
2. se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
3. se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
4. se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 1.084.300

Se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs. 231/2001.

L'art. 25 *quinquies* del D. Lgs. 231/01, è stato ulteriormente integrato ad opera dell'art. 3 del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, in attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Nello stesso, infatti, è stata prevista l'applicazione del D. Lgs. 231/01 anche nel caso in cui sia commesso l'illecito di adescamento di minorenni.

Secondo quanto disposto dalla Circolare espositiva del Ministero della Giustizia del 3 aprile 2014, a partire dal 6 aprile 2014 per la previsione di cui all'articolo 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n.313 (T.U.) introdotto da tale decreto, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, devono acquisire il certificato di cui all'articolo 25 del richiamato T.U. al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

4.10 ABUSI DI MERCATO

Art. 25-sexies del D. Lgs. 231/01

Art. 184 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF” o “Testo Unico Finanza”) – Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000 (aumentabili fino a dieci volte il prodotto o il profitto, laddove questo sia di rilevante entità). Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Art. 185 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”) – Manipolazione del mercato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014. (4)

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000 (aumentabili fino a dieci volte il prodotto o il profitto, laddove questo sia di rilevante entità)

Art. 187 bis D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF” o “Testo Unico Finanza”) – Abuso e comunicazione di informazioni privilegiate¹⁵³

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014¹⁵⁴

2 comma abrogato.¹⁵⁵

3. comma abrogato¹⁵⁶

¹⁵³ La rubrica è stata modificata dall'art. 4 comma 9 lett. a) D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 107.

¹⁵⁴ Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 4 comma 9 lett. b) D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 107.

¹⁵⁵ Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 4 comma 9 lett. c) D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 107.

¹⁵⁶ Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 4 comma 9 lett. c) D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 107.

4. comma abrogato¹⁵⁷

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.¹⁵⁸

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Si tratta di un illecito amministrativo che, per espressa previsione di legge, concorre con quello penale, di cui specifica alcune delle possibili modalità di azione, riproponendo per il resto quasi alla lettera gli elementi tipici. La principale differenza sta nel fatto che la fattispecie amministrativa colpisce anche il c.d. *insider* secondario, ovvero colui che, essendo venuto in possesso (per ragioni diverse da quelle previste dai commi 1 e 2) di informazioni privilegiate, commette taluno dei fatti indicanti nella norma. (1)

Sanzione amministrativa pecuniaria per il soggetto agente: da € 20.000 a € 3.000.000 (aumentabili fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito)

Sanzioni pecuniarie per l'ente: da € 103.200 a € 1.549.000 (aumentabili fino a dieci volte il prodotto o il profitto, laddove questo sia di rilevante entità)

Art. 187 ter D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF" o "Testo Unico Finanza") – Manipolazione del mercato

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.¹⁵⁹

2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.¹⁶⁰

3. comma abrogato.¹⁶¹

4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato¹⁶²

5. 6. 7.¹⁶³

Si tratta di un illecito amministrativo che, per espressa previsione di legge, può concorrere con quello penale, di cui meglio specificata ed espressamente descrive alcune possibili modalità di commissione.

Sanzioni amministrative pecuniarie: da € 20.000 a € 5.000.000 per il soggetto agente (aumentabili fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito)

Sanzioni pecuniarie per l'ente: da € 103.200 a € 1.549.000 (aumentabili fino a dieci volte il prodotto o il profitto, laddove questo sia di rilevante entità)

Gli illeciti amministrativi previsti dagli artt. 187-bis e 187-terTUF comportano una responsabilità amministrativa dell'Ente in forza del disposto dell'art. 187-quinquies TUF (Responsabilità dell'Ente), secondo cui "1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.¹⁶⁴

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo".

Qualora una medesima condotta sia punita a titolo sia di illecito penale che di illecito amministrativo - stante la tendenziale omogeneità e sovrapposibilità delle fattispecie di cui agli artt. 184 e 187-bisTUF e quelle di cui agli artt. 185 e 187-terTUF - si

¹⁵⁷ Il comma IV è stato abrogato dall'art. 4 comma 9 lett. c) D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 107.

¹⁵⁸ Comma così modificato dall'art. 4 comma 9 lett. d) D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 107.

¹⁵⁹ Il comma I è stato così modificato dall'art. 4 comma 10 lett. a) D. Lgs. 107/2018 citato.

¹⁶⁰ Il comma I è stato così modificato dall'art. 4 comma 10 lett. a) D. Lgs. 107/2018.

¹⁶¹ Il comma III è stato abrogato dall'art. 4 comma 10 lett. b) D. Lgs. 107/2018.

¹⁶² Comma così costituito dall'art. 4 comma 10 lett. c) D. Lgs. 107/2018.

¹⁶³ I commi V, VI, e VII sono stati abrogati dall'art. 4 comma 10 lett. d) D. Lgs. 107/2018.

¹⁶⁴ Il comma I è stato così modificato dall'art. 4 comma 13 D. Lgs. 107/2018.

avrà un cumulo tra le sanzioni previste all'art. 25-sexies D. Lgs. 231/01 e quelle previste dal combinato degli artt. 187-bis e 187-ter con l'art. 187-quinquies TUF.

Proprio la legittimità di siffatta concorrenza tra sanzioni penali e amministrative (che, al di là delle diverse etichette, determina una sostanziale duplicazione affittiva) è attualmente al centro di un vivace dibattito, anche a livello sovranazionale.

4.1 | REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

Art. 25-septies del D. Lgs. 231/01

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo

1. *Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*
2. *Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*
3. *Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.¹⁶⁵*
4. *Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.*

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'omicidio colposo, in generale, sussiste in tutti quei casi in cui l'agente, nel tenere un comportamento lecito, compie per negligenza, imprudenza, imperizia o violazioni di leggi o regolamenti, un atto da cui deriva la morte di una persona. La colpa del datore di lavoro in materia antinfortunistica si può configurare sia nel caso di violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (negligenza specifica) sia nell'ipotesi di omissione dell'adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori in violazione dell'art. 2087 c.c.

Sanzioni pecuniarie: delitto ex art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, da € 64.400 a € 774.500.

Sanzioni pecuniarie: delitto ex art. 589 c.p. commesso con violazione dell'art. 55, comma 2 del Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro la sanzione pecuniaria è prevista nella misura fissa di € 1.549.000.

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi

Art. 590, comma 3 c.p. – Lesioni personali colpose

1. *Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*
2. *Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.*
3. *Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*
4. *Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.¹⁶⁶*
5. *Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*
6. *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni per colpa lesioni personali, gravi o gravissime, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Le lesioni si configurano:

- **grave**: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo o, ancora, se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto;

- **gravissima**: se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una

¹⁶⁵ Il presente comma è stato introdotto dall'art. 12 comma 2 l. 11 gennaio 2018, n. 3.

¹⁶⁶ Il presente comma è stato introdotto dall'art. 12 comma 3 l. 11 gennaio 2018, n. 3.

permanente e grave difficoltà della favella.

Sanzioni pecuniarie: delitto ex art. 590 comma 3 commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro da € 25.800 a € 387.250

Sanzioni interdittive: da 3 a 6 mesi

4.12 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO

Art. 25-octies del D. Lgs. 231/01

Art. 648 c.p. – Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 1.239.200. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, la sanzione pecuniaria prevista è compresa tra € 103.200 e € 1.549.000.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 1.239.200. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, la sanzione pecuniaria prevista è compresa tra € 103.200 e € 1.549.000.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 c.p. e 648 bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il termine **"impiego"** ha un'ampia portata e ricomprende ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti, indipendentemente dall'utile percepito.

La condotta si riferisce a qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti (attività economiche o finanziarie), quale ad es. le attività di intermediazione o quelle relative alla circolazione del denaro o dei titoli.

Come per riciclaggio l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico. È riprodotta la medesima aggravante in caso di commissione del fatto nell'esercizio di un'attività professionale.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 1.239.200. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, la sanzione pecuniaria prevista è compresa tra € 103.200 e € 1.549.000.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 648 ter. I c.p. – Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis. I.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 1.239.200. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, la sanzione pecuniaria prevista è compresa tra € 103.200 e € 1.549.000.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

L'articolo è stato introdotto dalla **Legge 15 dicembre 2014, n. 186** recante **"Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio"**, pubblicata nella GURI n. 292 del 17 dicembre 2014. La norma, in particolare, definisce due diverse fattispecie di autoriciclaggio: (i) la prima, punita con la reclusione da 2 a 8 anni e con una multa da 5.000 a 25.000 euro, punisce chiunque nella commissione o nel concorso in un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa; (ii) la seconda, punita con la reclusione da 1 a 4 anni e con una multa da 2.500 a 12.500 euro, è correlata alla commissione di contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

È poi prevista una causa speciale di non punibilità per chi limita al mero godimento personale la fruizione dei beni oggetto del delitto di autoriciclaggio, mentre è prevista un'aggravante se il delitto è commesso nell'esercizio di attività bancaria e finanziaria. Si prevede, infine, la riduzione della pena alla metà per chi si sia adoperato per evitare che le condotte sortiscano ulteriori conseguenze o per assicurare le prove del reato.

4.13 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Art. 25-octies. I del D. Lgs. 231/01

Art. 493 ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

1. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 310 a € 1.550. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o

alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

3. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Il reato in oggetto costituisce una norma a più fattispecie in quanto sono descritte più condotte tra loro alternative che consistono:

- 1) nell'indebita utilizzazione, da parte di chi non ne è titolare, di carte di credito o pagamento o di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di contante, all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque di ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- 2) nella falsificazione o nell'alterazione dei medesimi strumenti o documenti di cui al punto 1);
- 3) nel possesso, nella cessione o nell'acquisizione dei medesimi strumenti o documenti di cui al punto 1), di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, o di ordini di pagamento prodotti con essi.

Tali delitti sono reati c.d. "plurioffensivi", nel senso che ledono più interessi tutelati dalla norma quali il patrimonio, l'ordine pubblico o economico e la fede pubblica.

I delitti in analisi possono essere commessi da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. "reati comuni".

Costituiscono oggetto materiale di tali delitti:

- carte di credito o di pagamento;

- altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ad esempio: tessera a banda magnetica a scalare per il pagamento del pedaggio autostradale "viacard"; tessera carburanti; smart card per il noleggio di film in dvd; tessere telefoniche prepagate; i vaglia postali veloci;

- strumenti di pagamento diversi dai contanti definiti dalla legge come «un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali».

L'autore del reato in oggetto agisce con coscienza e volontà di utilizzare indebitamente gli strumenti o i documenti di cui al punto 1) (nel primo reato) e di falsificare o alterare (nel secondo) o possedere, cedere o acquistare tali strumenti o documenti di cui al punto 1) (nel terzo) al fine di trarne profitto per sé o per altri. Pertanto, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239,200

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi

Art. 493 quater c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a € 1000.

2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Il reato in oggetto, che si applica solo in via sussidiaria rispetto alla commissione di reati più gravi, costituisce una norma a più fattispecie che consistono nel produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurare a sé o ad altri:

- apparecchiature
- dispositivi informatici
- programmi informatici

la cui finalità è quella di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Inoltre, le apparecchiature, i dispositivi o programmi informatici devono essere dotati di una reale potenzialità offensiva. Ciò

significa che le apparecchiature, i dispositivi o programmi informatici devono essere costruiti con caratteristiche tali da poter essere in grado di commettere i predetti reati.

Tali delitti sono reati c.d. "plurioffensivi", nel senso che ledono più interessi tutelati dalla norma quali il patrimonio, l'ordine pubblico o economico e la fede pubblica.

I delitti in analisi possono essere commessi da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. "reati comuni".

L'autore del reato in oggetto agisce con coscienza e volontà di porre in essere le condotte descritte dalla norma (produrre, importare, ecc.) al fine di utilizzare o di consentire ad altri l'uso di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (di cui sopra) per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti. Pertanto, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico.

Con riferimento alla definizione di "strumenti di pagamento diversi dai contanti" si rinvia all'analisi del reato ex art. 493 ter c.p.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 640 ter comma 2 c.p. - FRODE INFORMATICA (AGGRAVATA DALLA REALIZZAZIONE DI UN TRASFERIMENTO DI DENARO, DI VALORE MONETARIO O DI VALUTA VIRTUALE)

1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600 a € 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Secondo quanto previsto dall'art. 25 octies. l. d. lgs. 231/2001, il delitto di frode informatica rientra nei reati "presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti se il fatto illecito produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. "reato comune".

La condotta punita dalla norma in analisi è caratterizzata dalla illecita alterazione del funzionamento di un sistema informatico che produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

La norma tutela sia la riservatezza e la regolarità dei sistemi informatici, sia il patrimonio altrui: il reato, infatti, consiste nel conseguimento da parte del soggetto agente di un profitto ingiusto, con altrui danno.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

4.14 ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Art. 25-octies. l comma 2 del D. Lgs. 231/01

Altre fattispecie

1. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

4.15 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Art. 25-novies del D. Lgs. 231/01

Art. 171, comma 1 lett. a-bis) Legge 633/41

1. Salvo quanto disposto dall'art. 171 bis e dall'art. 171 ter, è punito con la multa da € 51 a € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa.

Chiunque metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi

Art. 171, comma 3 Legge 633/41

3. La pena è della reclusione fino a 1 anno o della multa non inferiore a € 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

I reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Chiunque abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaborare o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi

Art. 171 bis Legge 633/41

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a 2 anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra al pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il rimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a 2 anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati S.I.A.E. riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il rimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisca, venda o conceda in locazione una banca di dati.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi

Art. 171 ter Legge 633/41

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102- quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti o adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzioni di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

La disposizione si applica a chiunque a fini di lucro:

- abusivamente duplichi, riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

- abusivamente riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

- pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le dupli-

cazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

- detenga per la vendita o la distribuzione, ponga in commercio, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della S.I.A.E., privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi

Art. 171 septies Legge 633/41

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

I produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis qualora, i soggetti summenzionati, non comunichino alla S.I.A.E. entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi

Art. 171 octies Legge 633/41

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produca, ponga in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

La norma si applica a chiunque a fini fraudolenti produca, ponga in vendita, importi, promuova, installi, modifichi, utilizzi per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi

4.16 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

ART. 25 decies del D. Lgs. 231/01

Art. 377 bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

L'elemento oggettivo del reato è rappresentato da una condotta che consiste nell'uso della violenza o minaccia oppure nella promessa del denaro od altra utilità al fine delineato e descritto dalla disposizione in oggetto. L'induzione a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci deve essere compiuta con: violenza (coazione fisica o morale); minaccia; offerta

di denaro o di altra utilità; promessa di denaro o di altra utilità.

Infine, affinché l'ipotesi criminosa di cui all'art. 377 bis c.p. sia configurabile è necessario che le dichiarazioni del testimone vengano rese innanzi all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

4.17 REATI AMBIENTALI

ART. 25-undecies del D. Lgs. 231/01

Art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale

1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

2. *Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

L'articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22.05.2015, n. 68.

Il reato è di evento, a forma libera e di danno. Viene punito chiunque cagioni abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Sanzione pecuniaria: da € 64.500 a € 929.400

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi.

Art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale

1. *Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

- 1) *l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) *l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) *l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

2. *Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

L'articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22.05.2015, n. 68.

Il reato è di evento, a forma libera. La norma definisce come disastro ambientale, alternativamente l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Sanzione pecuniaria: da € 103.200 a € 1.239.200

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi.

Art. 452-quinquies – Delitti colposi contro l'ambiente

1. *Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

2. *Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.*

La norma è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, L. 27.05.2015, n. 68.

La disposizione estende la punibilità per i reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale alle ipotesi colpose, prevedendo una conseguente diminuzione della pena, che risulta ulteriormente diminuita nel caso in cui dalla commissione dei predetti fatti derivi il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

Sanzione pecuniaria: da € 51.600 a € 774.500

Art. 452-octies – Circostanze aggravanti

1. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

2. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

3. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

L'articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22.05.2015, n. 68.

La norma introduce nuove circostanze aggravanti in relazione ai delitti di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. e di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis c.p.

Sanzione pecuniaria: da € 77.400 a € 1.549.000

Art. 452-sexies - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

2. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

3. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

La norma è stata introdotta con l'art. 1, comma 1, L. 27.05.2015, n. 68.

La norma punisce la condotta di chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. È previsto un aumento della pena nel caso in cui dal fatto derivi il pericolo di compromissione o deterioramento: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è anche aumentata se dal fatto deriva il pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

Sanzione pecuniaria: da € 64.500 a € 929.400

Art. 727 bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Il nuovo art. 727-bis c.p. punisce diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette ovvero: a) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta, sanzionandole in via alternativa con l'arresto da 1 a 6 mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro (comma 1); b) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, prevedendo un'ammenda fino a 4.000 euro (comma 2).

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 387.250

Art. 733 bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

L'art. 733-bis c.p. punisce, invece, la «distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto».

L'illecito contravvenzionale, in particolare, punisce con la pena dell'arresto fino a 18 mesi e con l'ammenda non inferiore ad € 3000 «Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione». Il comma 3 della disposizione in esame, infine, aggiunge che «Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE».

Sanzioni pecuniarie: da € 38.700 a € 387.250

Art. 137 D. Lgs. 152/2006 - Sanzioni penali

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento

o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Sanzioni pecuniarie: violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13 da € 38.700 a € 387.250;

Sanzioni pecuniarie: violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11 da € 51.600 a € 464.700;

Sanzioni interdittive: violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11 da tre mesi a sei mesi.

Art. 256 D. Lgs. 152/2006 - Attività gestione rifiuti non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquantaduecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi progressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Sanzioni pecuniarie: violazione dei commi 1 lettera a) e 6, primo periodo, da € 25.800 a € 387.250;

Sanzioni pecuniarie: violazione dei commi 1 lettera b), 3, primo periodo, e 5 da € 38.700 a € 387.250;

Sanzioni pecuniarie: violazione del comma 3, secondo periodo, da € 51.600 a € 464.700.

N.B. Le indicate sanzioni pecuniarie sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dal comma 4.

Sanzioni interdittive: violazione del comma 3, secondo periodo, da tre mesi a sei mesi.

Art. 257 commi 1 e 2 D. Lgs. 152/2006 - Bonifica dei siti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.¹⁶⁷

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Sanzioni pecuniarie: violazione del comma 1, da € 25.800 a € 387.250;

Sanzioni pecuniarie: violazione del comma 2, da € 38.700 a € 387.250.

Art. 258, comma 4, D. Lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

1. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Sanzioni pecuniarie: violazione secondo periodo, da € 38.700 a € 387.250.

Art. 259, comma 1 D. Lgs. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sanzioni pecuniarie: da € 38.700 a € 387.250.

[Art. 260 D. Lgs. 152/2006 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

Sanzioni pecuniarie: comma 1, da € 77.400 a € 774.500;

Sanzioni pecuniarie: comma 2, da € 103.200 a € 1.239.200.

Sanzioni interdittive: violazione commi 1 e 2, da tre mesi a sei mesi.

Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo.]

Il presente articolo 260 D. Lgs. 152/2006 è stato abrogato dall'art. 7 comma 1, lett. q) d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21.

¹⁶⁷ Le parole «Salvo che il fatto costituisca più grave reato» sono state inserite dall'art. 1 comma 2 lett. a) l. 22 maggio 2015, n. 68.

La medesima norma è stata “ricollocata” all’interno del codice penale, in specie nel neo-introdotta art. 452-quaterdecies, a seguito della riforma di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21. Si segnala che nessuna modifica ha invece interessato l’art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001, il quale continua a dunque a richiamare una norma (l’art. 260 D. Lgs. 152/2006) che formalmente non esiste più.

In attesa di chiarimenti giurisprudenziali - e di un auspicabile intervento normativo di coordinamento - pertanto, la possibilità di continuare a comprendere il reato di “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” (ora previsto dall’art. 452-quaterdecies c.p.) nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell’ente dipende dalla circostanza che il richiamo contenuto nell’art. 25-undecies sia inteso quale rinvio c.d. “mobile”, ovvero che investa non già la fattispecie numericamente richiamata, ma anche le sue successive modifiche normative.

Art. 260-bis D. Lgs. 152/2006 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

1. I soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l’infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettantaturo a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro

duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Sanzioni pecuniarie: commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8 primo periodo da € 38.700 a € 387.250;

Sanzioni pecuniarie: comma 8 secondo periodo da € 51.600 a € 464.700.

Art. 279, comma 5 D. Lgs. 152/2006 - Sanzioni

1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.¹⁶⁸

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.¹⁶⁹

2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.¹⁷⁰

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d).¹⁷¹

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

[omissis]

Sanzioni pecuniarie: comma 5, da € 25.800 a € 387.250.

¹⁶⁸ Le parole «da 1000 euro a 10.000 euro» sono state sostituite alle parole «da 258 euro a 1032 euro», e le parole «da 300 euro a 1000 euro» sono state sostituite alle parole «pari a 1000 euro» dall'art. 1 comma 1 lett. o) d.lgs. 15 novembre 2017 n. 183; le parole «o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35» e «ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35» sono state inserite dall'art. 1 comma 1 lett. o) d.lgs. 15 novembre 2017 n. 183 sopra citato.

¹⁶⁹ Il comma è stato da ultimo modificato dall'art. 1 comma 1 lett. o) d.lgs. 15 novembre 2017 n. 183 sopra citato. Il testo dell'articolo era il seguente: «Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione».

¹⁷⁰ Comma introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. o) d.lgs. 15 novembre 2017 n. 183 sopra citato.

¹⁷¹ Il comma è stato da ultimo modificato dall'art. 1 comma 1 lett. o) d.lgs. 15 novembre 2017 n. 183 sopra citato. Il testo dell'articolo era il seguente: «Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro».

Art. 1 - Legge 7 febbraio 1992, n. 150

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila¹⁷² chiunque in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del Regolamento(CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento(CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.¹⁷³

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo Forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.¹⁷⁴

Sanzioni pecuniarie: comma 1, da € 25.800 a € 387.250;

Sanzioni pecuniarie: comma 2, da € 38.700 a € 387.250.

Art. 2 - Legge 7 febbraio 1992, n. 150

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno,¹⁷⁵ chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

¹⁷² Le parole «da sei mesi a due anni» sono state sostituite alle parole «da tre mesi ad un anno» e le parole «da euro quindicimila a euro centocinquantamila» sono state sostituite alle parole «da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni» dall'art. 2 comma 1 lett. a) l. 22 maggio 2015, n. 68.

¹⁷³ Le parole «da uno a tre anni» sono state sostituite alle parole «da tre mesi a due anni», le parole «da euro trentamila a euro trecentomila» sono state sostituite alle parole «da lire venti milioni a lire duecento milioni» e le parole «ad un massimo di due anni» sono state sostituite alle parole «ad un massimo di diciotto mesi» dall'art. 2 comma 1 lett. b) l. 22 maggio 2015, n. 68.

¹⁷⁴ Le parole «da euro seimila a euro trentamila» sono state sostituite alle parole «da lire tre milioni a lire diciotto milioni» dall'art. 2 comma 1 lett. c) l. 22 maggio 2015, n. 68.

¹⁷⁵ Le parole «con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno» sono state sostituite alle parole «con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno» dall'art. 2 comma 2 lett. a) l. 22 maggio 2015, n. 68.

d) *trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*

e) *commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*

f) *detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.*

2. *In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.*¹⁷⁶

[omissis]

Sanzioni pecuniarie: commi 1 e 2, da € 25.800 a € 387.250.

Art. 6 - Legge 7 febbraio 1992, n. 150

1. *Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.*

2. *Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predisporre di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.*

3. *Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.*

4. *Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.*¹⁷⁷

[omissis]

Sanzioni pecuniarie: comma 4, da € 25.800 a € 387.250.

Art. 3 bis comma 1 - Legge 7 febbraio 1992, n. 150

1. *Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed 1) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale.*

Si riporta integralmente, per agevolare la comprensione del precetto, il richiamato

Capo III, Titolo VII, Libro II Codice Penale

Art. 476

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

1. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito

¹⁷⁶ Le parole «da sei mesi a diciotto mesi» sono state sostituite alle parole «da tre mesi a un anno», le parole «da euro ventimila a euro duecentomila» sono state sostituite alle parole «da lire due milioni a lire duecento milioni» e le parole «da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi» sono sostituite alle parole «da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi» dall'art. 2 comma 2 lett. b) l. 22 maggio 2015, n. 68.

¹⁷⁷ Le parole «con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila» sono state sostituite alle parole «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni» dall'art. 2, comma 4, lettera a) l. 22 maggio 2015 n. 68.

con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Art. 477

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 478

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.

1. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

3. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Art. 479

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Art. 480

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 481

Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

1. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 euro a 516 euro.

2. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Art. 482

Falsità materiale commessa dal privato.

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Art. 483

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

1. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

2. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Art. 484

Falsità in registri e notificazioni.

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro.

Art. 485**[Falsità in scrittura privata.]****ARTICOLO ABROGATO DALL'ART. 1 COMMA 1 LETT.A) D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7****(La falsità in scrittura privata costituisce oggi esclusivamente un illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria)**

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

Art. 486**[Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato.]****ARTICOLO ABROGATO DALL'ART. 1 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7****(La falsità in foglio firmato in bianco-atto privato costituisce oggi esclusivamente un illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria)**

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

Art. 487**Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.**

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

Art. 488**Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.**

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.¹⁷⁸

Art. 489**Uso di atto falso.**

1. Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.
- [2. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.] **COMMA ABROGATO DALL'ART. 2 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7** (colui che fa uso di una scrittura privata falsa soggiace oggi esclusivamente alla responsabilità civile per illecito sottoposto a sanzione pecuniaria).

Art. 490**Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.**

1. Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.¹⁷⁹
- [2. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.] Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. C) n. 2 del D. Lgs. 15 Gennaio 2016, n. 7 (oggi si applica la disciplina degli illeciti civili sottoposti a sanzione pecuniaria).

Art. 491

¹⁷⁸ L'articolo è stato modificato dall'art. 2 comma 1 lett. a) d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo era il seguente: «Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private».

¹⁷⁹ Comma così sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. c) n. 1 D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo del comma era il seguente: «Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute»

Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito.

1. Se alcuna delle falsità previste dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, è il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.

2. Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.¹⁸⁰

Art.491 bis**Documenti informatici.**

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici.¹⁸¹

Art.492**Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.**

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di **atti pubblici** e di **scritture private** sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Art.493**Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.**

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Art.493 bis**Casi di perseguibilità a querela.**

1. I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa.¹⁸²

2. Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo.

Art. 493 ter¹⁸³**Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento.**

1. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 387.250, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

Sanzioni pecuniarie: da € 38.700 a € 387.250, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 464.700, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 774.500, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel

¹⁸⁰ Articolo così sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. d) D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo dell'articolo era il seguente: «Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena. 1. Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell'articolo 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482. 2. Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso».

¹⁸¹ Articolo così sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. e) D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo dell'articolo era il seguente: «Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private».

¹⁸² Comma così sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. f) D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo dell'articolo, come inserito dall'art. 89 l. 24 novembre 1981, n. 689, era il seguente: «I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa».

¹⁸³ Articolo introdotto dall'art. 4 comma 1 lett. a) D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21.

massimo a tre anni di reclusione.

Articolo 3, comma 6 Legge 28 dicembre 1993, n. 549

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al Regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. [La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.] periodo soppresso dall'art. 15, comma 1 della Legge 31 luglio 2002, N. 179. (A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi).

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del Regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Sanzioni pecuniarie: comma 6, da € 38.700 a € 387.250.

Art. 8 D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202. Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Sanzioni pecuniarie: comma 1, da € 38.700 a € 387.250.

Sanzioni pecuniarie: comma 2, da € 51.600 a € 464.700.

Sanzioni interdittive: violazione commi 1 e 2, da tre mesi a sei mesi.

Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo.

Art. 9 D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 - Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Sanzioni pecuniarie: comma 1, da € 25.800 a € 387.250;

Sanzioni pecuniarie: comma 2, da € 38.700 a € 387.250.

Sanzioni interdittive: violazione comma 2, da tre mesi a sei mesi

4.18 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

ART. 25-duodecies del D. Lgs. 231/01

Art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di € 5.000 per ogni lavoratore impiegato.

12 bis- Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603 del codice penale.

12 ter - Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

Il D. Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 (“Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2012, ha apportato con l’art. 1 una serie di modifiche al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, cioè al Testo Unico per l’immigrazione. Il decreto, in particolare ai commi 12 bis e 12 ter, sancisce l’aggravamento della pena aggiungendo, all’art. 22, i commi 12 bis e 13 ter (sopra riportati).

L’art. 2 (“Disposizioni sanzionatorie”) del D. Lgs. 109/2012 introduce, poi, nel D. Lgs. 231/01 l’art. 25-duodecies (“Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”): in tal modo, il datore di lavoro che impieghi immigrati irregolari verrà punito ai sensi della disciplina penale, mentre l’ente sarà autonomamente soggetto (nell’ipotesi di cui al comma 12 bis) ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, con un massimale di € 150.000.

Sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote, entro il limite di € 150.000.

Art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Sanzione pecuniaria: da 400 quote (€ 103.200) a 1000 quote (€ 1.549.000).

Sanzione interdittiva: da 12 a 24 mesi.

Art. 12, comma 5 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Sanzione pecuniaria: da 100 quote (€25.800) a 200 quote (€309.800)

Sanzione interdittiva: da 12 a 24 mesi.

4.19 RAZZISMO E XENOFOBIA

ART. 25-terdecies del D. Lgs. 231/01

[Art. 3, comma 3bis della Legge 13 ottobre 1975, n. 654 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, così come modificato dall'art. 5 della Legge 20 novembre 2017, n. 167

[**comma 3**] È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, e' punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

[**comma 3-bis**] Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

Con la Legge 20 novembre 2017, n. 167 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2017" sono stati introdotti nel catalogo dei reati presupposto il delitto di propaganda, istigazione e incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, aggravati dal fatto che "la propaganda o l'istigazione o l'incitamento ... si fondano sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra ...". Il provvedimento è stato emanato ai fini della completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro alcune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia.

Sanzione pecuniaria: da 200 quote (€ 51.600) a 800 quote (€ 1.239.000)

Sanzione interdittiva: da 12 a 24 mesi

Il presente articolo 3 della Legge 13 ottobre 1975 è stato abrogato dall'art. 7 comma 1, lett. c) d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21.

La norma è stata collocata all'interno del codice penale, in specie nel neo-introdotta art. 604 bis (commi 2 e 3), a seguito della riforma di cui all'art. 2 comma 1 lett. i) d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21. Si segnala che nessuna modifica ha invece interessato l'art. 25-terdecies D.lgs. 231/2001, il quale continua a dunque a richiamare una norma (l'art. 3 l. 13 ottobre 1975) che formalmente non esiste più.

In attesa di chiarimenti giurisprudenziali - e di un auspicabile intervento normativo di coordinamento - pertanto, la possibilità di continuare a comprendere il reato ora previsto dall'art. 604 bis c.p. nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'ente dipende dalla circostanza che il richiamo contenuto nell'art. 25-terdecies sia inteso quale rinvio c.d. "mobile", ovvero che investa non già la fattispecie numericamente richiamata, ma anche le sue successive modifiche normative

4.20 FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE ED ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIOCO E SCOMMESSE

ART. 25-quaterdecies del D. Lgs. 231/01

Art. 5 della Legge 3 maggio 2019, n. 39 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014)

Art. 1. Legge 13 dicembre 1989, n. 401 - Frode in competizioni sportive

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti a una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri fatti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento dei concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Art. 4. Legge 13 dicembre 1989, n. 401 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi con pronostici che la Legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi di pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione Italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4 bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4 ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

Con la Legge 3 maggio 2019, n. 39 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014) è stato introdotto nel catalogo dei reati presupposto l'art. 25-*quaterdecies* recante "**Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**". La norma in questione richiama gli artt. 1 e 4 della Legge 401/1989. In particolare, l'art. 1 punisce il delitto di frode sportiva inteso come l'offerta o la promessa di denaro, da chiunque avanzata, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello del corretto e reale svolgimento della competizione e mira a garantire i principi di correttezza ed eticità nello svolgimento delle competizioni sportive, tutelando la regolarità delle competizioni e dei risultati, preservandole dall'illecito profitto.

L'art. 4 disciplina e sanziona i giochi e le scommesse illegali ed abusivi, con il duplice obiettivo di preservare il monopolio o comunque il controllo pubblico in questo settore, specie al fine di limitare e contrastare il fenomeno delle ludopatie.

Sanzione pecuniaria (delitti): da 100 quote (€25.800) a 500 quote (€774.500)

Sanzione pecuniaria (contravvenzioni): da 100 quote (€25.800) a 260 quote (€402.740)

Sanzione interdittiva: fino a 12 mesi

4.2.I REATI TRIBUTARI

ART. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/01

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", ha leggermente inasprito le sanzioni previste per i reati tributari e, con l'occasione, ha esteso la responsabilità degli enti ad alcune delle più significative fattispecie in materia.

In particolare, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, le società e gli altri enti collettivi sono essere chiamati a rispondere ex D.lgs. 231/2001 per ipotesi delittuose che si collocano sia a monte, sia a valle delle dichiarazioni fiscali.

Sotto il primo profilo, vengono così in rilievo i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsti dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs. 74/2000. Si tratta delle ipotesi più gravi di infedeltà dichiarative, in quanto implicano l'uso di documenti falsi o artefatti o, comunque, il ricorso ad altri artifici volti ad alterare illecitamente la base d'imposta; non è stata, invece, prevista l'estensione della responsabilità d'impresa per la residuale e meno grave ipotesi della dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000). Gli illeciti dichiarativi sono reati di condotta a dolo specifico (ma sarebbe più corretto dire a "dolo diretto"), che si consumano nel momento (e nel luogo) in cui viene presentata la dichiarazione reddituale, che costituisce la base per la pretesa imponibile dello Stato.

Sotto un secondo profilo, a valle della dichiarazione, vengono in rilievo anche le condotte volte ad ostacolare l'accertamento dei reali presupposti d'imposta (in tal senso si spiega la punizione per l'occultamento o la distruzione di documenti fiscali di cui all'art. 10 D. Lgs. 74/2000) o a frustrare l'aspettativa recuperatoria erariale (ed ecco spiegata la repressione della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in particolare mediante condotte di simulata riduzione dei propri asset patrimoniali ex art. 11 D. Lgs. 74/2000).

Parallelamente, l'ente può essere corresponsabilizzato a che per l'emissione di fatture o altri documenti fiscali relativi ad operazioni inesistenti e funzionali a consentire a terzi l'evasione fiscale ex art. 8 D. Lgs. 74/2000. In questo caso, si tratta di un reato di mera condotta e a dolo (realmente) specifico, che si perfeziona già con la semplice emissione del documento falso e dunque a prescindere dal fatto che il terzo cui lo stesso è destinato se ne avvalga in sede di dichiarazione d'imposta.

Peraltro, in ragione degli ordinari criteri di imputazione della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001, per potere corresponsabilizzare l'emittente nel delitto ex art. 8 D. Lgs. 74/2000, occorrerà pur sempre dimostrare che la condotta rifletteva un interesse (o procurava un qualche vantaggio) anche per il predetto emittente.

Il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, attuativo della Direttiva (UE) 2017/1371, (c.d. Direttiva PIF) recante "lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto tre nuove fattispecie delittuose previste dal D. Lgs. 74/2000.

In particolare, l'art. 5 del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 ha inserito all'interno dell'art. 25-*quinquiesdecies*, il comma 1-*bis*, il quale prevede che l'ente, qualora sussistano determinate condizioni, potrà incorrere nei seguenti reati: (i) art. 4 D. Lgs. 74/2000 – Dichiarazione infedele; (ii) art. 5 D. Lgs. 74/2000 – Omessa dichiarazione; (iii) art. 10 – *quater* – Indebita compensazione.

La formulazione del nuovo comma 1-*bis* dell'art. 25-*quinquiesdecies*, chiarisce che qualora si verifichino le fattispecie previste ex artt. 4, 5, 10-*quater* D. Lgs. 74/2000, l'ente potrà essere considerato responsabile soltanto laddove si dimostri: (i) che la condotta penalmente rilevante è stata posta in essere per interesse o a vantaggio dell'ente; (ii) qualora i delitti siano stati commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri nonché, (iii) la condotta sia finalizzata ad evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a euro 10.000.000.

Art. 2 D. Lgs. 19 marzo 2000, n. 74 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Sanzione pecuniaria fino a 500 quote (€ 774.500) per il comma 1; fino a 400 quote (€ 619.600) per il comma 2-bis – aumentabili fino a 1/3 se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 3 D. Lgs. 19 marzo 2000, n. 74 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Sanzione pecuniaria fino a 500 quote (€ 774.500) aumentabili fino a 1/3 se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 4 D. Lgs. 19 marzo 2000, n. 74 – Dichiarazione infedele¹⁸⁴

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni;

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)

Sanzione pecuniaria fino a 300 quote (€ 464.700) aumentabile fino a 1/3 se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

¹⁸⁴ Articolo inserito nel novero delle ipotesi di reato contemplate dall'art. 25-quinquiesdecies, comma 1-bis, D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 dall'art. 5 comma 1 lett. c), n. 1, lett. a), D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 5 D. Lgs. 19 marzo 2000, n. 74 – Omessa dichiarazione¹⁸⁵

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Sanzione pecuniaria fino a 400 quote (€ 619.600) aumentabile fino a 1/3 se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 8 D. Lgs. 19 marzo 2000, n. 74 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni

Sanzione pecuniaria fino a 500 quote (€ 774.500) per il comma 1; fino a 400 quote (€ 619.600) per il comma 2-bis – aumentabili fino a 1/3 se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10 D. Lgs. 19 marzo 2000, n. 74 - Occultamento o distruzione di documenti contabili.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sanzione pecuniaria fino a 400 quote (€ 619.600) – aumentabili fino a 1/3 se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10 – quater D. Lgs. 19 marzo 2000, n. 74 – Indebita compensazione¹⁸⁶

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Sanzione pecuniaria fino a 400 quote (€ 619.600) aumentabile fino a 1/3 se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti,

¹⁸⁵ Articolo inserito nel novero delle ipotesi di reato contemplate dall'art. 25-quinquiesdecies, comma 1 - bis, D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 dall'art. 5 comma 1 lett. c), n. 1, lett. b), D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75

¹⁸⁶ Articolo inserito nel novero delle ipotesi di reato contemplate dall'art. 25-quinquiesdecies, comma 1 - bis, D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 dall'art. 5 comma 1 lett. c), n. 1, lett. c), D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75

contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 11 D. Lgs. 19 marzo 2000, n. 74 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Sanzione pecuniaria fino a 500 quote (€ 774.500) aumentabili fino a 1/3 se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

4.22 REATI DI CONTRABBANDO

ART. 25-sexiesdecies del D. Lgs. 231/01

Il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, attuativo della Direttiva (UE) 2017/1371, (c.d. Direttiva PIF) recante "**lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale**", ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti e, pertanto, nel D. Lgs. 231/01, i reati di contrabbando doganale.

La disciplina che regola gli scambi doganali è contenuta nel D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 ("Testo Unico Doganale").

Le fattispecie rilevanti sono quelle contenute all'interno del Titolo VII rubricato "**violazioni doganali**" il quale si compone di due diversi capi.

Capo I (Contrabbando)

Le fattispecie delittuose previste nel Capo I hanno rilevanza ai fini della valutazione della responsabilità amministrativa degli enti a condizione che i reati siano commessi con la finalità di evadere i diritti di confine per un ammontare superiore a diecimila euro.

Trattasi dei seguenti reati:

- art. 282 "Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali";
- art. 283 "Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine";
- art. 284 "Contrabbando nel movimento marittimo delle merci";
- art. 285 "Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea";
- art. 286 "Contrabbando nelle zone extra-doganali";
- art. 287 "Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali";
- art. 288 "Contrabbando nei depositi doganali";
- art. 289 "Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione";
- art. 290 "Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti";
- art. 291 "Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea";
- art. 291-bis "Contrabbando di tabacchi lavorati esteri";
- art. 291-ter "Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri";
- art. 291-quater "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri";
- art. 292 "Altri casi di contrabbando";
- art. 294 "Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato".

Capo II (Contravvenzioni ed illeciti amministrativi)

Le fattispecie previste nel Capo II hanno rilevanza per la determinazione della responsabilità amministrativa degli enti a condizione che i diritti di confine evasi superino i diecimila euro.

Sanzione pecuniarie fino a 200 quote (€309.800) se il diritto di confine dovuto non eccede i 100 mila euro.

Sanzione pecuniarie fino a 400 quote (€ 619.600) se il diritto di confine dovuto eccede i 100 mila euro.

Sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

4.23 DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Art. 25 septiesdecies del D.Lgs. 231/2001

Art. 518 bis c.p. - Furto di beni culturali

1. Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

2. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Sanzione pecuniaria: da 400 quote a 900 quote.

Sanzione interdittiva: fino a 24 mesi.

Art. 518 ter c.p. - Appropriazione indebita di beni culturali

1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

2. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Sanzione pecuniaria: da 200 quote a 500 quote.

Sanzione interdittiva: fino a 24 mesi.

Art. 518 quater c.p. - Ricettazione di beni culturali

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulto beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

2. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Sanzione pecuniaria: da 400 quote a 900 quote.

Sanzione interdittiva: fino a 24 mesi.

Art. 518 octies c.p. - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

1. Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulto una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Sanzione pecuniaria: da 400 quote a 900 quote.

Sanzione interdittiva: fino a 24 mesi.

Art. 518 novies c.p. - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Sanzione pecuniaria: da 100 quote a 400 quote.

Sanzione interdittiva: fino a 24 mesi.

Art. 518 decies c.p. - Importazione illecita di beni culturali

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Sanzione pecuniaria: da 200 quote a 500 quote.

Sanzione interdittiva: fino a 24 mesi.

Art. 518 undecies c.p. - Uscita o esportazione illecite di beni culturali

1. Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

2. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Sanzione pecuniaria: da 200 quote a 500 quote.

Sanzione interdittiva: fino a 24 mesi.

Art. 518 duodecies c.p. - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

2. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

3. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Sanzione pecuniaria: da 300 quote a 700 quote.

Sanzione interdittiva: fino a 24 mesi.

Art. 518 quaterdecies c.p. - Contraffazione di opere d'arte

1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o

riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o

archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

2. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Sanzione pecuniaria: da 300 quote a 700 quote.

Sanzione interdittiva: fino a 24 mesi.

4.24 RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Art. 25 duodevices del D.Lgs. 231/2001

Art. 518 sexies c.p. - Riciclaggio di beni culturali

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000

a euro 30.000.

2. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Sanzione pecuniaria: da 500 quote a 1000 quote.

Sanzione interdittiva: se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs 231/2001.

Art. 518 terdecies c.p. - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

1. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Sanzione pecuniaria: da 500 quote a 1000 quote.

Sanzione interdittiva: se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs 231/2001.

4.25 REATI TRANSNAZIONALI

Legge 16 marzo 2006 n. 146

Art. 3 L. n. 146/2006 – Definizione di reato transnazionale

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione,



pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato

impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

4. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91¹⁸⁷ si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

7. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 600-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Il delitto si configura quando sussiste un minimo di organizzazione a carattere stabile, che risulti idonea a svolgere un programma delinquenziale anche se non è necessario che vi sia una distribuzione gerarchica di funzione. L'interesse tutelato è l'ordine pubblico/ messa in pericolo anche dalla semplice esistenza di stabili organizzazioni dedite alla realizzazione di professioni criminose.

Sanzioni pecuniarie commi 1-2-3-4-5-7: da € 77.400 a € 1.239.200

Sanzioni pecuniarie comma 6: € 103.200 a € 1.549.000

Sanzioni interdittive (per i delitti previsti da tutti i commi): da 12 mesi a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs 231/2001)

Art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni¹⁸⁸.

2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni¹⁸⁹.

3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.¹⁹⁰

5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente

¹⁸⁷ Le parole «601-bis» e le parole «nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91» sono state inserite dall'art. 2 comma 1 l. 11 dicembre 2016, n. 236.

¹⁸⁸ Le parole «da dieci a quindici anni» sono state sostituite alle parole «da sette a dodici anni» dall'art. 5 comma 1 lett. a) l. 27 maggio 2015, n. 69.

¹⁸⁹ Le parole «da dodici a diciotto anni» sono state sostituite alle parole «da nove a quattordici anni» dall'art. 5 comma 1 lett. b) l. 27 maggio 2015, n. 69.

¹⁹⁰ Le parole «da dodici a venti anni» sono state sostituite alle parole «da nove a quindici anni» e le parole «da quindici a ventisei anni» sono state sostituite alle parole «da dodici a ventiquattro anni» dall'art. 5 comma 1 lett. c) l. 27 maggio 2015, n. 69.

denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Un'associazione può definirsi mafiosa ove sia caratterizzata dal c.d. "metodo mafioso", ovvero dalla forza intimidatrice nascente dal vincolo utilizzato dagli associati, nonché dalla condizione di assoggettamento e omertà nei confronti dell'associazione per effetto dell'intimidazione da questa esercitata.

La forza intimidatrice consiste nella capacità di suscitare nei consociati il terrore, tale da provocare nel soggetto passivo uno stato di sudditanza psicologica.

Non è necessario, ai fini della configurabilità del reato, che l'obiettivo criminoso sia stato raggiunto. È sufficiente la costituzione del vincolo associativo tra almeno tre persone in vista della realizzazione di una pluralità di illeciti.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs 231/2001)

Art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291 bis coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalla lettera d) od e) del comma 2 dell'articolo 291 ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291 bis, 291 ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'Autorità di polizia o l'Autorità giudiziaria nella raccolta degli elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000

Sanzioni interdittive: da 12 mesi a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs 231/2001)

Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito perciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata, la pena nei casi indicati nei commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.¹⁹¹

¹⁹¹ Comma introdotto dall'art. 4 comma 1 lett. b) d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990 n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

L'articolo in esame delinea le fattispecie associative nell'ambito dei reati di produzione e commercio degli stupefacenti. Rispetto alla precedente normativa (art. 75 L. n. 685/75 ora abrogato), si assiste ad un inasprimento delle pene, all'individuazione della figura di colui che dirige l'associazione, alla previsione di una associazione "attenuata", rivolta cioè al traffico illecito di lieve entità, all'individuazione di una nuova circostanza aggravante quando l'attività illecita è rivolta al commercio di sostanze stupefacenti adulterate o tagliate in modo pericoloso ed alla introduzione della diminuzione del ravedimento operoso.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs 231/2001)

Art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter, 5 D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Si tratta di reati comuni, a forma libera, la cui previsione è diretta a tutelare le norme sull'immigrazione e a contrastare il fenomeno della clandestinità. L'ipotesi base è costituita da qualsiasi atto che, sia diretto a procurare l'ingresso illegale di taluno nel territorio italiano, oppure nel territorio di uno Stato estero di cui egli non abbia né la cittadinanza, né la residenza (permanente). Sono previste circostanze aggravanti legate al numero dei soggetti coinvolti, alla modalità della condotta, al successivo sfruttamento dei soggetti introdotti (prostituzione e sfruttamento minorile).

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 1.549.000 **Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi**

Art. 377 bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale

1. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

2. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a

due anni.

3. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro.

4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500



ALLEGATO C

Rev.	Data	Approvazione	Note
I	19/09/2022	Consiglio di Amministrazione	Prima emissione

5.1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

REATI (ARTT. 24 E 25)

Sulla base delle analisi condotte sulle “*aree di attività a rischio reato*”, i principi contenuti nel presente paragrafo sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

Con riferimento all' **art. 24** del D.Lgs. 231/2001:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (**art. 316 bis c.p.**)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (**art. 316 ter c.p.**)
- Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (**art. 640 comma 2 n. 1 c.p.**)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (**art. 640 bis c.p.**)
- Frode informatica (**art. 640 ter c.p.**)

Con riferimento all' **art. 25** del D.Lgs. 231/2001:

- Corruzione per l'esercizio della funzione (**art. 318 c.p.**)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (**art. 319 c.p.**)
- Circostanze aggravanti (**art. 319 bis c.p.**)
- Corruzione in atti giudiziari (**art. 319 ter c.p.**)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (**art. 319 quater c.p.**)
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (**art. 320 c.p.**)
- Pene per il corruttore (**art. 321 c.p.**)
- Istigazione alla corruzione (**art. 322 c.p.**)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (**art. 322 bis c.p.**)
- Traffico di influenze illecite (**art. 346 bis c.p.**)

Le analisi condotte sulle “*aree di attività a rischio reato*” dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- Frode nelle pubbliche forniture (**art. 356 c.p.**)
- Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (**art. 2 l. 898/1986**)
- Peculato (**art. 314 comma 1 c.p.**)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (**art. 316 c.p.**)
- Concussione (**art. 317 c.p.**)
- Abuso d'ufficio (**art. 323 c.p.**)

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più

rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato B "I reati presupposto".

Sono, pertanto, individuate "**aree di attività a rischio reato**", i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

DEFINIZIONI

- **Contributi:** concorsi in spese per attività e iniziative e possono essere in conto capitale (erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in determinate situazioni), e/o in conto interessi (lo Stato o l'Ente Pubblico si accolla una parte o la totalità degli interessi dovuti per operazioni di credito).
- **Incaricato di pubblico servizio:** si intende un soggetto che, pur svolgendo un'attività pertinente allo Stato o ad un altro Ente pubblico, ovvero un'attività che pur non immediatamente imputabile ad un soggetto pubblico realizza direttamente finalità di interesse pubblico, non è dotato dei poteri tipici del pubblico ufficiale e, d'altra parte, non svolge funzioni meramente materiali.
- **Istituzioni Pubbliche:** si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le amministrazioni dello Stato (Amministrazione Finanziaria, Autorità garanti e di Vigilanza, Agenzia delle Entrate, Autorità Giudiziarie, ecc.), le aziende ed amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. Funzione pubblica viene rivestita anche dai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle comunità europee, dei funzionari e degli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee.
- **Finanza agevolata:** si intende qualsiasi contributo, sovvenzione o finanziamento che abbiano una finalità pubblica predefinita (ed espressa nel provvedimento di concessione), che la Società possa conseguire dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dall'Unione Europea.
- **Finanziamenti:** sono atti negoziali, con i quali vengono erogate, ad opera dello Stato o di altro Ente Pubblico, ad un soggetto, a condizioni di favore, somme che devono essere restituite a medio e/o lungo termine e con pagamento degli interessi, in parte o totalmente.
- **Formazione Finanziata:** si intende qualsiasi attività formativa volta a valorizzare e riqualificare le risorse umane aziendali che utilizzi finanziamenti reperiti tramite Fondi interprofessionali o Fondi strutturali (provinciali, regionali, Fondo Sociale Europeo, ...).
- **Pubblica Amministrazione:** si intendono le Istituzioni Pubbliche, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.
- **Pubblico Ufficiale:** si intende un soggetto, pubblico dipendente o privato, che concorre a formare o forma la volontà dell'Ente Pubblico ovvero lo rappresenta all'esterno; un soggetto munito di poteri autorizzativi e di certificazione. A titolo meramente esemplificativo, tenuto conto della casistica giurisprudenziale, sono considerati pubblici ufficiali: il responsabile del procedimento amministrativo, il funzionario della camera di commercio, il giudice, il cancelliere, il custode giudiziario, l'ufficiale giudiziario, il consulente tecnico del giudice, l'esattore di aziende municipalizzate, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i dipendenti dello stato degli Enti territoriali e di altri Enti pubblici, l'ufficiale sanitario, il notaio.

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Di seguito, per ogni **Area di attività a Rischio**, è riportato l'elenco dei **Reati** che, potenzialmente, potrebbero essere commessi.

Area di attività a Rischio	Rischio - Reato
Gestione degli adempimenti obbligatori nei confronti della P.A. per autorizzazioni, licenze e/o concessioni pubbliche	Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Corruzione Pubblica ¹⁹²¹ <input type="checkbox"/> Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico
Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di verifiche e accertamenti	Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico <input type="checkbox"/> Corruzione Pubblica ¹⁹³¹
Gestione di finanziamenti, sovvenzioni o contributi	Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Corruzione Pubblica ¹⁹⁴¹ <input type="checkbox"/> Indebita percezione di erogazioni pubbliche <input type="checkbox"/> Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico <input type="checkbox"/> Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche <input type="checkbox"/> Malversazione di erogazioni pubbliche
Gestione della contabilità (clienti, fornitori e contabilità generale), predisposizione del bilancio e predisposizione delle relazioni finanziarie annuali e infrannuali	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Corruzione Pubblica ¹⁹⁵² <input type="checkbox"/> Traffico di influenze illecite
Gestione dei rapporti Intercompany	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Corruzione Pubblica ¹⁹⁶² <input type="checkbox"/> Traffico di influenze illecite
Gestione delle operazioni straordinarie e delle operazioni sul patrimonio	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Traffico di influenze illecite <input type="checkbox"/> Corruzione Pubblica ¹⁹⁷³

192 1 Facciamo, in particolare riferimento ai reati di:

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);

Pene per il corruttore (art. 321 c.p., con particolare riferimento alle pene previste per chi dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio nell'ambito dei reati previsti dagli articoli 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio);

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

193

194

195 2 Facciamo, in particolare, riferimento ai seguenti reati:

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.), con particolare riguardo alle pene previste per chi dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio nell'ambito dei reati previsti dagli articoli 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari) e 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio);

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

196

197 3 Facciamo, in particolare, riferimento ai seguenti reati:

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.), con particolare riguardo alle pene previste per chi dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio nell'ambito dei reati previsti dagli articoli 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari) e 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio);

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

Si segnala, peraltro, che il rischio potrebbe essere diretto laddove l'operazione straordinaria – di per sé – costituisca, per i valori e le modalità con cui è definita, un'utilità impropriamente riconosciuta al pubblico ufficiale o ad un competitor (ad es.: si acquista a valori sovrastimati un'azienda riferibile ad un esponente politico o alla famiglia dell'apicale di una società concorrente).

Area di attività a Rischio	Rischio - Reato
Gestione dei rapporti con istituti di credito	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Corruzione Pubblica ¹⁹⁸² <input type="checkbox"/> Traffico di influenze illecite
Gestione di incassi e pagamenti	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Corruzione Pubblica ¹⁹⁹² <input type="checkbox"/> Traffico di influenze illecite
Acquisizione di beni e servizi	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Corruzione Pubblica ²⁰⁰⁴ <input type="checkbox"/> Traffico di influenze illecite
Acquisizione di incarichi professionali	Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Traffico di influenze illecite Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Corruzione Pubblica ²⁰¹⁵ <input type="checkbox"/> Traffico di influenze illecite
Gestione delle attività commerciali	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Corruzione Pubblica ²⁰²² <input type="checkbox"/> Traffico di influenze illecite
Gestione dei crediti	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Corruzione Pubblica ²⁰³² <input type="checkbox"/> Traffico di influenze illecite
Gestione dei rapporti con agenti, agenzie e procuratori d'affari	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Corruzione Pubblica ²⁰⁴² <input type="checkbox"/> Traffico di influenze illecite

198

199

200 4 Facciamo, in particolare, riferimento ai seguenti reati:

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.), con particolare riguardo alle pene previste per chi dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio nell'ambito dei reati previsti dagli articoli 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari) e 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio);

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

Si segnala, peraltro, che il rischio potrebbe essere diretto, ove sia concluso – in assenza di legittime ragioni giustificatrici o a valori sproporzionati – un contratto per l'acquisto di beni o servizi da soggetti riconducibili o segnalati da Funzionari Pubblici o apicali di fornitori/parti correlati, si da assicurarsi il favore di questi ultimi.

201 5 Facciamo, in particolare, riferimento ai seguenti reati:

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.), con particolare riguardo alle pene previste per chi dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio nell'ambito dei reati previsti dagli articoli 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari) e 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio);

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

Si segnala, peraltro, che il rischio potrebbe essere diretto, ove sia concluso – in assenza di legittime ragioni giustificatrici o a valori sproporzionati – un contratto per l'acquisto di incarichi professionali con soggetti riconducibili o segnalati da Funzionari Pubblici o apicali di fornitori/parti correlati, si da assicurarsi il favore di questi ultimi.

202

203

204

Area di attività a Rischio	Rischio - Reato
Gestione dei diritti di negoziazione	Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Corruzione Pubblica ²⁰⁵² <input type="checkbox"/> Traffico di influenze illecite
Selezione e assunzione del personale	Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Corruzione Pubblica ²⁰⁶²
Gestione del personale – gestione del sistema premiante/ di incentivazione	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Corruzione Pubblica ²⁰⁷⁶ <input type="checkbox"/> Traffico di influenze illecite
Amministrazione del personale	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Corruzione Pubblica ²⁰⁸² <input type="checkbox"/> Traffico di influenze illecite
Gestione delle spese di trasferta e dei relativi rimborsi	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Corruzione Pubblica ²⁰⁹² <input type="checkbox"/> Traffico di influenze illecite
Gestione delle spese per liberalità e sponsorizzazioni, rappresentanza e omaggiistica a terzi	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Corruzione Pubblica ²¹⁰⁷ <input type="checkbox"/> Traffico di influenze illecite
Gestione dei procedimenti giudiziari, extragiudiziali o arbitrali	Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Corruzione in atti giudiziari

205

206

207 6 Facciamo, in particolare, riferimento ai seguenti reati:

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.), con particolare riguardo alle pene previste per chi dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio nell'ambito dei reati previsti dagli articoli 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari) e 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio);

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

Si segnala, peraltro, che il rischio potrebbe essere diretto, ove il riconoscimento di bonus/incentivi/benefit sia non dovuto e venga elargito a personale riconducibile o segnalato da pubblici funzionari o apicali di controparti commerciali, al fine di assicurarsene il favore.

208

209

210 7 Facciamo, in particolare, riferimento ai seguenti reati:

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.), con particolare riguardo alle pene previste per chi dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio nell'ambito dei reati previsti dagli articoli 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari) e 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio);

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

Si segnala, peraltro, che il rischio potrebbe essere diretto, ove l'omaggio, la liberalità, la sponsorizzazione o la spesa di rappresentanza vengano impropriamente concessi/effettuati a beneficio di funzionari pubblici o soggetti riconducibili a fornitori/controparti, per assicurarsi il loro favore.

Area di attività a Rischio	Rischio - Reato
Gestione dei sistemi informativi aziendali	Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Corruzione Pubblica ²¹¹²

Per la trattazione approfondita della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi nonché delle Principali finalità della condotta con riferimento a ciascuna Area di attività a Rischio si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle Aree di attività a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi (“**Area del fare**”) e quelli vietati (“**Area del NON fare**”).

Area del fare	Area del NON fare
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Improntare i rapporti con i Pubblici Ufficiali / Incaricati di pubblico servizio alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale e delle previsioni di legge esistenti in materia, dando puntuali e sollecite esecuzione alle prescrizioni ed agli adempimenti richiesti. <input type="checkbox"/> Rendere disponibili i dati ed i documenti in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere. <input type="checkbox"/> Attenersi ai principi di tempestività, correttezza, chiarezza, completezza ed accuratezza nella predisposizione della documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione, anche in occasione delle richieste di Contributi, Finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni o altre erogazioni dello stesso tipo. <input type="checkbox"/> Improntare i rapporti con i Giudici, Cancellieri, Periti o Consulenti Tecnici ovvero con altri soggetti coinvolti nella gestione dei procedimenti giudiziari (ivi compresi i legali ed i consulenti incaricati) ai più elevati principi di trasparenza e correttezza e in stretta osservanza delle leggi vigenti. <input type="checkbox"/> Segnalare nella forma e nei modi idonei, eventuali situazioni di conflitto d'interesse. <input type="checkbox"/> Assicurarsi che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate. <input type="checkbox"/> L'utilizzo dei sistemi informatici della Pubblica Amministrazione deve essere effettuato unicamente dai soggetti debitamente autorizzati dalla Società, i quali dovranno rispettare tutte le previsioni del Modello (in particolare quelle contenute nella Parte Speciale dedicata alla prevenzione dei reati informatici), nonché tutte le procedure in materia informatica adottate dalla Società. <input type="checkbox"/> Rappresentare in modo trasparente, veritiero e corretto tutte le operazioni amministrativo-contabili. <input type="checkbox"/> Utilizzare i Contributi, sovvenzioni o Finanziamenti ricevuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee coerentemente alle finalità per le quali sono richiesti ed ottenuti. <input type="checkbox"/> Nella gestione degli adempimenti contrattuali nei confronti dello Stato, altri enti pubblici, imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica utilità o dell'Unione Europea, adempiere alle prestazioni pattuite, fornendo i beni e/o servizi coerentemente con le previsioni contrattuali. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino anche solo potenzialmente, direttamente o indirettamente, un Reato. <input type="checkbox"/> Non promettere o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici a Pubblici Ufficiali / Incaricati di pubblico servizio con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società. <input type="checkbox"/> Non ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (sponsorizzazioni, incarichi, consulenze) che abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente. <input type="checkbox"/> Non promettere o riconoscere compensi in favore di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo d'incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale. <input type="checkbox"/> Non dare o promettere ad un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio denaro o altre utilità affinché questo eserciti le proprie funzioni o i propri poteri, ovvero affinché compia un atto contrario ai propri doveri d'ufficio. <input type="checkbox"/> Non dare né promettere denaro o altra utilità a Giudici, Cancellieri, Periti o Consulenti Tecnici ovvero ad altri soggetti coinvolti nella gestione dei procedimenti giudiziari (ivi compresi i legali ed i consulenti incaricati) al fine di ottenere indebiti vantaggi (ad esempio: una sentenza favorevole per la Società). <input type="checkbox"/> Non alterare o modificare i documenti oggetto del rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione. <input type="checkbox"/> Non tenere una condotta ingannevole né porre in essere atti che possano indurre la Pubblica Amministrazione in errore al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Società, anche al fine di ottenere Contributi, Finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni ovvero altre erogazioni dello stesso tipo. <input type="checkbox"/> Non utilizzare né presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, al fine di conseguire indebitamente Contributi, Finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni o altre erogazioni concesse o erogate dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. <input type="checkbox"/> Non destinare le somme ricevute dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee a titolo di Contributi, sovvenzioni o Finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, a finalità diverse. <input type="checkbox"/> Non è consentito, laddove gli adempimenti vengano effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme di comportamento indicate nel precedente paragrafo.

Organismo di Vigilanza di Beintoo S.p.A.	
Posta elettronica (E-mail)	Indirizzo e-mail: odv231@beintoo.com

Organismo di Vigilanza di Beintoo S.p.A.	
Posta fisica	Posta fisica: Beintoo S.p.A. Largo Francesco Richini n. 2, 20122 - Milano (MI) (all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza).

5.2 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

REATI (ART. 24 BIS)

Sulla base delle analisi condotte sulle “**aree di attività a rischio reato**”, i principi contenuti nel presente paragrafo sono volti a predire, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati di cui all'**art. 24 - bis** del Decreto Legislativo:

- Falsità di un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (**art. 491-bis c.p.**);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (**art. 615 ter c.p.**);
- Detenzione, e diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (**art. 615 quater c.p.**);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (**art. 615 quinquies c.p.**);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (**art. 617 quater c.p.**);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (**art. 617 quinquies c.p.**);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (**art. 635 bis c.p.**);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (**art. 635 ter c.p.**);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (**art. 635 quater c.p.**);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (**art. 635 quinquies c.p.**).

Le analisi condotte sulle aree di attività e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (**Art. 640 quinquies c.p.**);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (**art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105**).

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato B “I reati presupposto”.

Sono, pertanto, individuate le aree di attività a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

DEFINIZIONI

- Gestione dei permessi o profilazione:** definizione, da parte del Responsabile di funzione, delle modalità di accesso (scrittura, lettura, modifica e stampa) ai dati di competenza dell'Unità Organizzativa e indicazione del supporto sul quale le stesse debbano essere gestite e salvate.
- Postazione di Lavoro:** postazione informatica aziendale fissa oppure mobile in grado di trattare informazioni aziendali.
- Server:** elaboratore dedicato alla fornitura di risorse e servizi per altri computer, detti “**client**”, connessi fisicamente tra loro in rete. Detto server può essere fisico (in Azienda), virtualizzato (tecnica informatica) in Azienda o in remoto (su cloud o nuvola, in hosting, in housing, ...).
- Sistema informatico:** (o «**sistema**»): qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, che consentono l'elaborazione automatica di dati.

- Spamming:** l'invio di messaggi indesiderati (generalmente commerciali).
- Virus:** software, appartenente alla categoria dei malware, che è in grado, una volta eseguito, di infettare dei file in modo da riprodursi facendo copie di sé stesso, generalmente senza farsi rilevare dall'utente.

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Di seguito, per ogni **Area di attività a Rischio**, è riportato l'elenco dei **Reati** che, potenzialmente, potrebbero essere commessi.

Area di attività a Rischio	Rischio - Reato
Gestione dei sistemi informativi aziendali	<p>Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria <input type="checkbox"/> Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico <input type="checkbox"/> Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici <input type="checkbox"/> Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico <input type="checkbox"/> Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche <input type="checkbox"/> Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche <input type="checkbox"/> Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici <input type="checkbox"/> Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità <input type="checkbox"/> Danneggiamento di sistemi informatici o telematici <input type="checkbox"/> Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascuna Area di attività a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Gli obiettivi fondamentali che la Società si pone nella gestione del sistema informatico sono i seguenti:

- A. **riservatezza:** garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione, sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro che sono autorizzati a conoscerla;
- B. **integrità:** garanzia che ogni dato della Società sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- C. **disponibilità:** garanzia di reperibilità di dati inerenti all'attività della Società in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

Gli strumenti e i dati informatici aziendali devono essere utilizzati per fini e scopi attinenti all'attività lavorativa. A tale fine i dispositivi sono forniti in dotazione in condizioni adeguate e congruenti con tali scopi.

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle Aree di attività a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi (“Area del fare”) e quelli vietati (“Area del NON fare”).

Area del fare	Area del NON fare
<p><input type="checkbox"/> È consentito l'utilizzo dei Sistemi Informatici aziendali e l'accesso ad internet ai siti consentiti, mediante il normale software di navigazione in rete in dotazione, solo per scopi leciti e legati all'attività lavorativa tali da non pregiudicare il patrimonio informativo aziendale e nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti e delle disposizioni del Modello.</p>	<p><input type="checkbox"/> Non è consentito, salvo preventiva espressa autorizzazione del CTO, modificare le caratteristiche impostate sul proprio PC né procedere ad installare dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (come ad esempio masterizzatori, modem, ...).</p> <p><input type="checkbox"/> Non è consentito cedere a Terzi, anche solo temporaneamente, qualsivoglia apparecchiatura informatica o telematica aziendale, nonché i relativi software, credenziali di accesso, oppure lasciare incustodite dette apparecchiature in luoghi accessibili a terzi fuori dai locali aziendali. In caso di furto o smarrimento di tali beni aziendali in dotazione, è onere del Dipendente sporgere formale denuncia alle pubbliche autorità competenti e informare immediatamente il CTO, affinché si possano porre in essere tutte le misure atte ad isolare il sistema informativo e limitare i rischi di accessi non autorizzati.</p> <p><input type="checkbox"/> Non è consentito l'utilizzo di software di tipo peer-to-peer o l'installazione e/o l'utilizzo di software/hardware/accessori/periferiche senza autorizzazione scritta del CTO e la sottoscrizione, da parte dell'utente, di un'assunzione di responsabilità.</p> <p><input type="checkbox"/> Non è consentito danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico di terzi, pubblici o privati, nonché abusivamente procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare, mettere in altro modo a disposizione di altri o installare apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare od interrompere un sistema informatico o telematico.</p> <p><input type="checkbox"/> Non è consentito porre in essere qualunque attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, diffondere, importare, comunicare, consegnare, mettere in altro modo a disposizione di altri o installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, fuori dai casi consentiti dalla legge.</p> <p><input type="checkbox"/> Non è consentito rivelare, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.</p> <p><input type="checkbox"/> Non è consentito porre in essere qualunque attività che possa determinare il danneggiamento, la distruzione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati e programmi informatici di terzi, siano essi pubblici o privati.</p> <p><input type="checkbox"/> Non è consentito modificare in qualsiasi modo la configurazione delle Postazioni di Lavoro fisse o mobili assegnate dalla Società.</p>

Fatto salvo quanto diversamente previsto nell'ambito dei singoli principi sopra riportati, eventuali specifiche e motivate esigenze in deroga ai predetti principi devono essere segnalate al **CTO**, al fine di ottenere la necessaria autorizzazione.

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi anomalia riscontrata nell'utilizzo

dei sistemi informatici aziendali, nonché qualsiasi evento che potrebbe indurre a ritenere che possano essere esposti a rischio i dati e documenti informatici della Società, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

Organismo di Vigilanza di Beintoo S.p.A.	
Posta elettronica (E-mail)	Indirizzo e-mail: odv231@beintoo.com
Posta fisica	Posta fisica: Beintoo S.p.A. Largo Francesco Richini n. 2, 20122 - Milano (MI) (all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza).

5.3 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

REATI (ART. 24 TER)

Sulla base delle analisi condotte sulle "aree di attività a rischio reato", i principi contenuti nel presente paragrafo sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati di cui all'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Si segnala che l'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001, tra i delitti di criminalità organizzata, ricomprende altresì tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Le analisi condotte sulle aree di attività e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)
- Scambio elettorale politico – mafioso (art. 416 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R.9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art.291 quater D.P.R.23 gennaio 1973 n.43)
- Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina (art. 416, sesto comma, c.p.)

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato B "I reati presupposto".

Sono, pertanto, individuate le aree di attività a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

DEFINIZIONI

- **Associazione per delinquere:** ai sensi dell'art 416 c.p. si tratta di un'organizzazione a carattere stabile, ovvero di un'unione permanente e fortemente voluta tra persone, sufficientemente dotata di mezzi e organizzazione da risultare idonea allo svolgimento di un programma delinquenziale durevole nel tempo. È inoltre necessario che ci siano almeno tre persone che si organizzino e si associno con il preciso intento di commettere stabilmente un numero indeterminato di delitti.

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Di seguito, per ogni Area di attività a Rischio, è riportato l'elenco dei Reati che, potenzialmente, potrebbero essere commessi.

Area di attività a Rischio	Rischio - Reato
Gestione degli adempimenti obbligatori nei confronti della P.A. per autorizzazioni, licenze e/o concessioni pubbliche	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento al reato di: <input type="checkbox"/> Associazione per delinquere

Area di attività a Rischio	Rischio - Reato
Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di verifiche e accertamenti	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Associazione per delinquere
Gestione di finanziamenti, sovvenzioni o contributi	Aree di attività a rischio strumentale con riferimento al reato di: • Associazione per delinquere
Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con i soci	Aree di attività a rischio strumentale con riferimento al reato di: <input type="checkbox"/> Associazione per delinquere
Gestione della contabilità (clienti, fornitori e contabilità generale), predisposizione del bilancio e predisposizione delle relazioni finanziarie annuali e infrannuali	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento al reato di: <input type="checkbox"/> Associazione per delinquere
Gestione degli adempimenti fiscali	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento al reato di: <input type="checkbox"/> Associazione per delinquere
Gestione dei rapporti Intercompany	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento al reato di: <input type="checkbox"/> Associazione per delinquere
Gestione delle operazioni straordinarie e delle operazioni sul patrimonio	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento al reato di: <input type="checkbox"/> Associazione per delinquere
Gestione dei rapporti con istituti di credito	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento al reato di: <input type="checkbox"/> Associazione per delinquere
Gestione dei rapporti con società di factoring	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento al reato di: <input type="checkbox"/> Associazione per delinquere
Gestione di incassi e pagamenti	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento al reato di: <input type="checkbox"/> Associazione per delinquere
Acquisizione di beni e servizi	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento al reato di: <input type="checkbox"/> Associazione per delinquere
Acquisizione di incarichi professionali	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento al reato di: <input type="checkbox"/> Associazione per delinquere
Gestione delle attività commerciali	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento al reato di: <input type="checkbox"/> Associazione per delinquere
Gestione dei crediti	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento al reato di: <input type="checkbox"/> Associazione per delinquere
Gestione dei rapporti con agenti, agenzie e procuratori d'affari	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento al reato di: <input type="checkbox"/> Associazione per delinquere

Area di attività a Rischio	Rischio - Reato
Sviluppo e pubblicazione di contenuti creativi	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento al reato di: <input type="checkbox"/> Associazione per delinquere
Gestione dei diritti di negoziazione	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento al reato di: <input type="checkbox"/> Associazione per delinquere
Gestione delle attività di marketing	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento al reato di: <input type="checkbox"/> Associazione per delinquere
Selezione e assunzione del personale	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento al reato di: <input type="checkbox"/> Associazione per delinquere
Gestione del personale – gestione del sistema premiante/ di incentivazione	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento al reato di: <input type="checkbox"/> Associazione per delinquere
Amministrazione del personale	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento al reato di: <input type="checkbox"/> Associazione per delinquere
Gestione degli adempimenti assistenziali e previdenziali	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento al reato di: <input type="checkbox"/> Associazione per delinquere
Gestione delle spese di trasferta e dei relativi rimborsi	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento al reato di: <input type="checkbox"/> Associazione per delinquere
Gestione delle spese per liberalità e sponsorizzazioni, rappresentanza e omaggi a terzi	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento al reato di: <input type="checkbox"/> Associazione per delinquere
Gestione degli adempimenti legislativi finalizzati alla tutela della salute e la sicurezza sul lavoro	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento al reato di: <input type="checkbox"/> Associazione per delinquere
Gestione degli adempimenti legislativi finalizzati alla tutela dell'ambiente	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento al reato di: <input type="checkbox"/> Associazione per delinquere
Gestione dei procedimenti giudiziari, extragiudiziali o arbitrari	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento al reato di: <input type="checkbox"/> Associazione per delinquere
Gestione dei sistemi informativi aziendali	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento al reato di: <input type="checkbox"/> Associazione per delinquere

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascun Area di attività a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle Aree di attività a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi ("Area del fare") e quelli

vietati ("Area del NON fare").

Area del fare	Area del NON fare
<p><input type="checkbox"/> È fatto obbligo di ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale, prestando la massima attenzione nei confronti dei Soggetti Terzi con i quali la Società ha rapporti di natura economica, finanziaria o societaria che non forniscono sufficienti garanzie di trasparenza e professionalità riferendo, in proposito, al proprio superiore gerarchico.</p> <p><input type="checkbox"/> È fatto obbligo di assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale, conservando la documentazione a supporto adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società.</p> <p><input type="checkbox"/> È fatto obbligo di verificare – sia in sede di selezione sia nel corso del rapporto contrattuale - l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, consulenti, partner ed altri Soggetti Terzi con cui la Società intrattenga rapporti economico-commerciali.</p>	<p><input type="checkbox"/> Non promuovere, costituire, organizzare ovvero partecipare ad associazioni di tre o più soggetti con lo scopo di commettere uno o più delitti (Associazioni per delinquere) o, più in generale, tenere condotte direttamente o indirettamente vietate dalla legge penale.</p> <p><input type="checkbox"/> Non promuovere, costituire, organizzare o partecipare ad associazioni volte alla commissione di più delitti.</p> <p><input type="checkbox"/> Non instaurare rapporti con soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che si rifiutino o mostrino reticenza nel fornire informazioni rilevanti ai fini della loro corretta, effettiva e completa conoscenza; - rispetto ai quali sussistano elementi di sospetto in ragione della eventuale operatività in paesi non collaborativi; - che facciano richiesta od offrano prestazioni che presentino profili di sospettosità o di irregolarità; - che possano porre in essere comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti in materia fiscale, contabile o di circolazione dei capitali e dei beni; <p><input type="checkbox"/> Non instaurare rapporti con soggetti che si rifiutino o mostrino reticenza nel fornire la documentazione a supporto della qualificazione degli stessi ovvero: certificazioni o autocertificazioni di regolarità retributiva e contributiva per tutti gli addetti impegnati, certificazioni anti-mafia in relazioni ad attività a rischio.</p> <p><input type="checkbox"/> Non associarsi con soggetti che presentino una struttura societaria e di governance non trasparente e definita.</p>

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme di comportamento indicate nel precedente paragrafo.

Organismo di Vigilanza di Beintoo S.p.A.	
Posta elettronica (E-mail)	Indirizzo e-mail: odv231@beintoo.com
Posta fisica	Posta fisica: Beintoo S.p.A. Largo Francesco Richini n. 2, 20122 - Milano (MI) (all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza).

5.4 FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

REATI (ART. 25 BIS)

Sulla base delle analisi condotte sulle "aree di attività a rischio reato", i principi contenuti nel presente paragrafo sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati di cui all'art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001:

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Le analisi condotte sulle aree di attività e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori in bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori in bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato B "I reati presupposto".

Sono, pertanto, individuati le aree di attività a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

DEFINIZIONI

- **Brevetto:** tutela e valorizza un'innovazione tecnica, ovvero un prodotto o un processo che fornisce una nuova soluzione a un determinato problema tecnico. È un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sull'oggetto del brevetto stesso, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne un uso commerciale, vietando tali attività ad altri soggetti non autorizzati. In particolare, il brevetto conferisce al titolare: a) nel caso in cui l'oggetto del brevetto sia un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) nel caso in cui l'oggetto del brevetto sia un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione;
- **Disegno o Modello:** s'intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento;
- **Marchio:** è un segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi, realizzati o distribuiti da un'impresa, da quelli delle altre aziende. Secondo l'art. 7 del Codice della Proprietà Industriale (CPI), possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni rappresentabili graficamente: parole (compresi i nomi di persone), disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche.
- **Segni Distintivi:** segni che individuano l'ente, l'impresa, i suoi prodotti o la sede in cui si esercita l'attività d'impresa. La categoria comprende Marchio, ditta, insegna e nomi a dominio. In particolare i segni distintivi idonei a distinguere un'impresa da un'altra sono:
 - o lettere, parole, nomi e sigle, cifre e numeri;
 - o suoni;
 - o figure e disegni;

- o forme del prodotto o della sua confezione;
- o colori e combinazione degli stessi;
- o gli odori e i profumi purché possano essere rappresentati graficamente.

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Di seguito, per ogni **Area di attività a Rischio**, è riportato l'elenco dei **Reati** che, potenzialmente, potrebbero essere commessi.

Area di attività a Rischio	Rischio - Reato
Acquisizione di beni e servizi	Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni <input type="checkbox"/> Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascuna Area di attività a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle Aree di attività a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi ("Area del fare") e quelli vietati ("Area del NON fare").

Area del fare	Area del NON fare
<input type="checkbox"/> È fatto obbligo di assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale.	<input type="checkbox"/> Non contraffare o alterare Marchi, Segni Distintivi, prodotti industriali, Brevetti, Disegni o Modelli industriali, nazionali o esteri.
<input type="checkbox"/> È fatto obbligo di conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società.	<input type="checkbox"/> Non utilizzare Marchi, Segni Distintivi, prodotti industriali, Brevetti, Disegni o Modelli industriali, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.
<input type="checkbox"/> Porre in essere le attività di indagine volte a verificare il rispetto della normativa in materia di diritto d'autore e di Marchi e Brevetti.	<input type="checkbox"/> Non detenere/introdurre nel territorio dello Stato/porre in vendita/mettere in circolazione prodotti industriali con Marchi o altri Segni Distintivi contraffatti o alterati.

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme di comportamento indicate nel precedente paragrafo.

Organismo di Vigilanza di Beintoo S.p.A.	
Posta elettronica (E-mail)	Indirizzo e-mail: odv231@beintoo.com
Posta fisica	Posta fisica: Beintoo S.p.A. Largo Francesco Richini n. 2, 20122 - Milano (MI) (all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza).

5.5 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

REATI (ART. 25 BIS.1)

Sulla base delle analisi condotte sulle "aree di attività a rischio reato", i principi contenuti nel presente paragrafo sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati di cui all'art. 25 bis.1 del D.Lgs. 231/2001:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (**art. 513 c.p.**)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (**art. 513-bis c.p.**)

Le analisi condotte sulle aree di attività e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- Frodi contro le industrie nazionali (**art. 514 c.p.**)
- Frode nell'esercizio del commercio (**art. 515 c.p.**)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (**art. 516 c.p.**)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (**art. 517 c.p.**)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (**art. 517-ter c.p.**)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (**art. 517-quater c.p.**)

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato B "I reati presupposto".

Sono, pertanto, individuati le aree di attività a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Di seguito, per ogni **Area di attività a Rischio**, è riportato l'elenco dei **Reati** che, potenzialmente, potrebbero essere commessi.

Area di attività a Rischio	Rischio - Reato
Gestione delle attività commerciali	Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Illecita concorrenza con minaccia o violenza <input type="checkbox"/> Turbata libertà dell'industria e del commercio

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascuna Area di attività a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle Aree di attività a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi ("**Area del fare**") e quelli vietati ("**Area del NON fare**").

Area del fare	Area del NON fare
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tenere condotte tali da garantire il libero e corretto svolgimento del commercio nonché di una lecita concorrenza. <input type="checkbox"/> Porre in essere, nelle attività di sviluppo dei prodotti, le necessarie verifiche volte ad evitare la contraffazione di nomi, marchi o segni distintivi nonché le verifiche volte a evitare la violazione di titoli di proprietà industriale. <input type="checkbox"/> Garantire la coerenza dei contenuti delle comunicazioni pubblicitarie rispetto alle caratteristiche dei prodotti. <input type="checkbox"/> Utilizzare marchi, loghi o segni distintivi di proprietà di terzi sulla base di regolare contratto di licenza. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Non porre in essere atti o comportamenti volti a impedire o turbare l'esercizio delle attività industriali o commerciali di società terze. <input type="checkbox"/> Non compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia. <input type="checkbox"/> Non adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti. <input type="checkbox"/> Non produrre, importare, porre in vendita né mettere in circolazione oggetti o altri beni realizzati usurpando o comunque violando un titolo di proprietà industriale.

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme di comportamento indicate nel precedente paragrafo.

Organismo di Vigilanza di Beintoo S.p.A.	
Posta elettronica (E-mail)	Indirizzo e-mail: odv231@beintoo.com
Posta fisica	Posta fisica: Beintoo S.p.A. Largo Francesco Richini n. 2, 20122 - Milano (MI) (all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza).

5.6 REATI SOCIETARI

REATI (ART. 25 TER)

Sulla base delle analisi condotte sulle "aree di attività a rischio reato", i principi contenuti nel presente paragrafo sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati di cui all'art. 25 ter del D.lgs. 231/2001:

- corruzione tra privati (*art. 2635 c.c.*)
- false comunicazioni sociali (*art. 2621 c.c.*)
- fatti di lieve entità (*art. 2621 bis c.c.*)
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (*art. 2628 c.c.*)
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (*art. 2627 c.c.*)
- impedito controllo (*art. 2625 c.c.*)
- indebita restituzione dei conferimenti (*art. 2626 c.c.*)
- Istigazione alla corruzione tra privati (*art. 2635 bis c.c.*)
- operazioni in pregiudizio dei creditori (*art. 2629 c.c.*)

Le analisi condotte sulle aree di attività e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- false comunicazioni sociali delle società quotate (*art. 2622 c.c.*)
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (*art. 2629 bis c.c.*)
- formazione fittizia del capitale (*art. 2632 c.c.*)
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (*art. 2633 c.c.*)
- illecita influenza sull'assemblea (*art. 2636 c.c.*)
- aggio (*art. 2637 c.c.*)
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (*art. 2638 c.c.*)

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Con riferimento ai reati di cui al presente paragrafo, l'art. 2639 c.c. prevede l'equiparazione tra il soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge (ad esempio, Amministratore, Direttore Generale, ecc.) e chi svolge di fatto la stessa funzione o esercita i poteri tipici della stessa.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato B "I reati presupposto".

Sono, pertanto, individuate le aree di attività a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Di seguito, per ogni Area di attività a Rischio, è riportato l'elenco dei Reati che, potenzialmente, potrebbero essere commessi.

Area di attività a Rischio	Rischio - Reato
----------------------------	-----------------

Gestione di finanziamenti, sovvenzioni o contributi	<p>Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Corruzione tra privati <input type="checkbox"/> Istigazione alla corruzione tra privati
Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con i soci	<p>Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Impedito controllo
Gestione della contabilità (clienti, fornitori e contabilità generale), predisposizione del bilancio e predisposizione delle relazioni finanziarie annuali e infrannuali	<p>Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> False comunicazioni sociali <input type="checkbox"/> Fatti di lieve entità <input type="checkbox"/> Illegale ripartizione degli utili e delle riserve <input type="checkbox"/> Corruzione tra privati <input type="checkbox"/> Istigazione alla corruzione tra privati <input type="checkbox"/> Operazioni in pregiudizio dei creditori <input type="checkbox"/> Indebita restituzione di conferimenti <p>Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Corruzione tra privati <input type="checkbox"/> Istigazione alla corruzione tra privati
Gestione degli adempimenti fiscali	<p>Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> False comunicazioni sociali <input type="checkbox"/> Fatti di lieve entità
Gestione dei rapporti Intercompany	<p>Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> False comunicazioni sociali <input type="checkbox"/> Fatti di lieve entità <input type="checkbox"/> Corruzione tra privati <input type="checkbox"/> Istigazione alla corruzione tra privati
Gestione delle operazioni straordinarie e delle operazioni sul patrimonio	<p>Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante <input type="checkbox"/> Operazioni in pregiudizio dei creditori <input type="checkbox"/> Illegale ripartizione degli utili e delle riserve <input type="checkbox"/> False comunicazioni sociali <input type="checkbox"/> Fatti di lieve entità <input type="checkbox"/> Indebita restituzione di conferimenti <p>Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Corruzione tra privati <input type="checkbox"/> Istigazione alla corruzione tra privati

Gestione dei rapporti con istituti di credito	<p>Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Corruzione tra privati <input type="checkbox"/> Istigazione alla corruzione tra privati <p>Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Corruzione tra privati <input type="checkbox"/> Istigazione alla corruzione tra privati
Gestione dei rapporti con società di factoring	<p>Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Corruzione tra privati <input type="checkbox"/> Istigazione alla corruzione tra privati <p>Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> False comunicazioni sociali <input type="checkbox"/> Fatti di lieve entità
Gestione di incassi e pagamenti	<p>Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Corruzione tra privati <input type="checkbox"/> Istigazione alla corruzione tra privati <input type="checkbox"/> False comunicazioni sociali <input type="checkbox"/> Fatti di lieve entità
Acquisizione di beni e servizi	<p>Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Corruzione tra privati <input type="checkbox"/> Istigazione alla corruzione tra privati <p>Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> False comunicazioni sociali <input type="checkbox"/> Fatti di lieve entità <input type="checkbox"/> Corruzione tra privati <input type="checkbox"/> Istigazione alla corruzione tra privati
Acquisizione di incarichi professionali	<p>Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Corruzione tra privati <input type="checkbox"/> Istigazione alla corruzione tra privati <p>Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> False comunicazioni sociali <input type="checkbox"/> Fatti di lieve entità <input type="checkbox"/> Corruzione tra privati <input type="checkbox"/> Istigazione alla corruzione tra privati
Gestione delle attività commerciali	<p>Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Corruzione tra privati <input type="checkbox"/> Istigazione alla corruzione tra privati

Gestione dei crediti	<p>Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> False comunicazioni sociali <input type="checkbox"/> Fatti di lieve entità <input type="checkbox"/> Corruzione tra privati <input type="checkbox"/> Istigazione alla corruzione tra privati
Gestione dei rapporti con agenti, agenzie e procacciatori d'affari	<p>Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Corruzione tra privati <input type="checkbox"/> Istigazione alla corruzione tra privati <p>Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> False comunicazioni sociali <input type="checkbox"/> Fatti di lieve entità <input type="checkbox"/> Corruzione tra privati <input type="checkbox"/> Istigazione alla corruzione tra privati
Gestione dei diritti di negoziazione	<p>Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Corruzione tra privati <input type="checkbox"/> Istigazione alla corruzione tra privati <p>Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> False comunicazioni sociali <input type="checkbox"/> Fatti di lieve entità <input type="checkbox"/> Corruzione tra privati <input type="checkbox"/> Istigazione alla corruzione tra privati
Selezione e assunzione del personale	<p>Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corruzione tra privati • Istigazione alla corruzione tra privati
Gestione del personale – gestione del sistema premiante/ di incentivazione	<p>Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di:</p> <p>Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> False comunicazioni sociali <input type="checkbox"/> Fatti di lieve entità <input type="checkbox"/> Corruzione tra privati <input type="checkbox"/> Istigazione alla corruzione tra privati
Amministrazione del personale	<p>Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> False comunicazioni sociali <input type="checkbox"/> Fatti di lieve entità <input type="checkbox"/> Corruzione tra privati <input type="checkbox"/> Istigazione alla corruzione tra privati

Gestione degli adempimenti assistenziali e previdenziali	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> False comunicazioni sociali <input type="checkbox"/> Fatti di lieve entità
Gestione delle spese di trasferta e dei relativi rimborsi	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> False comunicazioni sociali <input type="checkbox"/> Fatti di lieve entità <input type="checkbox"/> Corruzione tra privati <input type="checkbox"/> Istigazione alla corruzione tra privati
Gestione delle spese per liberalità e sponsorizzazioni, rappresentanza e omaggiistica a terzi	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> False comunicazioni sociali <input type="checkbox"/> Fatti di lieve entità <input type="checkbox"/> Corruzione tra privati <input type="checkbox"/> Istigazione alla corruzione tra privati
Gestione dei procedimenti giudiziari, extragiudiziali o arbitrali	Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Corruzione tra privati <input type="checkbox"/> Istigazione alla corruzione tra privati
Gestione dei sistemi informativi aziendali	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> False comunicazioni sociali <input type="checkbox"/> Fatti di lieve entità <input type="checkbox"/> Corruzione tra privati

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascuna Area di attività Rischio, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle Aree di attività a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi (“**Area del fare**”) e quelli vietati (“**Area del NON fare**”).

Area del fare	Area del NON fare
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Le attività di informazione e comunicazione amministrativo-contabile della Società (progetto e redazione del bilancio, gestione di patrimonio, elaborazione di informazioni contabili ed operazioni sul patrimonio), anche in occasione di operazioni straordinarie, devono essere svolte nel rigoroso rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente. <input type="checkbox"/> Le attività di informazione e comunicazione amministrativo-contabili e la redazione del bilancio sono riservate alle Funzioni formalmente preposte ed autorizzate. <input type="checkbox"/> È fatto obbligo di fornire nei prospetti dell'informativa amministrativo-contabile una rappresentazione trasparente, veritiera e corretta della gestione. <input type="checkbox"/> Ogni operazione deve essere, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. <input type="checkbox"/> È fatto obbligo di favorire l'esercizio del controllo e fornire informazioni veritiere e corrette in materia di adempimenti amministrativi, nonché fiscali e contributivi. <input type="checkbox"/> È fatto obbligo di rappresentare in modo trasparente, veritiero e corretto le operazioni relative alla definizione dei prezzi di trasferimento e delle prestazioni intercompany. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <u>Non</u> alterare i dati e le informazioni finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni della Società. <input type="checkbox"/> <u>Non</u> utilizzare o comunicare ad altri, senza giustificato motivo, le informazioni riservate cui si ha accesso. <input type="checkbox"/> Nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni della Società, previste dalla legge, <u>non</u> esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero e non omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. <input type="checkbox"/> <u>Non</u> porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società. <input type="checkbox"/> <u>Non</u> è consentito restituire, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci né liberarli dall'obbligo di eseguirli. <input type="checkbox"/> <u>Non</u> è consentito ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite. <input type="checkbox"/> <u>Non</u> è consentito agli amministratori, fuori dei casi previsti dalla legge, acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. <input type="checkbox"/> <u>Non</u> è consentito agli amministratori, fuori dei casi previsti dalla legge, acquistare o sottoscrivere azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. <input type="checkbox"/> <u>Non</u> effettuare operazioni straordinarie che possano cagionare un danno ai creditori. <input type="checkbox"/> <u>Non</u> impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo attribuite agli altri organi sociali. <input type="checkbox"/> <u>Non</u> tenere una condotta ingannevole che possa indurre i soci, gli organi sociali, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata.
<p>Con riferimento al Reato di Corruzione tra Privati</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> In merito agli omaggi, sponsorizzazioni, liberalità ed eventi, nonché relativamente alla selezione del personale, dei fornitori, dei clienti, dei collaboratori, degli agenti e, in generale, all'instaurazione e all'esecuzione di qualsivoglia rapporto contrattuale è fatto obbligo ai Destinatari di ispirarsi a criteri di trasparenza, parità di trattamento e liceità di comportamento. <input type="checkbox"/> È fatto obbligo di intrattenere rapporti contrattuali esclusivamente con soggetti chiaramente identificati, con strutture societarie trasparenti, e per attività coerenti con il business della Società. <input type="checkbox"/> Nella scelta dei clienti e nella formulazione dell'offerta è fatto obbligo di basarsi su proposte contrattuali trasparenti e di mercato, tutte le politiche premiali (sconti, condizioni particolari, etc.) devono essere approvate a cura dei soggetti preposti. <input type="checkbox"/> Assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale. <input type="checkbox"/> Conservare tutta la documentazione di supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società. 	<p>Con riferimento al Reato di Corruzione tra Privati</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <u>Non</u> effettuare promesse, offerte, elargizioni indebite, anche in via indiretta, di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura, (salvo omaggi che siano di modico valore ed in particolari occasioni dell'anno) a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, liquidatori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di società o enti in genere. <input type="checkbox"/> <u>Non</u> ricorrere ad altre forme di aiuti, contribuzioni o

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme di comportamento indicate nel precedente paragrafo.

<i>Organismo di Vigilanza di Beintoo S.p.A.</i>	
Posta elettronica (E-mail)	Indirizzo e-mail: odv231@beintoo.com
Posta fisica	Posta fisica: Beintoo S.p.A. Largo Francesco Richini n. 2, 20122 - Milano (MI) (all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza).

5.7 REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI

REATI (ART. 25 QUATER)

Sulla base delle analisi condotte sulle "aree di attività a rischio reato", i principi contenuti nel presente paragrafo sono volti a predisporre, principalmente, il rischio di commissione dei reati di cui all'**art. 25 quater** del D.lgs. 231/2001 e in particolare:

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- Associazioni sovversive (**art. 270 c.p.**)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (**art. 270 bis.1 c.p.**)
- Assistenza agli associati (**art. 270 ter c.p.**)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (**art. 270 quater c.p.**)
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (**art. 270-quater.1**)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (**art. 270 quinquies c.p.**)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (**art. 270 quinquies.1 c.p.**)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (**art. 270 quinquies.2 c.p.**)
- Condotte con finalità di terrorismo (**art. 270 sexies c.p.**)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (**art. 280 c.p.**)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (**art. 280 bis c.p.**)
- Atti di terrorismo nucleare (**art. 280 ter c.p.**)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (**art. 289 bis c.p.**)
- Sequestro a scopo di coazione (**art. 289-ter c.p.**)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (**art. 302 c.p.**)
- Cospirazione politica mediante accordo (**art. 304 c.p.**)
- Cospirazione politica mediante associazione (**art. 305 c.p.**)
- Banda armata: formazione e partecipazione (**art. 306 c.p.**)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (**art. 307 c.p.**)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (**L. n. 342/1976, art. 1**)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (**L. n. 342/1976, art. 2**)
- Sanzioni (**L. n. 422/1989, art. 3**)
- Pentimento operoso (**D.Lgs. n. 625/1979, art. 5**)
- Reati diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'articolo 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo.

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato B "I reati presupposto".

Sono, pertanto, individuate le aree di attività a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Di seguito, per ogni **Area di attività a Rischio**, è riportato l'elenco dei **Reati** che, potenzialmente, potrebbero essere commessi.

Area di attività a Rischio	Rischio - Reato
----------------------------	-----------------

Gestione delle operazioni straordinarie e delle operazioni sul patrimonio	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
Acquisizione di beni e servizi	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
Acquisizione di incarichi professionali	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
Gestione delle spese per liberalità e sponsorizzazioni, rappresentanza e omaggiistica a terzi	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascuna Area di attività a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle Aree di attività a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi (“**Area del fare**”) e quelli vietati (“**Area del NON fare**”).

Area del fare	Area del NON fare
<input type="checkbox"/> Assicurare, per quanto di propria competenza, la definizione di un'istruttoria collegiale tra funzioni diverse al fine di limitare le rischiosità connesse alle operazioni in esame; <input type="checkbox"/> assicurare la tracciabilità scritta di ciascuna fase rilevante dei processi; <input type="checkbox"/> è fatto obbligo di ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale, prestando la massima attenzione nei confronti dei Soggetti Terzi con i quali la Società ha rapporti di natura economica, finanziaria o societaria che non forniscono sufficienti garanzie di trasparenza e professionalità riferendo, in proposito, al proprio superiore gerarchico.	<input type="checkbox"/> <u>Non</u> instaurare rapporti con soggetti: <ul style="list-style-type: none"> - che si rifiutino o mostrino reticenza nel fornire informazioni rilevanti ai fini della loro corretta, effettiva e completa conoscenza; - rispetto ai quali sussistano elementi di sospetto in ragione della eventuale operatività in paesi non collaborativi; - che facciano richiesta od offrano prestazioni che presentino profili di sospettosità o di irregolarità; - che possano porre in essere comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti in materia fiscale, contabile o di circolazione dei capitali e dei beni; <input type="checkbox"/> <u>Non</u> instaurare rapporti con soggetti che si rifiutino o mostrino reticenza nel fornire la documentazione a supporto della qualificazione degli stessi ovvero: certificazioni o autocertificazioni di regolarità retributiva e contributiva per tutti gli addetti impegnati, certificazioni anti-mafia in relazioni ad attività a rischio. <input type="checkbox"/> <u>Non</u> associarsi con soggetti che presentino una struttura societaria e di governance non trasparente e definita.

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme di comportamento indicate nel precedente paragrafo.

Organismo di Vigilanza di Beintoo S.p.A.	
Posta elettronica (E-mail)	Indirizzo e-mail: odv231@beintoo.com
Posta fisica	Posta fisica: Beintoo S.p.A. Largo Francesco Richini n. 2, 20122 - Milano (MI) (all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza).

5.8 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

REATI (ART. 25 QUINQUES)

Sulla base delle analisi condotte sulle "aree di attività a rischio reato", i principi contenuti nel presente paragrafo sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 quinquies del D.lgs. 231/2001 e in particolare:

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600 quater. I c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato B "I reati presupposto".

Sono, pertanto, individuate le aree di attività a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Di seguito, per ogni Area di attività a Rischio, è riportato l'elenco dei Reati che, potenzialmente, potrebbero essere commessi.

Area di attività a Rischio	Rischio - Reato
Acquisizione di beni e servizi	Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
Selezione e assunzione del personale	Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascuna Area di attività a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle Aree di attività a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi (“Area del fare”) e quelli vietati (“Area del NON fare”).

Area del fare	Area del NON fare
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Definire la retribuzione e le condizioni di lavoro dei lavoratori in conformità ai contratti collettivi nazionali e territoriali e comunque mantenendo e favorendo un ambiente di lavoro positivo, ispirato alla tutela della libertà, della dignità e dell’invulnerabilità della persona, nonché di correttezza nei rapporti interpersonali. <input type="checkbox"/> Rispettare la normativa a tutela dei lavoratori, con particolare riferimento all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, all’aspettativa obbligatoria ed alle ferie. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Non reclutare, utilizzare, assumere o impiegare lavoratori sottoponendoli a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. <input type="checkbox"/> Non sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro che non rispettino il diritto alla salute e all’integrità della persona richiedendo prestazioni che, per modalità e tempi, possano comportare uno sfruttamento del lavoratore. <input type="checkbox"/> Non sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro o a metodi di sorveglianza degradanti. <input type="checkbox"/> Non corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato. <input type="checkbox"/> Non impiegare minori in attività lavorative al di fuori delle norme di legge in vigore. <input type="checkbox"/> Non esporre i lavoratori a situazioni di pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti a segnalare all’Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme di comportamento indicate nel precedente paragrafo.

<i>Organismo di Vigilanza di Beintoo S.p.A.</i>	
Posta elettronica (E-mail)	Indirizzo e-mail: odv231@beintoo.com
Posta fisica	Posta fisica: Beintoo S.p.A. Largo Francesco Richini n. 2, 20122 - Milano (MI) (all’attenzione dell’Organismo di Vigilanza).

5.9 REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

REATI (ART. 25 SEPTIES)

Sulla base delle analisi condotte sulle “*aree di attività a rischio reato*”, i principi contenuti nel presente paragrafo sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei reati di cui all'**art. 25-septies** del D. Lgs. 231/2001:

- Omicidio colposo (**art. 589 c.p.**)
- Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (**art. 590 comma 3 c.p.**)

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente non interviene a impedire l'evento dannoso che ha il dovere giuridico di impedire). Un soggetto risponde della propria condotta omissiva, lesiva della vita o dell'incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una posizione di garanzia (se ha, cioè, il dovere giuridico di impedire l'evento lesivo), che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell'agente. L'ordinamento individua nel Datore di Lavoro il garante “dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro” e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisori necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori subordinati. Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità. Di norma, quindi, si ravviserà una condotta attiva nel soggetto che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel soggetto che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo (ad es. Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto) e in tal modo non interviene ad impedire l'evento.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa: tale profilo di imputazione soggettiva può essere **generico** (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o **specifico** (violazione di regole di condotta positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline).

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato B “I reati presupposto”.

Sono, pertanto, individuati le aree di attività a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, che vigilano sugli adempimenti in materia di salute e sicurezza del luogo di lavoro in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni («TUS»).

DEFINIZIONI

- **Attrezzatura:** qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.
- **Datore di Lavoro:** soggetto titolare del potere decisionale e di spesa diretto all'attuazione di tutti gli obblighi fissati dal TUS.
- **Dirigente:** persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
- **Lavoratore:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
- **Luogo di lavoro:** luogo destinato a ospitare posti di lavoro, ubicato all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.
- **Medico Competente:** responsabile della sorveglianza sanitaria aziendale e, di conseguenza, di stabilire periodicamente l'idoneità dei dipendenti alle mansioni e di valutarne le condizioni di lavoro, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); di valutare le condizioni di salute rispetto all'attività lavorativa, predisponendo appositi ed eventualmente differenziati protocolli sanitari.
- **Preposto:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
- **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):** soggetto eletto o designato dai lavoratori al fine di partecipare

alle attività di gestione della salute e sicurezza, in rappresentanza dei lavoratori medesimi.

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del TUS designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
- Servizio di prevenzione e protezione dai rischi:** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
- TUS (o "D. Lgs. 81/2008"):** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- Lesione personale:** Per lesione si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta: la lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso o di un organo. È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Di seguito, per ogni **Area di attività a Rischio**, è riportato l'elenco dei **Reati** che, potenzialmente, potrebbero essere commessi.

Area di attività a Rischio	Rischio - Reato
Gestione degli adempimenti legislativi finalizzati alla tutela della salute e la sicurezza sul lavoro	Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro <input type="checkbox"/> Omicidio colposo

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascuna Area di attività a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle Aree di attività a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi ("**Area del fare**") e quelli vietati ("**Area del NON fare**").

Area del fare	Area del <u>NON</u> fare
<input type="checkbox"/> Prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro. <input type="checkbox"/> Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro. <input type="checkbox"/> Segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze dei mezzi e dispositivi nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza. <input type="checkbox"/> Adoperarsi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente. <input type="checkbox"/> Sottoporsi ai controlli sanitari previsti. <input type="checkbox"/> Sottoporsi agli interventi formativi previsti. <input type="checkbox"/> Contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.	<input type="checkbox"/> <u>Non</u> porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001. <input type="checkbox"/> <u>Non</u> rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo. <input type="checkbox"/> <u>Non</u> compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

In particolare, il Datore di Lavoro, i Dirigenti e i Preposti - ove nominati - e tutti i soggetti aventi compiti e responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, quali, a titolo esemplificativo, RSPP, Medico competente, RLS, addetti primo soccorso, addetti emergenze in caso d'incendio, devono garantire, ognuno nell'ambito di propria competenza:

- il proprio contributo al mantenimento degli standard di sicurezza stabiliti e contribuire al miglioramento continuo;
- il proprio contributo all'identificazione continua dei rischi;
- la selezione, acquisto, sostituzione, degli strumenti, delle attrezzature, degli impianti e, in generale, delle strutture aziendali ed il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi alle medesime attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici anche attraverso un processo continuo di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- un adeguato livello di informazione/formazione dei dipendenti e degli appaltatori, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società;
- la definizione e l'aggiornamento (in base ai cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa della Società) di procedure specifiche per la prevenzione di infortuni e malattie, che comprendano anche le attività svolte presso luoghi di lavoro di terzi;
- la disciplina delle modalità di gestione degli incidenti e delle emergenze, nonché dei segnali di rischio / pericolo quali "quasi incidenti" e "non conformità";
- l'idoneità delle risorse umane - in termini di numero e qualifiche professionali, formazione - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Sono in ogni caso fatte salve le eventuali procedure e istruzioni operative conservate presso l'archivio del RSPP, di maggiore tutela previste in materia nell'ambito della gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La tracciabilità delle singole fasi del processo deve avvenire attraverso la registrazione, documentazione ed archiviazione, a cura delle Funzioni coinvolte, della documentazione prevista per legge e dell'altra eventuale documentazione prodotta nell'ambito della gestione delle fasi legate alle attività di tutela della salute e della sicurezza dell'ambiente di lavoro.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I **Destinatari** sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme di comportamento indicate nel precedente paragrafo.

<i>Organismo di Vigilanza di Beintoo S.p.A.</i>	
Posta elettronica (E-mail)	Indirizzo e-mail: odv231@beintoo.com
Posta fisica	Posta fisica: Beintoo S.p.A. Largo Francesco Richini n. 2, 20122 - Milano (MI) (all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza).

5.10 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

REATI (ART. 25 OCTIES)

Sulla base delle analisi condotte sulle "aree di attività a rischio reato", i principi contenuti nel presente paragrafo sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati di cui all' art. 25 octies del D.lgs. 231/2001:

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 ter I c.p.)

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato B "I reati presupposto".

Sono, pertanto, individuati i processi a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

DEFINIZIONI

- Flussi Finanziari:** si intendono le operazioni che comportano movimentazioni di denaro e altri mezzi di pagamento.

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Di seguito, per ogni **Area di attività a Rischio**, è riportato l'elenco dei **Reati** che, potenzialmente, potrebbero essere commessi.

Area di attività a Rischio	Rischio - Reato
Gestione di finanziamenti, sovvenzioni o contributi	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Autoriciclaggio <input type="checkbox"/> Ricettazione <input type="checkbox"/> Riciclaggio
Gestione della contabilità (clienti, fornitori e contabilità generale), predisposizione del bilancio e predisposizione delle relazioni finanziarie annuali e infrannuali	Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Riciclaggio Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Autoriciclaggio <input type="checkbox"/> Ricettazione <input type="checkbox"/> Riciclaggio
Gestione degli adempimenti fiscali	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Autoriciclaggio <input type="checkbox"/> Ricettazione <input type="checkbox"/> Riciclaggio
Gestione dei rapporti Intercompany	Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Autoriciclaggio <input type="checkbox"/> Ricettazione <input type="checkbox"/> Riciclaggio Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Ricettazione <input type="checkbox"/> Riciclaggio

Area di attività a Rischio	Rischio - Reato
Gestione delle operazioni straordinarie e delle operazioni sul patrimonio	Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Autoriciclaggio Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Autoriciclaggio <input type="checkbox"/> Ricettazione <input type="checkbox"/> Riciclaggio
Gestione dei rapporti con istituti di credito	Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Autoriciclaggio <input type="checkbox"/> Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita <input type="checkbox"/> Ricettazione <input type="checkbox"/> Riciclaggio
Gestione dei rapporti con società di factoring	Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Autoriciclaggio <input type="checkbox"/> Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita <input type="checkbox"/> Ricettazione <input type="checkbox"/> Riciclaggio
Gestione di incassi e pagamenti	Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Autoriciclaggio <input type="checkbox"/> Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita <input type="checkbox"/> Ricettazione <input type="checkbox"/> Riciclaggio
Acquisizione di beni e servizi	Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Autoriciclaggio <input type="checkbox"/> Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita <input type="checkbox"/> Ricettazione <input type="checkbox"/> Riciclaggio Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Autoriciclaggio <input type="checkbox"/> Ricettazione <input type="checkbox"/> Riciclaggio
Acquisizione di incarichi professionali	Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Autoriciclaggio <input type="checkbox"/> Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita <input type="checkbox"/> Ricettazione <input type="checkbox"/> Riciclaggio

Area di attività a Rischio	Rischio - Reato
Gestione delle attività commerciali	<p>Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di:</p> <p><input type="checkbox"/> Riciclaggio</p> <p>Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di:</p> <p><input type="checkbox"/> Autoriciclaggio</p> <p><input type="checkbox"/> Ricettazione</p> <p><input type="checkbox"/> Riciclaggio</p>
Gestione dei crediti	<p>Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di:</p> <p><input type="checkbox"/> Autoriciclaggio</p> <p><input type="checkbox"/> Ricettazione</p> <p><input type="checkbox"/> Riciclaggio</p>
Gestione dei rapporti con agenti, agenzie e procacciatori d'affari	<p>Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di:</p> <p><input type="checkbox"/> Autoriciclaggio</p> <p><input type="checkbox"/> Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</p> <p><input type="checkbox"/> Ricettazione</p> <p><input type="checkbox"/> Riciclaggio</p> <p>Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di:</p> <p><input type="checkbox"/> Autoriciclaggio</p> <p><input type="checkbox"/> Ricettazione</p> <p><input type="checkbox"/> Riciclaggio</p>
Gestione dei diritti di negoziazione	<p>Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di:</p> <p><input type="checkbox"/> Riciclaggio</p> <p>Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di:</p> <p><input type="checkbox"/> Autoriciclaggio</p> <p><input type="checkbox"/> Ricettazione</p> <p><input type="checkbox"/> Riciclaggio</p>
Gestione del personale – gestione del sistema premiante/ di incentivazione	<p>Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di:</p> <p><input type="checkbox"/> Autoriciclaggio</p> <p><input type="checkbox"/> Riciclaggio</p>
Gestione degli adempimenti assistenziali e previdenziali	<p>Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di:</p> <p><input type="checkbox"/> Autoriciclaggio</p> <p><input type="checkbox"/> Riciclaggio</p> <p><input type="checkbox"/> Ricettazione</p>
Gestione delle spese di trasferta e dei relativi rimborsi	<p>Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di:</p> <p><input type="checkbox"/> Autoriciclaggio</p> <p><input type="checkbox"/> Riciclaggio</p>

Area di attività a Rischio	Rischio - Reato	
Gestione delle spese per liberalità e sponsorizzazioni, rappresentanza e omaggistica a terzi	<p>Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di:</p> <input type="checkbox"/> Autoriciclaggio <input type="checkbox"/> Riciclaggio	
Gestione dei procedimenti giudiziari, extragiudiziali o arbitrali	<p>Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di:</p> <input type="checkbox"/> Autoriciclaggio	<p>Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di:</p> <input type="checkbox"/> Autoriciclaggio <input type="checkbox"/> Riciclaggio <input type="checkbox"/> Ricettazione
Gestione dei sistemi informativi aziendali	<p>Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di:</p> <input type="checkbox"/> Autoriciclaggio <input type="checkbox"/> Riciclaggio <input type="checkbox"/> Ricettazione	

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascuna Area di attività a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle Aree di attività a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi (“Area del fare”) e quelli vietati (“Area del NON fare”).

Area del fare	Area del NON fare
<input type="checkbox"/> Ogni operazione deve essere, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.	<input type="checkbox"/> <u>Non</u> acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da reato al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.
<input type="checkbox"/> È fatto obbligo di assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale.	<input type="checkbox"/> <u>Non</u> sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato né compiere in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita e/o dell'autore del reato presupposto.
<input type="checkbox"/> È fatto obbligo di conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società.	<input type="checkbox"/> <u>Non</u> impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative della Società, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di reati, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita.
<input type="checkbox"/> È fatto obbligo di garantire la tracciabilità del processo di gestione dei Flussi Finanziari, conservando la documentazione a supporto.	<input type="checkbox"/> <u>Non</u> effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura a soggetti apicali (o loro sottoposti) di enti privati con i quali la Società intrattiene – anche saltuariamente – rapporti, con la finalità di promuovere o favorire interessi illeciti della Società.
<input type="checkbox"/> Lo svolgimento delle attività relative ai Flussi Finanziari è riservato ai soggetti formalmente preposti e autorizzati.	
<input type="checkbox"/> Ispirarsi ai criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella gestione dei rapporti con Soggetti Terzi.	
<input type="checkbox"/> È fatto obbligo di verificare che ogni Flusso Finanziario, ivi compresa la provenienza e la destinazione del denaro, siano adeguatamente giustificati.	

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme di comportamento indicate nel precedente paragrafo.

Organismo di Vigilanza di Beintoo S.p.A.	
Posta elettronica (E-mail)	Indirizzo e-mail: odv231@beintoo.com
Posta fisica	Posta fisica: Beintoo S.p.A. Largo Francesco Richini n. 2, 20122 - Milano (MI) (all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza).

5.11 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

REATI (ART. 25 OCTIES.1)

Sulla base delle analisi condotte sulle “**aree di attività a rischio reato**”, i principi contenuti nel presente paragrafo sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati di cui all'**art. 25 octies.1** del D. Lgs 231/01:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (**art. 493 ter c.p.**)
- Frode informatica (aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale) (**art. 640-ter, comma 2, c.p.**)

Le analisi condotte sulle aree di attività e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (**art. 493 quater c.p.**)

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 25-octies1 D.Lgs 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente “[...] **in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti** [...]”.

Pertanto, mediante l'inserimento dell'articolo in esame nel c.d. Catalogo dei Reati 231, la commissione dei seguenti delitti (ove abbiano ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti) – alle condizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 – comporta la responsabilità dell'ente: (i) delitti contro la fede pubblica, (ii) delitti contro il patrimonio e (iii) delitti che comunque offendono il patrimonio.

A tale proposito si precisa che i principi di comportamento ed i presidi di controllo dei delitti sopra descritti, quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, sono contenuti nei rispettivi paragrafi del presente documento, cui si rimanda per una trattazione più approfondita.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato B “I reati presupposto”.

Sono, pertanto, individuati le aree di attività a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

DEFINIZIONI

- Strumento di pagamento diverso dai contanti:** si intende un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali.
- Dispositivo, oggetto o record protetto:** si intende un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma.
- Mezzo di scambio digitale:** si intende qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale.
- Moneta elettronica:** L'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 per “**Moneta elettronica**” intende: “**Il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente**”.
- Valuta virtuale:** si intende una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Di seguito, per ogni **Area di attività a Rischio**, è riportato l'elenco dei **Reati** che, potenzialmente, potrebbero essere commessi.

Area di attività a Rischio	Rischio - Reato
Gestione di incassi e pagamenti	<p>Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti <input type="checkbox"/> Frode informatica (aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale)

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascuna Area di attività a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle Aree di attività a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi (“**Area del fare**”) e quelli vietati (“**Area del NON fare**”).

Area del fare	Area del NON fare
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> È consentito l'utilizzo di carte di credito o di pagamento nonché l'utilizzo di qualsiasi strumento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi (a titolo esemplificativo: carte prepagate, e-payments, bonifici elettronici, mobile-payments, ecc.) solo ove gli stessi siano di titolarità della Società. <input type="checkbox"/> L'esecuzione dei pagamenti - anche mediante l'uso di assegni, bonifici, carte di debito o di credito, carte prepagate, e-payments, mobile-payments - deve essere effettuata unicamente dai soggetti autorizzati in base al sistema di deleghe e procure vigenti. <input type="checkbox"/> I pagamenti e gli incassi devono essere effettuati secondo le modalità previste nelle policy / procedure interne, nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità e avvalendosi unicamente degli strumenti individuati dalla Società. <input type="checkbox"/> Le credenziali di accesso / di autenticazione per l'utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dal contante devono essere assegnate unicamente ai soggetti autorizzati all'esecuzione dei pagamenti e devono essere fornite regole di comportamento da seguire al fine di evitare l'indebito utilizzo da parte di soggetti terzi. <input type="checkbox"/> L'utilizzo dei sistemi informatici della Società o di terzi deve essere effettuato unicamente dai soggetti debitamente autorizzati dalla Società, i quali dovranno rispettare tutte le previsioni del Modello (in particolare quelle contenute nella Parte Speciale dedicata alla prevenzione dei reati informatici), nonché tutte le procedure in materia informatica adottate dalla Società. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Non è consentito utilizzare carte di credito o di pagamento né qualsiasi altro strumento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi (a titolo esemplificativo: carte prepagate, e-payments, bonifici elettronici, mobile-payments, ecc.) di cui la Società o l'utilizzatore non sia titolare. <input type="checkbox"/> Non è consentito utilizzare carte di credito o di debito o altri strumenti di pagamento provenienti da fornitori o canali commerciali dubbi / non ufficiali. <input type="checkbox"/> Non è consentito falsificare o alterare carte di credito o di pagamento né qualsiasi altro strumento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi. <input type="checkbox"/> Non è consentito cedere né acquisire strumenti di pagamento di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati. <input type="checkbox"/> Non è consentito alterare i sistemi informatici / telematici della Società o di soggetti terzi né, è consentito intervenire indebitamente sui dati, sulle informazioni o sui programmi ivi contenuti.

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme di comportamento indicate nel precedente paragrafo.

<i>Organismo di Vigilanza di Beintoo S.p.A.</i>	
Posta elettronica (E-mail)	Indirizzo e-mail: odv231@beintoo.com
Posta fisica	Posta fisica: Beintoo S.p.A. Largo Francesco Richini n. 2, 20122 - Milano (MI) (all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza).

5.12 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI DIRITTO D'AUTORE

REATI (ART. 25 NOVIES)

Sulla base delle analisi condotte sulle “**aree di attività a rischio reato**”, i principi contenuti nel presente paragrafo sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati di cui all'**art. 25 novies** del D. Lgs 231/01:

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (**Art. 171 bis Legge 633/41**)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (**Art. 171 ter Legge 633/41**)
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (**Art. 171, comma 1 lett. a bis Legge 633/41**)
- Reato di cui al punto precedente commesso su opere altrui non destinate alla pubblicazione o con usurpazione della paternità (**Art. 171, comma 3 Legge 633/41**)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione vendita o concessione in locazione di banca dati (**art. 171-bis l. 633/1941 comma 2**)

Le analisi condotte sulle aree di attività e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (**Art. 171 octies Legge 633/41**)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (**Art. 171 septies Legge 633/41**)

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato B “ I reati presupposto”.

Sono, pertanto, individuate le aree di attività a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

DEFINIZIONI

Ai fini della presente normativa, si ricorda che:

- **Autore dell'opera:** creatore dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale; è reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell'opera stessa.
- **Opere protette:** ai sensi della Legge 633/1941, si intendono le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla (i) letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione; sono altresì protetti (ii) i programmi per elaboratore (software) in qualsiasi forma espressa purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Sono tutelati come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, (iii) le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore; (iv) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico; (v) le opere collettive e le elaborazioni di carattere creativo dell'opera.

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Di seguito, per ogni **Area di attività a Rischio**, è riportato l'elenco dei **Reati** che, potenzialmente, potrebbero essere commessi.

Area di attività a Rischio	Rischio - Reato
Sviluppo e pubblicazione di contenuti creativi	<p>Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori <input type="checkbox"/> Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa <input type="checkbox"/> Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa <input type="checkbox"/> Reato di cui al punto precedente commesso su opere altrui non destinate alla pubblicazione o con usurpazione della paternità <input type="checkbox"/> Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione vendita o concessione in locazione di banca dati

Area di attività a Rischio	Rischio - Reato
Gestione delle attività di marketing	<p>Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori <input type="checkbox"/> Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa <input type="checkbox"/> Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa <input type="checkbox"/> Reato di cui al punto precedente commesso su opere altrui non destinate alla pubblicazione o con usurpazione della paternità <input type="checkbox"/> Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione vendita o concessione in locazione di banca dati

Area di attività a Rischio	Rischio - Reato
Gestione dei sistemi informativi aziendali	<p data-bbox="674 172 1143 196">Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="674 214 1156 378"><input type="checkbox"/> Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori <li data-bbox="674 396 1156 815"><input type="checkbox"/> Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa <li data-bbox="674 833 1156 906"><input type="checkbox"/> Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa <li data-bbox="674 924 1156 997"><input type="checkbox"/> Reato di cui al punto precedente commesso su opere altrui non destinate alla pubblicazione o con usurpazione della paternità <li data-bbox="674 1015 1156 1115"><input type="checkbox"/> Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione vendita o concessione in locazione di banca dati

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascuna Area di attività a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle Aree di attività a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi (“**Area del fare**”) e quelli vietati (“**Area del NON fare**”).

Area del fare	Area del NON fare
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ogni licenza per l'uso di applicazioni o di banche dati deve essere correttamente acquistata e utilizzata nel rispetto di quanto previsto dalle condizioni contrattuali. <input type="checkbox"/> È fatto obbligo di verificare che la pubblicazione di contenuti sui mezzi di comunicazione utilizzati dalla Società (es. sito web, social, riviste, altri) non violi i diritti d'autore di Soggetti Terzi. <input type="checkbox"/> È fatto obbligo di utilizzare in modo conforme e corretto i codici sorgente delle applicazioni utilizzate dalla Società. <input type="checkbox"/> Condurre indagini e controlli preventivi che permettano di verificare l'esistenza di altrui diritti d'autore, di brevetti o tecniche di produzione in occasione di <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> attività promozionali e di comunicazione; <input type="checkbox"/> attività di distribuzione, messa in commercio cessione a qualsiasi titolo. <input type="checkbox"/> Nel caso di creazione di un nuovo marchio/segno distintivo, brevetto la Società deve porre in essere le attività, anche attraverso consulenti, volte a verificare l'esistenza di titoli di terzi anche attraverso (i) delle ricerche di «anteriorità» sulla esistenza di marchi brevetti depositati/registrati anteriormente o aventi validità nel territorio che si vuole tutelare per prodotti appartenenti alle medesime classi merceologiche di interesse a classi affini; (ii) verifica anche alle ditte, denominazioni e ragioni sociali, insegne, domain names e completarla con ricerche internet che la Società o i suoi consulenti avranno cura di effettuare per verificare la presenza di marchi identici o simili o altri segni distintivi utilizzati «di fatto» da altri per prodotti identici/affini. <input type="checkbox"/> Ottenere, nei casi di cui sopra, le necessarie autorizzazioni. <input type="checkbox"/> Assicurare la tracciabilità delle fasi del processo di verifica e decisionale. <input type="checkbox"/> Conservare la documentazione a supporto del processo. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Non riprodurre, trascrivere, recitare in pubblico, diffondere, vendere o mettere in vendita o porre altrimenti in commercio un'opera altrui o rivelarne il contenuto prima che sia reso pubblico, senza averne il diritto. <input type="checkbox"/> Non duplicare abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore e non importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o concedere in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). <input type="checkbox"/> Non è consentito utilizzare in qualsiasi forma e/o modo ed a qualsiasi scopo anche per uso personale opere dell'ingegno e/o materiali protetti dai diritti di autore e/o connessi, nonché da ogni diritto di proprietà intellettuale e/o industriale.

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme di comportamento indicate nel precedente paragrafo.

<i>Organismo di Vigilanza di Beintoo S.p.A.</i>	
Posta elettronica (E-mail)	Indirizzo e-mail: odv231@beintoo.com
Posta fisica	Posta fisica: Beintoo S.p.A. Largo Francesco Richini n. 2, 20122 - Milano (MI) (all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza).

5.13 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

REATI (ART. 25 DECIES)

Sulla base delle analisi condotte sulle “**aree di attività a rischio reato**”, i principi contenuti nel presente paragrafo sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati di cui all’ **art. 25 decies** del D.lgs. 231/2001:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (**art. 377 bis c.p.**)

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato B “ I reati presupposto”.

Sono, pertanto, individuate le aree di attività a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

DEFINIZIONI

- Autorità Giudiziaria:** autorità prevista dalla legge, in posizione imparziale, preposta all'esercizio della funzione giurisdizionale;
- Dichiarazione Mendace:** falsa dichiarazione o attestazione.

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Di seguito, per ogni **Area di attività a Rischio**, è riportato l'elenco dei **Reati** che, potenzialmente, potrebbero essere commessi.

Area di attività a Rischio	Rischio - Reato
Gestione della contabilità (clienti, fornitori e contabilità generale), predisposizione del bilancio e predisposizione delle relazioni finanziarie annuali e infrannuali	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
Gestione delle operazioni straordinarie e delle operazioni sul patrimonio	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
Gestione di incassi e pagamenti	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
Acquisizione di beni e servizi	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
Acquisizione di incarichi professionali	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
Gestione delle attività commerciali	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
Gestione dei crediti	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria

Gestione dei rapporti con agenti, agenzie e procacciatori d'affari	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
Gestione dei diritti di negoziazione	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
Selezione e assunzione del personale	Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
Gestione del personale – gestione del sistema premiante/ di incentivazione	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
Amministrazione del personale	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
Gestione delle spese di trasferta e dei relativi rimborsi	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
Gestione delle spese per liberalità e sponsorizzazioni, rappresentanza e omaggiistica a terzi	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
Gestione dei procedimenti giudiziari, extragiudiziali o arbitrali	Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
Gestione dei sistemi informativi aziendali	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascuna Area di attività a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle Aree di attività a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi (“Area del fare”) e quelli vietati (“Area del NON fare”).

Area del fare	Area del NON fare
<input type="checkbox"/> Mantenere con l'Autorità Giudiziaria, un rapporto improntato a criteri di trasparenza e fattiva collaborazione, mettendo a disposizione tutte le informazioni, i dati ed i documenti eventualmente richiesti. <input type="checkbox"/> È fatto obbligo di informare i testimoni e le persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento dell'obbligo di rendere dichiarazioni rispondenti al vero, fermo restando il diritto di astenersi dal rendere dichiarazioni.	<input type="checkbox"/> Non indurre i soggetti, che abbiano la facoltà di non rispondere in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni ovvero a renderle mendaci favorendo in tal modo la Società. <input type="checkbox"/> Non intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire disposizioni compiacenti. <input type="checkbox"/> Non promettere o versare somme di denaro o altre utilità a testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento al fine di ottenere disposizioni compiacenti.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme di comportamento indicate nel precedente paragrafo.

<i>Organismo di Vigilanza di Beintoo S.p.A.</i>	
Posta elettronica (E-mail)	Indirizzo e-mail: odv231@beintoo.com
Posta fisica	Posta fisica: Beintoo S.p.A. Largo Francesco Richini n. 2, 20122 - Milano (MI) (all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza).

5.14 REATI AMBIENTALI

REATI (ART. 25 UNDECIES)

Sulla base delle analisi condotte sulle “**aree di attività a rischio reato**”, i principi contenuti nel presente paragrafo sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati di cui all'**art. 25-undecies** del D. Lgs. 231/01:

- Inquinamento ambientale (**art. 452-bis c.p.**)
- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (Art. 256 D. Lgs. 152/2006, c.1)

Le analisi condotte sulle aree di attività e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno del sito protetto (**art. 733-bis c.p.**)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie di animali o vegetali selvatiche protette (**art. 727-bis c.p.**)
- Delitti in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (**art. 3 comma 6 Legge 549/1993**)
- Disastro ambientale (**art. 452-quater c.p.**)
- Delitti colposi contro l'ambiente (**art. 452-quinques c.p.**)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (**art. 452-sexies c.p.**)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (**Art. 258, comma 4, secondo periodo D. Lgs. 152/2006**)
- Traffico illecito di rifiuti (**Art. 259, comma 1 D. Lgs. 152/2006**)
- Inquinamento doloso (**Art. 8 D. Lgs. 202/2007**)
- Inquinamento colposo (**Art. 9 D. Lgs. 202/2007**)
- Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (**Art. 279, comma 5 D.Lgs. 152/06**)
- Circostanze aggravanti (**art. 452 octies c.p.**)
- Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (Art. 256 D. Lgs. 152/2006, art. 256, co. 3, primo periodo)
- Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (**Art. 256 D. Lgs. 152/2006, art. 256, co. 3, secondo periodo**)
- Reati in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi o importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie anima, art.1 (Art. 1 - Legge 7 febbraio 1992, n. 150)
- Reati in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi o importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie anima, art.2 (Art. 2 - Legge 7 febbraio 1992, n. 150)
- Uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (Art. 3 bis comma 1- Legge 7 febbraio 1992, n. 150)
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (Art. 6 comma 4 - Legge 7 febbraio 1992, n. 150)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (Art. 137 D. Lgs. 152/2006, c.2)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (Art. 137 D. Lgs. 152/2006, c.3)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (Art. 137 D. Lgs. 152/2006, c.5)
- Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (Art. 137 D. Lgs. 152/2006, c.11)
- Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (Art. 137 D. Lgs. 152/2006, c.13)Attività non consentite di miscelazione di rifiuti (**Art. 256 D. Lgs. 152/2006, art. 256, co. 5 Primo e Secondo Periodo**)
- Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (**Art. 256 D. Lgs. 152/2006, art. 256, co. 6, Primo Periodo**)

- Bonifica dei siti (Art. 257 omni l e 2 D. Lgs. 152/2006)
- Inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (*art. 260-bis, co. 6*)
- Trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI (*art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo*)
- Trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI (*art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo*)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (*Art. 260, comma 4 secondo periodo, commi 6 e 7 secondo e terzo periodo, comma 8 D. Lgs. 152/2006*)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (*art. 452 quaterdecies c.p.*)

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato B "I reati presupposto".

Sono, pertanto, individuate le aree di attività a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

DEFINIZIONI

- Emissione:** lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;
- Gestore:** qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;
- Inquinamento:** l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
- Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Di seguito, per ogni **Area di attività a Rischio**, è riportato l'elenco dei **Reati** che, potenzialmente, potrebbero essere commessi.

Area di attività a Rischio	Rischio - Reato
Gestione degli adempimenti legislativi finalizzati alla tutela dell'ambiente	<p>Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Inquinamento ambientale <input type="checkbox"/> Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione <input type="checkbox"/> Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata <input type="checkbox"/> Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascuna Area di attività a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle Aree di attività a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi ("Area del fare") e quelli vietati ("Area del NON fare").

Area del fare	Area del NON fare
<input type="checkbox"/> Rispettare scrupolosamente la normativa in materia ambientale. <input type="checkbox"/> Valutare i potenziali rischi e sviluppare adeguati programmi di prevenzione a tutela dell'ambiente. <input type="checkbox"/> Informare i Destinatari sulle regole di comportamento da adottare in relazione alle attività di raccolta e smaltimento rifiuti nonché sulla prevenzione dell'inquinamento. <input type="checkbox"/> Gestire tutte le attività di raccolta, deposito temporaneo, trasporto e conferimento dei rifiuti prodotti o trattati per finalità aziendali, anche qualora vengano svolte da Soggetti Terzi (ad es. fornitori, appaltatori, imprese di pulizia) nel rispetto di quanto previsto nel TUA e delle altre disposizioni in materia. <input type="checkbox"/> Avvalersi, per le attività di smaltimento dei Rifiuti, di fornitori di servizi debitamente autorizzati.	<input type="checkbox"/> <u>Non</u> contravenire ai disposti della normativa ambientale in genere. <input type="checkbox"/> <u>Non</u> abbandonare o depositare illegittimamente rifiuti sul suolo e nel suolo. <input type="checkbox"/> <u>Non</u> trasportare, anche attraverso Società esterne, rifiuti in assenza delle autorizzazioni previste dalle norme di legge. <input type="checkbox"/> <u>Non</u> immettere illegittimamente rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee. <input type="checkbox"/> <u>Non</u> effettuare emissioni nocive nell'aria. <input type="checkbox"/> <u>Non</u> porre in essere attività che possano cagionare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, un inquinamento o un disastro ambientale. <input type="checkbox"/> <u>Non</u> cedere, acquistare, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare o disfarsi abusivamente ed illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I **Destinatari** sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme di comportamento indicate nel precedente paragrafo.

<i>Organismo di Vigilanza di Beintoo S.p.A.</i>	
Posta elettronica (E-mail)	Indirizzo e-mail: odv231@beintoo.com
Posta fisica	Posta fisica: Beintoo S.p.A. Largo Francesco Richini n. 2, 20122 - Milano (MI) (all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza).

5.15 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

REATI (ART. 25 DUODECIES)

Sulla base delle analisi condotte sulle “**aree di attività a rischio reato**”, i principi contenuti nel presente paragrafo sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati di cui all'**art. 25-duodecies** del D. Lgs. 231/01:

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (**art. 22, comma 12 bis D.lgs. n. 286/1998**)

Le analisi condotte sulle aree di attività e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (**art. 12 commi 3, 3 -bis, 3-ter e 5 del D.lgs. n. 286/1998**)

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato B “I reati presupposto”.

Sono, pertanto, individuate le aree di attività a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Di seguito, per ogni **Area di attività a Rischio**, è riportato l'elenco dei **Reati** che, potenzialmente, potrebbero essere commessi.

Area di attività a Rischio	Rischio - Reato
Acquisizione di beni e servizi	Aree di attività a rischio diretto con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
Selezione e assunzione del personale	Aree di attività a rischio diretto con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascuna Area di attività a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle Aree di attività a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi (“**Area del fare**”) e quelli vietati (“**Area del NON fare**”).

Area del fare	Area del NON fare
<input type="checkbox"/> Nell'instaurazione del rapporto di lavoro o di fornitura, rispettare le leggi vigenti in materia di migrazione e/o di soggiorno. <input type="checkbox"/> In sede di assunzione di lavoratori stranieri, verificare che gli stessi siano in possesso di un valido documento di soggiorno che abilita a prestare lavoro. <input type="checkbox"/> Verificare periodicamente la validità del permesso di soggiorno di lavoratori stranieri. <input type="checkbox"/> Prevedere nei contratti con fornitori di servizi / appaltatori una specifica clausola recante l'obbligo a carico della controparte di avvalersi di personale straniero in possesso di valido permesso di soggiorno e il diritto della Società di effettuare verifiche.	<input type="checkbox"/> Non assumere lavoratori privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato. <input type="checkbox"/> Non avvalersi di fornitori di servizi / appaltatori che impiegano personale straniero privo del permesso di soggiorno, ovvero con permesso di soggiorno scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo. <input type="checkbox"/> Non impiegare, direttamente o tramite fornitori di servizi / appaltatori, personale straniero sfruttando la condizione di illegalità.

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I **Destinatari** sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme di comportamento indicate nel precedente paragrafo.

Organismo di Vigilanza di Beintoo S.p.A.	
Posta elettronica (E-mail)	Indirizzo e-mail: ody231@beintoo.com
Posta fisica	Posta fisica: Beintoo S.p.A. Largo Francesco Richini n. 2, 20122 - Milano (MI) (all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza).

5.16 REATI TRIBUTARI

REATI (ART. 25 QUINQUESDECIES)

Sulla base delle analisi condotte sulle "aree di attività a rischio reato", i principi contenuti nel presente paragrafo sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati di cui all'art. 25-quinquesdecies del D. Lgs. 231/01:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (**art. 2 D.lgs. 74/2000**)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (**art. 3 D.lgs. 74/2000**)
- Dichiarazione infedele (**art. 4 D.lgs. 74/2000**)
- Omessa dichiarazione (**art. 5 D.lgs. 74/2000**)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (**art. 8 D.lgs. 74/2000**)
- Occultamento e distruzione di documenti contabili (**art. 10 D.lgs. 74/2000**)
- Indebita compensazione (**art. 10-quater D.lgs. 74/2000**)
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (**art. 11 D.lgs. 74/2000**)

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato B "I reati presupposto".

Sono, pertanto, individuati le aree di attività a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

DEFINIZIONI

- Elementi attivi o passivi:** si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta.

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Di seguito, per ogni **Area di attività a Rischio**, è riportato l'elenco dei **Reati** che, potenzialmente, potrebbero essere commessi.

Area di attività a Rischio	Rischio - Reato
----------------------------	-----------------

Gestione della contabilità (clienti, fornitori e contabilità generale), predisposizione del bilancio e predisposizione delle relazioni finanziarie annuali e infrannuali	<p>Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti <input type="checkbox"/> Occultamento o distruzione di documenti contabili <p>Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici <input type="checkbox"/> Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti <input type="checkbox"/> Dichiarazione infedele
Gestione degli adempimenti fiscali	<p>Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici <input type="checkbox"/> Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti <input type="checkbox"/> Dichiarazione infedele <input type="checkbox"/> Indebita compensazione <input type="checkbox"/> Omessa dichiarazione <input type="checkbox"/> Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
Gestione dei rapporti Intercompany	<p>Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti <p>Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici <input type="checkbox"/> Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti <input type="checkbox"/> Dichiarazione infedele <input type="checkbox"/> Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
Gestione delle operazioni straordinarie e delle operazioni sul patrimonio	<p>Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di:</p> <p>Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici <input type="checkbox"/> Dichiarazione infedele <input type="checkbox"/> Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
Acquisizione di beni e servizi	<p>Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici <input type="checkbox"/> Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti <input type="checkbox"/> Dichiarazione infedele <input type="checkbox"/> Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Acquisizione di incarichi professionali	<p>Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici <input type="checkbox"/> Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti <input type="checkbox"/> Dichiarazione infedele
Gestione dei rapporti con agenti, agenzie e procacciatori d'affari	<p>Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di:</p> <p>Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici <input type="checkbox"/> Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti <input type="checkbox"/> Dichiarazione infedele
Gestione dei diritti di negoziazione	<p>Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici <input type="checkbox"/> Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti <input type="checkbox"/> Dichiarazione infedele
Gestione del personale – gestione del sistema premiante/ di incentivazione	<p>Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici <input type="checkbox"/> Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti <input type="checkbox"/> Dichiarazione infedele
Amministrazione del personale	<p>Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici <input type="checkbox"/> Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti <input type="checkbox"/> Dichiarazione infedele
Gestione degli adempimenti assistenziali e previdenziali	<p>Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Indebita compensazione
Gestione delle spese di trasferta e dei relativi rimborsi	<p>Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici <input type="checkbox"/> Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti <input type="checkbox"/> Dichiarazione infedele

Gestione delle spese per liberalità e sponsorizzazioni, rappresentanza e omaggistica a terzi	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici <input type="checkbox"/> Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti <input type="checkbox"/> Dichiarazione infedele
Gestione dei procedimenti giudiziari, extragiudiziali o arbitrali	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici <input type="checkbox"/> Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti <input type="checkbox"/> Dichiarazione infedele
Gestione dei sistemi informativi aziendali	Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Occultamento o distruzione di documenti contabili

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascuna Area di attività a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle Aree di attività a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi (“**Area del fare**”) e quelli vietati (“**Area del NON fare**”).

Area del fare	Area del NON fare
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Provvedere tempestivamente, secondo i termini di legge, alla predisposizione ed alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali cui la Società è tenuta (ivi comprese: dichiarazione dei redditi, dichiarazione IVA e dichiarazione del sostituto d'imposta). <input type="checkbox"/> Provvedere tempestivamente, secondo i termini di legge, al pagamento delle imposte dovute coerentemente con le risultanze delle dichiarazioni presentate. <input type="checkbox"/> Conservare e rendere disponibile la documentazione a supporto delle dichiarazioni fiscali, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione ai fini della ricostruzione dei redditi o del volume d'affari, adottando le misure di sicurezza fisica e logica idonee ad evitarne l'indebita modifica/cancellazione/alterazione. <input type="checkbox"/> Formalizzare adeguatamente tutti i rapporti con i Soggetti Terzi (ivi compresi: clienti, fornitori, consulenti, società controllate e/o collegate o con parti correlate), attraverso specifici accordi, definendo puntualmente i corrispettivi pattuiti o, in alternativa, i criteri oggettivi di commisurazione degli stessi. <input type="checkbox"/> Gestire i processi aziendali con trasparenza, chiarezza e verificabilità in merito agli iter valutativi e decisionali con riferimento alle tematiche fiscali. <input type="checkbox"/> Garantire la tracciabilità e la segregazione nelle attività con riferimento alla gestione degli adempimenti fiscali e di tutte le operazioni che richiedano un'analisi dell'impatto fiscale. <input type="checkbox"/> Collaborare in modo proattivo con la funzione responsabile dell'area fiscale e/o con il consulente incaricato coinvolgendola in merito ai nuovi progetti, alle problematiche legate all'imposizione fiscale di operazioni non ricorrenti e agli adempimenti normativi di natura fiscale. <input type="checkbox"/> Collaborare con le funzioni aziendali ed i consulenti esterni deputati alla gestione delle dichiarazioni fiscali e/o alla loro trasmissione e/o al pagamento delle imposte, fornendo informazioni e documenti chiari, precisi e coerenti con le operazioni cui si riferiscono. <input type="checkbox"/> Procedere alla compensazione dei crediti nei confronti degli enti preposti alla riscossione nei casi previsti dalle normative vigenti (D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), conservando la documentazione a supporto. <input type="checkbox"/> Garantire la tracciabilità dell'iter di selezione di fornitori, consulenti e clienti conservando la documentazione acquisita. <input type="checkbox"/> Conservare la documentazione volta ad attestare l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte della Società, dei clienti, dei fornitori e/o dei consulenti. <input type="checkbox"/> Nella gestione degli incassi e dei pagamenti, verificare la coerenza tra il soggetto che ha erogato/ricevuto la presta- 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <u>Non</u> porre in essere azioni che siano, anche solo indirettamente, volte all'ottenimento di un credito ovvero di un risparmio d'imposta / IVA in assenza dei requisiti normativi. <input type="checkbox"/> <u>Non</u> predisporre sistemi fraudolenti (anche transfrontalieri) al fine di evadere le imposte. <input type="checkbox"/> <u>Non</u> indicare nelle dichiarazioni fiscali o nella documentazione a supporto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o inesistenti o crediti e ritenute fittizi, al fine di evadere le imposte. <input type="checkbox"/> <u>Non</u> predisporre e non inviare alle autorità competenti dichiarazioni fiscali, contenenti dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero. <input type="checkbox"/> <u>Non</u> omettere di presentare dichiarazioni o le comunicazioni di natura fiscale, dovute per legge e nei termini previsti, al fine di evadere le imposte. <input type="checkbox"/> <u>Non</u> alienare simultaneamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri beni o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. <input type="checkbox"/> <u>Non</u> procedere alla compensazione di crediti non spettanti o inesistenti nei confronti degli enti preposti alla riscossione al fine di evitare il versamento di somme dovute. <input type="checkbox"/> <u>Non</u> emettere né consegnare, anche in via telematica, fatture o altri documenti (ricevute fiscali/note di addebito o accredito/documenti di trasporto) per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. <input type="checkbox"/> <u>Non</u> occultare né distruggere, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I **Destinatari** sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme di comportamento indicate nel precedente paragrafo.

<i>Organismo di Vigilanza di Beintoo S.p.A.</i>	
Posta elettronica (E-mail)	Indirizzo e-mail: odv231@beintoo.com
Posta fisica	Posta fisica: Beintoo S.p.A. Largo Francesco Richini n. 2, 20122 - Milano (MI) (all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza).

5.17 REATI TRANSNAZIONALI

REATI (L. 146/2006)

Sulla base delle analisi condotte sulle “**aree di attività a rischio reato**”, i principi contenuti nel presente paragrafo sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati di cui alla **Legge 146/2006**:

- Associazione per delinquere (**art. 416 comma 6 c.p.**)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (**art. 377-bis c.p.**)

Le analisi condotte sulle aree di attività e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- Associazione di tipo mafioso anche straniere (**art. 416 bis c.p.**)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (**art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (**art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309**)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (**art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43**)
- Favoreggiamento personale (**art. 378 c.p.**)
- Violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine (**Art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter, 5, D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286**)

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato B “I reati presupposto”.

Sono, pertanto, individuate le aree di attività a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

DEFINIZIONI

- Associazione per delinquere:** ai sensi dell'art 416 c.p. si tratta di un'organizzazione a carattere stabile, ovvero di un'unione permanente e fortemente voluta tra persone, sufficientemente dotata di mezzi e organizzazione da risultare idonea allo svolgimento di un programma delinquenziale durevole nel tempo. È inoltre necessario che ci siano almeno tre persone che si organizzino e si associno con il preciso intento di commettere stabilmente un numero indeterminato di delitti.
- Autorità Giudiziaria:** autorità prevista dalla legge, in posizione imparziale, preposta all'esercizio della funzione giurisdizionale;
- Dichiarazione Mendace:** falsa dichiarazione o attestazione.

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Di seguito, per ogni **Area di attività a Rischio**, è riportato l'elenco dei **Reati** che, potenzialmente, potrebbero essere commessi.

Area di attività a Rischio	Rischio - Reato
Gestione della contabilità (clienti, fornitori e contabilità generale), predisposizione del bilancio e predisposizione delle relazioni finanziarie annuali e infrannuali	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
Gestione delle operazioni straordinarie e delle operazioni sul patrimonio	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
Gestione di incassi e pagamenti	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria

Acquisizione di beni e servizi	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
Acquisizione di incarichi professionali	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
Gestione delle attività commerciali	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
Gestione dei crediti	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
Gestione dei rapporti con agenti, agenzie e procuratori d'affari	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
Gestione dei diritti di negoziazione	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
Selezione e assunzione del personale	Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
Gestione del personale – gestione del sistema premiante/ di incentivazione	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
Amministrazione del personale	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
Gestione delle spese di trasferta e dei relativi rimborsi	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
Gestione delle spese per liberalità e sponsorizzazioni, rappresentanza e omaggi a terzi	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
Gestione dei procedimenti giudiziari, extragiudiziali o arbitrali	Aree di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
Gestione dei sistemi informativi aziendali	Aree di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento ai reati di: <input type="checkbox"/> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali mo-

dalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascuna Area di attività a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle Aree di attività a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi (“Area del fare”) e quelli vietati (“Area del NON fare”).

Area del fare	Area del NON fare
<input type="checkbox"/> Ogni operazione deve essere, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. <input type="checkbox"/> È fatto obbligo di assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale. <input type="checkbox"/> È fatto obbligo di conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società. <input type="checkbox"/> È fatto obbligo di verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partners commerciali. <input type="checkbox"/> Mantenere con l'Autorità Giudiziaria, un rapporto improntato a criteri di trasparenza e fattiva collaborazione, mettendo a disposizione tutte le informazioni, i dati ed i documenti eventualmente richiesti. <input type="checkbox"/> È fatto obbligo di informare i testimoni e le persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento dell'obbligo di rendere dichiarazioni rispondenti al vero, fermo restando il diritto di astenersi dal rendere dichiarazioni.	<input type="checkbox"/> <u>Non</u> promuovere, costituire, organizzare ovvero partecipare ad associazioni di tre o più soggetti con lo scopo di commettere uno o più delitti (Associazioni per delinquere) o, più in generale, tenere condotte direttamente o indirettamente vietate dalla legge penale. <input type="checkbox"/> <u>Non</u> indurre i soggetti, che abbiano la facoltà di non rispondere in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni ovvero a renderle mendaci favorendo in tal modo la Società. <input type="checkbox"/> <u>Non</u> intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire disposizioni compiacenti. <input type="checkbox"/> <u>Non</u> promettere o versare somme di denaro o altre utilità a testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento al fine di ottenere disposizioni compiacenti.

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme di comportamento indicate nel precedente paragrafo.

Organismo di Vigilanza di Beintoo S.p.A.	
Posta elettronica (E-mail)	Indirizzo e-mail: odv231@beintoo.com
Posta fisica	Posta fisica: Beintoo S.p.A. Largo Francesco Richini n. 2, 20122 - Milano (MI) (all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza).
